

## CCXXVIII.

2<sup>a</sup> TORNATA DI SABATO 19 DICEMBRE 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

## INDICE.

## Atti vari:

## Relazioni (Presentazione):

Guardie campestri in Sicilia (VAGLIASINDI) Pag.	8599
Eccedenze d'impegni (SAPORITO) . . . . .	8609
Circoscrizione territoriale della Sicilia (APRILE)	8617

## Disegni di legge:

Perequazione fondiaria (Seguito della discussione) . . . . . 8601

## Oratori:

BRANCA, ministro delle finanze . . . . .	8603
8604-09-10-15-17-19-21-22-23-24-25-26	

CASANA . . . . . 8608

COLOMBO-QUATTROFRATI . . . . . 8602-03

DAL VERME . . . . . 8604

8605-09-10-16-17

DI BROGLIO, relatore . . . . . 8603

8607-09-17-21-24-26

DILIGENTI . . . . . 8619-21

DI SAN DONATO . . . . . 8622

DONATI . . . . . 8623-24-25

FRACASSI . . . . . 8610-26

GEMMA . . . . . 8625-27

LUZZATI I. . . . . 8618-19

MEARDI . . . . . 8616

MENAFUOGGIO . . . . . 8601-03-25

PAPA . . . . . 8619

8621-25-26

STELLUTI-SCALA . . . . . 8614

VISOCCHI . . . . . 8605-10

Personale ferroviario (Seguito della discussione) 8628

## Oratori:

BUTTINI, presidente della Commissione . . . 8632

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici . 8629-31-32

SANGUINETTI, relatore . . . . . 8629-31-32

## Interpellanza:

Processo Macola:

## Oratori:

CERUTTI . . . . . 8588-96

PELLOUX, ministro della guerra. . . . . 8588-94-98

## Interrogazioni:

Linea Monza-Camerlata:

## Oratori:

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici Pag. 8583-84

RADICE . . . . . 8583

Credito immobiliare:

## Oratori:

DILIGENTI . . . . . 8584

LUZZATTI, ministro del tesoro . . . . . 8584-86

Bollatura per recipienti dei vini:

## Oratori:

AGUGLIA . . . . . 8587

ARCOLEO, sotto-segretario di Stato per le fi-

nanze . . . . . 8587

## Osservazioni sul processo verbale:

## Oratori:

CAVALLOTTI . . . . . 8581

COSTA ANDREA . . . . . 8582

DI LENA . . . . . 8582

LAUSETTI . . . . . 8582

LUZZATTO R. . . . . 8582

Votazione segreta . . . . . 8611-33

La seduta comincia alle 14.5.

Miniscalchi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

## Dichiarazioni sul processo verbale.

Presidente, Sul processo verbale ha chiesto di parlare l'onorevole Cavallotti. Ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Nella votazione nominale seguita ieri sulla proposta del presidente del Consiglio non figura il voto mio, il che ha fatto sorridere i fanciulli savii di questa Camera. (Commenti).

Quelli che mi conoscono sanno che non mi manca la franchezza dell'opinione e la

coerenza; solo la natura mia è fatta così, che delle battaglie che impegno, delle questioni che sollevo, l'ora e il modo a me sembra di dover scegliere, di concerto con gli amici.

Circa la questione che fu sollevata ieri dagli amici Imbriani e Taroni, e che già da Giuseppe Ceneri e da me fu sollevata incidentalmente con votazione nominale; dopo gli incidenti di ieri non mi persuadevano, nè il momento nè il modo. Se il principiare rapido dell'appello nominale e l'averlo trovato iniziato non mi avesse precluso il campo alla dichiarazione di voto, avrei dichiarato, votando, di rimanere fedele alla mia opinione tante volte professata in quest'Aula; la quale fu anche l'opinione di Marco Minghetti e di tanti ministri maestri di costituzionalismo, e cioè che i poteri pubblici formano una Costituente permanente per cui lo Statuto non è meno discutibile ed intangibile, tanto che da tempo ha buttato via tanti articoli, e soltanto due anni or sono il potere esecutivo ne sopresse una dozzina.

Dall'altra parte, convinto che la questione ieri sollevata con alte parole dagli onorevoli Imbriani e Taroni, ritrova nelle condizioni del paese e nello spirito pubblico un'eco di cui dovrebbero preoccuparsi quanti sono amici sinceri e convinti delle istituzioni, per queste ragioni avrei respinto come un assurdo costituzionale la pregiudiziale proposta dall'onorevole presidente del Consiglio, unendomi al voto dell'onorevole Imbriani. (*Risa ironiche a destra*).

**Presidente.** L'onorevole Luzzatto Riccardo ha facoltà di parlare.

**Luzzatto Riccardo.** Mi limito a dichiarare che se fossi stato presente alla seduta di ieri avrei votato *no* sulla pregiudiziale proposta dall'onorevole presidente del Consiglio.

**Presidente.** L'onorevole Costa Andrea ha facoltà di parlare.

**Costa Andrea.** Ieri mentre io svolgevo le ragioni di principio e di fatto per le quali non solo a nome mio, ma a nome del gruppo socialista parlamentare, noi dichiaravamo di opporci alla legge sull'appannaggio al Principe ereditario, il presidente della Camera credè di dovermi interrompere dapprima, censurarmi poscia e finalmente togliermi la facoltà di parlare. Dichiaro francamente che ai richiami del presidente io non obbedii, non perchè io manchi di deferenza verso di lui, ma per protestare con la mia condotta contro

quella maggioranza artificiale di deputati... (*Rumori vivissimi*).

**Presidente.** Onorevole Costa, non cominciamo, non mi metta nella condizione di doverla richiamare all'ordine!

**Costa Andrea.** ...serva ieri del Crispi, serva oggi del Di Rudini, serva domani di chi verrà, la quale non ha nulla da dire, perchè non ha nulla nel cuore, (*Rumori vivissimi*) non ha nulla nel cervello e crede di poter soffocare con gli urli volgari contro chi, con una vita di combattimenti e di sofferenze, ha acquistato il diritto (lo dico a fronte alta) di affermare qui il suo pensiero. (*Rumori vivissimi — Proteste*).

**Presidente.** Onorevole Costa, la richiamo all'ordine!

**Costa Andrea.** Signor presidente, noi siamo entrati qui in Parlamento come socialisti; nè faremo come i mussulmani che lasciano fuori le pantofole alla porta della moschea.

**Presidente.** Ma, onorevole Costa!...

**Costa Andrea.** Col programma socialista siamo entrati, con quello rimarremo; e non saranno nè gli urli, nè le minacce, nè le persecuzioni, che ci impediranno di fare il nostro dovere, tutto il nostro dovere. (*Rumori vivissimi — Proteste — Bene! all'estrema sinistra*).

**Di Lenna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di Lenna.** Se fossi stato ieri presente alla votazione, avrei risposto *sì* alla pregiudiziale proposta dal presidente del Consiglio.

**Lausetti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Lausetti.** Se fossi stato presente avrei risposto *sì* anch'io.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri s'intenderà approvato.

(*È approvato*).

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Camera, di giorni 5; Costa Alessandro, di 5. Per motivi di salute gli onorevoli: Daneo, di giorni 5; Rampoldi, di 5.

(*Sono conceduti*).

### Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Ieri doveva rispondere a due interrogazioni dell'onorevole Radice e dell'onorevole Tozzi, che pregai fossero rimandate ad oggi. Chiederei alla Camera di poter rispondere subito.

**Presidente.** Dunque cominceremo dall'interrogazione dell'onorevole Tozzi al ministro dei lavori pubblici.

È presente l'onorevole Tozzi?

(Non è presente).

Allora, onorevole ministro dei lavori pubblici, Ella risponde alla interrogazione dell'onorevole Radice « se ed in qual modo intenda provvedere all'impianto del doppio binario sulla Monza-Camerlata ed all'ampliamento della stazione di Seregno dopo il ritiro del progetto di legge sui lavori e provviste ferroviarie. »

Onorevole ministro dei lavori pubblici, ha facoltà di parlare.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** L'interrogazione dell'onorevole Radice trova in gran parte la sua risposta nella discussione che abbiamo fatta stamane. Credo di aver potuto persuadere la Camera che il ritiro della legge dei 77 milioni non porta che i fondi disponibili debbano essere minori di quelli che i miei predecessori pensavano d'aver con quella legge.

Riguardo al doppio binario Monza-Camerlata, debbo dire all'onorevole Radice che nell'elenco preparato dai miei predecessori per le opere da compiere durante il novennio, di questo doppio binario non trovava posto. Ma, siccome io considero quest'opera indispensabile, così cercherò nei limiti del possibile, se non in tutto, almeno in parte, di compierla nel corrente anno.

La stazione di Seregno, ha una lunga storia.

Nessuno contesta, nè la Società, nè l'Ispettorato, che l'ingrandimento della stazione di Seregno sia reso necessario dallo sviluppo del traffico seguito allo innesto fatto su quella linea dell'altra linea Novara-Seregno-Ponte San Pietro.

La Società Mediterranea aveva presentato anzi un progetto che richiedeva la spesa di 1,200 mila lire; dietro osservazioni dell'Ispettorato il progetto fu ridotto ad 800 mila lire, ed ultimamente a 400 mila lire. Io poi ho fatto sapere alla Società Mediterranea, che la spesa doveva essere nuovamente ridotta

per diversi motivi relativi alle espropriazioni ed al traffico; ed essa ha preso impegno di mantenersi nei limiti che io aveva prescritti.

Assicuro quindi l'onorevole Radice che, entro questi limiti, cercherò di dar corso al progetto del quale è discorso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Radice per dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Radice.** Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle sue risposte.

In quanto alla prima parte della mia interrogazione mi dichiaro pienamente soddisfatto perchè le parole e le opere dell'onorevole ministro mi rassicurano della cura sua per il regolare andamento delle ferrovie e quindi si può esser certi che egli adempirà presto la promessa del doppio binario sulla Monza-Camerlata per il compimento della linea con servizio internazionale Milano-Chiasso.

In quanto alla seconda parte della interrogazione, posso pure dirmi soddisfatto; ma mi è necessario richiamare l'attenzione del ministro dei lavori pubblici su un fatto che è stato argomento di discussione anche in una riunione delle varie rappresentanze interessate, promossa dalla Società delle ferrovie Novara-Seregno; e cioè se sia vero che sulla linea Seregno-Ponte San Pietro le merci a piccola velocità non vengono transitate, e che la Società Adriatica faccia percorrere alle merci provenienti da Bergamo per Como-Chiasso la linea Lecco-Merone invece di servirsi della Ponte San Pietro-Usmate-Seregno, più breve di 10 chilometri, ciò che facilmente si comprende perchè l'Adriatica servendosi della Seregno-Como, comune alla Mediterranea, deve dividere colla Società consorella una parte degli introiti.

E nella riunione della quale ho fatto cenno fu ancora asserito, senza che alcuno dei presenti l'abbia contraddetto, che la Società Adriatica non accorda il beneficio della tariffa ridotta e si rifiuta di calcolare i percorsi sulla base della linea più corta esistente, trincerandosi dietro il fatto che la Usmate-Seregno non è in grado di servire alle merci a piccola velocità fino a che la stazione di Seregno non sarà ampliata. Nel sollecitare quindi il lavoro in questione io rivolgo ancora una preghiera all'onorevole ministro perchè assuma le più precise informazioni e provveda affinché il commercio

non abbia a risentire i danni lamentati; e se poi l'Adriatica vuol far percorrere alle merci, per suo vantaggio, un percorso più lungo, abbia almeno l'obbligo di applicare la tariffa differenziale del percorso più breve.

**Presidente.** Onorevole ministro...

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Io posso assicurare l'onorevole Radice di alcune cose: prima di tutto che sulla ferrovia Ponte San Pietro-Seregno il servizio merci a piccola velocità è attuato da parecchio tempo; secondo, *che a me non consta* che la Società Adriatica, per avvantaggiar sè, faccia percorrere alle merci la linea Bergamo-Como anzichè la Seregno-Como, come essa deve ai termini delle Convenzioni. Che se lo fa, il commercio ha diritto di reclamare, perchè le merci debbano percorrere la linea più breve Ponte San Pietro-Como, almeno quando i commercianti ne fanno speciale domanda. In fine l'ampliamento della stazione di Seregno non ha nulla a vedere con ciò che richiede l'onorevole Radice al quale ho già risposto in proposito.

**Presidente.** Passeremo ora all'interrogazione dell'onorevole Diligenti, al ministro del tesoro « per sapere se è vero che le 4,500,000 lire che la Compagnia Immobiliare assunse per sua partecipazione nell'Istituto Italiano di Credito fondiario furono effettivamente pagate dalla Banca Nazionale oggi Banca d'Italia a cui l'Immobiliare avrebbe rilasciato obbligazioni o cambiali per l'importo di detta somma. »

*Voce.* Ma se vi sono altre interrogazioni che aspettano da 20 giorni.

**Presidente.** Il regolamento però dice che alle interrogazioni le quali hanno carattere d'urgenza, i ministri possono rispondere immediatamente.

Il ministro del tesoro ha quindi facoltà di rispondere.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Mantengo le promesse fatte ieri all'onorevole Diligenti di rispondere oggi alla sua interrogazione.

Sarò brevissimo.

Se la Banca Nazionale di allora avesse o no la facoltà di fare questa operazione, sarebbe una ricerca delicatissima che io non credo opportuna per ora; potrebbe farsi in occasione di un'ampia discussione su questa materia. Certo è che la legge attuale e il modo con cui io l'applico e l'interpreto proi-

birebbero assolutamente una operazione simigliante.

Posso assicurare l'onorevole Diligenti, che sotto la mia amministrazione, fatti eguali non potranno succedere.

**Presidente.** L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare.

**Diligenti.** Io ringrazio l'onorevole ministro della sua cortese risposta; ma egli deve convenire con me, che c'è voluto il fallimento dell'Immobiliare per sapere la verità, che finora si era sempre nascosta.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Chiedo di parlare.

**Diligenti.** Ricordo che domandai nel 7 marzo 1892, se il capitale del credito fondiario era stato effettivamente versato. E non potendo fare delle affermazioni, mancandomi le notizie positive, feci capire che questo capitale non poteva essere versato che dalla Banca d'Italia.

L'onorevole ministro si limitò a dire che era stato versato effettivamente. E questo sarà stato vero; ma in sostanza non si fece che tollerare una gravissima simulazione che si permise di commettere il primo Istituto di credito del nostro paese, il quale pagò per l'Immobiliare mentre la Banca d'Italia non poteva in alcun modo sostituirsi ad esso.

Ora io non faccio carico all'onorevole ministro del tesoro per quello che egli non investigò allora, perchè poco dopo avvenne la crisi ed egli si allontanò dal potere.

Ma domando io: successivamente vennero altri Ministeri che portarono anche alla Camera varie leggi di riordinamento bancario e vennero poi le ispezioni a codesti Istituti d'emissione? Ebbene, nè dal Ministero, nè dall'ispezione si è potuto mai rilevare questa enorme simulazione, che è avvenuta per parte dell'Istituto, il quale ha un privilegio così prezioso e deve servirsene a vantaggio del paese e non già di una cricca di speculatori, che stanno annidati nel suo seno e che dispongono, come vogliono, dei capitali, che costano purtroppo tanti sacrifici al paese! *(Bene!)*

E giacchè siamo su questo argomento molto grave e doloroso vorrei che il ministro mi dicesse tutta quanta la verità, perchè è stato assicurato che la simulazione non si limita alla sola Società immobiliare, ma anche a tutte quelle altre Banche fallite, con le quali, purtroppo, si tentò di costituire

questo famoso Credito fondiario, che avrebbe dovuto ricoverare, con una emissione di cartelle, per la seconda volta, ciò che la prima volta ricoverò con la emissione di biglietti di banca.

Dunque io credo che nella stessa impossibilità, in cui era la Società immobiliare, di pagare i quattro milioni e mezzo, che si era obbligata a versare, per sua partecipazione al Credito fondiario e che, invece, pagò la Banca Nazionale, si siano trovati il Credito mobiliare, la Banca generale e il Banco sconti e sete, le cui azioni, quando assunsero questa obbligazione, stavano molto al di sotto della pari; e per conseguenza, c'era la impossibilità, che io segnalai inutilmente alla Camera, di versare un nuovo capitale.

Insomma mi vien detto che la Banca di Italia ha, oggi, per due terzi delle azioni del Credito fondiario, perchè ha pagato essa, invece di questi sciagurati, che non potevano pagare un centesimo.

Ora io domando se questo non sia un fatto che debba interessare grandemente la Camera, soprattutto alla vigilia della discussione di disposizioni con cui si tratta di fare delle concessioni importantissime e di accordare una lunga proroga ad un Istituto il quale giustifica così male, diciamolo francamente, l'enorme privilegio che gli è stato concesso.

Io credo che la Camera oggi debba conoscere tutta quanta la verità. Poi l'onorevole ministro deve dire come vuol provvedere in questo caso specifico, perchè era stato detto anche da lui, che è espertissimo nelle dottrine economiche, che un Istituto d'emissione non debba attendere al Credito fondiario, perchè anche nel credito ci vuole quella divisione del lavoro che è prima garanzia, come l'onorevole Luzzatti sa troppo meglio di me, del retto funzionamento degli Istituti bancari. Io domando quindi al ministro se egli intenda lasciar assorbire dalla Banca d'Italia un altro Istituto di Credito fondiario, una volta che la legge ha stabilito che a quella Banca sia tolto l'esercizio del Credito fondiario; poichè egli lo restituisce solo in parte colla nuova legge che verrà innanzi alla Camera. Domando quindi come si liquiderà questa perdita.

L'onorevole ministro saprà che c'è una perdita in questa somma che secondo lui è di 4 milioni e mezzo, perchè l'Immobiliare

non si era obbligata a versare che questa somma, di cui non pagò un centesimo, e invece secondo altri è di 11 o 12 milioni, perchè non si può dimenticare gli altri Istituti per i quali ha pagato la Banca d'Italia. Ci è stata una perdita di interessi perchè l'Istituto di credito fondiario ha vissuto sempre gramo e tapino e non ha dato che il 2 e mezzo od il 3 per cento, meno quest'anno in cui ha dato il 4 per cento, e questa perdita d'interessi sarà stata smaltita nel bilancio; ma c'è anche una perdita di capitale perchè le azioni oggi stanno a 430 o 440 lire, e, vendendole a grandi partite, non otterranno neanche un tal prezzo.

Ciononostante credo che sarà meglio accettare il triste fatto compiuto, e vendere queste azioni pur di liquidare questo affare, perchè la Banca d'Italia non può conservare questi titoli, essendo ciò contrario a tutte le leggi ed a tutte le buone norme dell'economia, della finanza e del credito che ha rammentato, come ho già detto tante volte, l'onorevole ministro. Perchè in fine potrebbe anche esserci il pericolo, che ritornando quella febbre d'invasione e di assorbimento, che purtroppo ha avuto la sua sede in quell'Istituto per così lungo tempo; ed avendo la maggioranza assoluta nell'amministrazione del nuovo credito fondiario, due terzi, ripeto...

**Presidente.** No, onorevole Diligenti, non ripeta. (*ilarità*).

**Diligenti.** ...potrebbe anche, chi sa, un giorno fare aumentare col mezzo di prestanomi quel capitale che doveva ascendere a 100 milioni, e poi fu ridotto a 50 e finalmente a 40.

Credo che l'onorevole ministro debba dire, come intende regolare questa gravissima anomalia; e che ci debba dare qualche garanzia per l'avvenire, perchè il paese non può rimanere disarmato, dinanzi all'abuso che fa del suo credito una consorteria privilegiata, la quale non ha nessun freno. (*Bene!*)

**Presidente.** Onorevole Diligenti, la prego di limitarsi.

**Diligenti.** La Banca non è rappresentata dagli azionisti, ma dal suo direttore generale. È una vera Compagnia di Gesù, sono irresponsabili e dispotici; e purtroppo hanno provato che (*Rumori*) possono condurre il Paese a qualunque rovina!

L'onorevole ministro dovrebbe anzitutto portarci una riforma dello Statuto della Banca

che definisse la responsabilità con serie garanzie.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Questa anticipazione serena (*Ilarità*) della discussione sui provvedimenti bancari che ci attende merita brevissime considerazioni per parte mia. Primieramente io ho detto che gli statuti attuali della Banca quali risultano dalle leggi del 1893 e 1895 fanno assoluto divieto a somiglianti operazioni. È dubbio, io ho detto, se la legge del 1874 lo consentisse.

La Banca Nazionale di allora credette che oltre le due firme la terza potesse essere costituita da garanzia di azioni e obbligazioni di società non malleivate dallo Stato, ed è perciò che le due firme delle cambiali del Giacomelli e del Banco Immobiliare allora si credevano buone.

**Diligenti.** Le azioni erano a 150.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Io le dico che allora quelle firme si credevano buone. Vuol dire che voi altri che vedevate fin d'allora i guai che non erano noti potevate avere una opinione diversa.

**Diligenti.** Lo sapevano tutti, fuori che i ministri del regno d'Italia.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** E che cosa ci entro io? (*Conversazioni*).

**Presidente.** Onorevoli colleghi, facciano silenzio e prendano i loro posti; non è possibile procedere con ordine in questo modo.

**Diligenti.** Io parlo in genere.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Se si cessasse dal fare questa conversazione ci si intenderebbe meglio.

Gli statuti attuali informati alle leggi del 1893 e 1895 fanno espresso divieto agli Istituti d'emissione di prendere per seconda e terza firma azioni o obbligazioni di Istituti che non sono garantite dallo Stato. Quindi oggidi un'operazione come quella di cui si parla non si potrebbe fare, nè si è fatta.

(*Interruzione dell'onorevole Diligenti*).

Ma Ella vuole abolire i fatti? Questa è una forza superiore a Lei e a me. (*Si ride*).

L'onorevole Diligenti però dice: i ministri che si sono succeduti hanno nascosto i fatti. No, onorevole Diligenti; è che non abbiamo l'abitudine di leggere le carte che ci stanno dinanzi.

L'ispezione fatta dal Ministero del tesoro nel 1894, come conseguenza della legge del

1893, ha esaminato tutta la grande partita immobilizzata e in questi ruoli figurano quattro milioni e mezzo di sconti, fatti dalla Banca di credito immobiliare alla Banca d'Italia.

Quindi neppure questo è stato nascosto.

Che cosa si deve fare? domanda l'amico Diligenti.

È chiaro; questa fa parte di quel grosso *stock* di immobilizzazioni, che bisogna cercare di mobilizzare. Come si può mobilizzarle?

Io indico il modo, e quando apriremo la discussione bancaria, altri indicheranno migliori sistemi. Discuteremo con molta lealtà

Dunque la situazione è questa.

**Diligenti.** Ci sono più di quattro milioni e mezzo.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Scusi, Lei allude ad altre cose, su cui non ha fatto precisa interrogazione.

Ora, per il rispetto di Lei e della Camera, io non rispondo che a domande scritte.

Se Ella mi farà una interrogazione scritta io prenderò notizie, perchè quando risponde mallevo, ma non mi permetto di fare asserzioni quando non ho fatto dirette investigazioni.

Ora si contenti che io risponda alla domanda: l'operazione è regolare? È molto dubbio se, a tenore della legge del 1874 questa operazione si poteva fare o no. Fu nascosta dai ministri? No, perchè nella ispezione del 1894 figurò tra le partite immobilizzate.

Come ce ne libereremo?

Questo è il grosso problema bancario del quale mi preoccupa e penso che domani cercheremo di rimuoverlo con un diluvio di discorsi. Non ne facciamo quindi una anticipazione alla Camera.

Ce ne sono altri d'istituti che abbiano usato della Banca nazionale di allora per versare al credito fondiario italiano capitali, che essi non avevano; perchè questa è la seconda indagine che si dovrebbe fare.

Se l'onorevole Diligenti mi farà per iscritta una siffatta domanda, io gli risponderò con eguale sincerità. Perchè, lo assicuro, non ho nulla da tacere, da nascondere, e a nulla temo di rispondere. (*Bene!*)

**Diligenti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Non posso, onorevole Diligenti

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Aguglia ai ministri delle finanze

e di agricoltura e commercio « per sapere se essi intendano adottare il sistema della bollatura legale dei recipienti che si usano per la compra in grosso dei vini, o di adottare altri efficaci provvedimenti per evitare le continue frodi che si commettono a danno dell'erario e dei produttori dei vini coll'usare recipienti sui quali sono indicate misure non corrispondenti al vero. »

Onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze, ha facoltà di rispondere.

**Arcoleo, sotto-segretario di Stato per le finanze.** L'onorevole interrogante accenna ad un fatto pel quale domanda provvedimenti. Si tratta di una frode commessa a danno dell'erario e a danno dei proprietari, e bisogna dar lode all'interrogante perchè il suo cuore palpita non solo per i proprietari, ma anche per l'erario. (*Si ride*). Egli vuol determinare alcuni espedienti per evitare le frodi. Non si tratta già dei grossi recipienti perchè per questi basta la misura in quanto che le forme fatalmente geometriche possono ben far fissare la quantità del vino che s'introita, ma invece nei piccoli barili la multiforme sapienza di chi vuol sfuggire alla tassa trova più facile accesso, perchè non è possibile di provvedere nè per mezzo del peso nè per mezzo della misura. L'Amministrazione ha cercato di evitare queste frodi ed ha curato di misurare le grosse partite affinché si possa avere un'induzione di quel che veramente fosse la quantità che è nei barili e che s'introitano dentro la cinta di Roma.

L'onorevole interrogante voleva che si venisse ad una più efficace maniera d'accertare le frodi e di provvedervi. Non dico già che egli abbia tenerezza per il bollo, ma vuole applicata la bollatura anche ai barili.

E siccome egli è anche scrupoloso osservatore della competenza tra il potere esecutivo ed il legislativo, non mi farà rimprovero se io gli faccio osservare che quanto a provvedimenti di ordine esecutivo l'Amministrazione ha fatto quello che era possibile; ma che, quanto al bollo obbligatorio, siccome questa è materia di competenza legislativa, per rispetto a quella divisione di poteri della quale egli è sempre stato strenuo difensore, non si può provvedere se non con un disegno di legge. Ed anche qui egli mi consentirà di fargli notare come tale disegno di legge dovrà essere presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, il

quale, per altro, constatato il fatto, non è alieno dallo studiarlo per vedere se non sia il caso di presentare in proposito un disegno di legge. In questo caso egli potrebbe essere lieto di avere a sostenitore l'onorevole interrogante. (*Bene! — Si ride*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**Aguglia.** Ringrazio l'onorevole mio amico personale Arcoleo, sotto-segretario di Stato, della cortese e brillante risposta che egli ha voluto dare alla mia interrogazione della quale egli ha riconosciuto tutta l'opportunità.

Io però mi permetto di fargli osservare che la legge del 23 agosto 1890 ha riconosciuto il principio del bollo legale sui recipienti per vini ed olii, ma ha commesso l'errore di stabilire che questo bollo possa essere facoltativo.

E ciò dico, essendomi per lunga pratica potuto accertare che l'errore è grave, perchè oltrechè danneggiare i disgraziati proprietari di vini ed olii danneggia l'erario per le continue frodi a cui dà luogo.

Io prego quindi l'onorevole sotto-segretario di Stato di far sì che la questione sia studiata sollecitamente poichè il Governo ha il dovere di evitare il grave inconveniente da me denunziato e riconosciuto dallo stesso onorevole Arcoleo, e ciò, ripeto, nello interesse dell'erario e dei produttori di vini ed olii i cui interessi vanno tutelati poichè anche essi pagano tante tasse.

Credo che tra i mezzi più efficaci vi sia quello di stabilire la bollatura obbligatoria, come fra gli altri, veniva prescritta dal Governo pontificio con utilissimi risultati.

Questa è la mia preghiera, ed io mi auguro che il disegno di legge promesso dal Governo, e che è basato sopra un criterio di elementare giustizia, di difesa cioè per l'erario e per i proprietari, sarà il più sollecitamente possibile presentato.

**Arcoleo, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Son lieto che almeno per ora l'onorevole interrogante si dichiari soddisfatto dei provvedimenti presi già nel limite delle attribuzioni amministrative. In quanto al disegno di legge, stiamo prima a vedere l'efficacia o meno dei provvedimenti medesimi e dopo, se sarà il caso, ci decideremo anche per un piccolo disegno legislativo.

### Svolgimento di un'interpellanza del deputato Cerutti.

**Presidente.** Così sono esaurite per oggi tutte le interrogazioni; ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Pelloux, ministro della guerra.** Ieri sera l'onorevole Cerutti ha rivolto al ministro della guerra una interpellanza « a proposito di un recente processo svoltosi avanti il Tribunale speciale di Venezia, e ai suoi criteri sulla giustizia militare. »

Dovendo io oggi dire, secondo il regolamento, se e quando risponderò, dichiaro subito che accetto l'interpellanza.

Potrei, sempre a norma del regolamento, chiedere che essa prenda il suo turno: siccome però questa risposta potrebbe sembrare un *fin de non recevoir*, dichiaro che sono completamente agli ordini della Camera per rispondere subito oggi, o domani; ad ogni modo, prima che la Camera prenda le sue vacanze. Debbo soltanto, per debito di coscienza, avvertire che questa interpellanza si collega con un consiglio di disciplina attualmente in corso. Del resto, ripeto, sono agli ordini della Camera.

**Presidente.** Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro della guerra si rimette ad essa per la scelta del giorno in cui si debba svolgere una interpellanza rivoltagli dall'onorevole Cerutti...

*Voci.* Subito, subito.

**Cerutti.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cerutti.** Io mi rendo ragione delle condizioni presenti della Camera, e non abuserò a lungo... (*Ooh! ooh! — Rumori*).

**Presidente.** Onorevole Cerutti, deve stabilirsi il giorno in cui deve essere svolta la sua interpellanza.

**Cerutti.** Io propongo che sia svolta subito.

**Presidente.** Siccome il ministro ha acconsentito, ha facoltà di svolgerla.

**Cerutti.** Voglio esser breve. Ometto quindi ogni preambolo e vengo al fatto.

Il giorno 12 ottobre passato in un giornale piemontese, tutt'altro che avversario del Ministero, compariva un articolo nel quale, in una forma molto elevata ed obbiettiva, si dimostrava doversi attribuire a debolezza del ministro della guerra la nomina del colon-

nello Di Boccard a capo di stato maggiore del quinto corpo d'armata.

Quell'articolo, intitolato *Debolezza del ministro della guerra*, veniva l'indomani, 13 ottobre, riprodotto testualmente da un giornale di Venezia, ugualmente amico dell'attuale Gabinetto.

Un altro giornale, pure di Venezia, riconoscendo l'importanza dell'argomento, aveva anche esso deliberato di riprodurre quell'articolo, ma, dopo composto, per mancanza di spazio, l'articolo non potè essere pubblicato che con un giorno di ritardo.

I due giornali veneziani de' quali l'uno taceva sull'argomento e l'altro riproduceva l'articolo del periodico piemontese, arrivavano nel 13 ottobre prossimo passato a Pieve di Cadore, dove si trovava un battaglione di alpini. Alcuni ufficiali osservarono quel silenzio ad un loro collega, fratello del proprietario e direttore del giornale medesimo, sembrando loro strano che esso non avesse ad occuparsi di tale questione che così profondamente interessava l'esercito, e richiamava l'attenzione di tutta la stampa italiana.

Quell'ufficiale, credendo si trattasse di una negligenza della redazione, tanto più che il fratello suo era allora in America, spontaneamente e senza dir nulla ad alcuno telegrafò al giornale stesso in questi precisi termini: « Prego fare articolo: *sulla debolezza ministro guerra nomina Di Boccard dolorosamente sentita esercito; leggete « Adriatico » oggi.* » Egli dava il tema, cioè il titolo dell'articolo dell'*Adriatico*, senza punto suggerire come dovesse essere svolto.

Tanto avea la coscienza di far cosa lecita, che sottoscrisse col suo cognome quel telegramma.

Però il dispaccio tornava inutile, perchè l'articolo, come dissi, era già stato preparato, e soltanto non si era potuto pubblicare in quel giorno.

I giornali della sera portarono la notizia, che la nomina del Di Boccard era giustificata dai risultati dell'inchiesta del generale Baldissera.

Quello stesso ufficiale, che aveva così telegrafato al giornale del fratello, s'affrettò a mandare immediatamente una cartolina per espresso, pure firmata, con la quale avvertiva la redazione di questa notizia giustificante l'atto del ministro e raccomandava che non



si dimenticasse di pubblicare anche codesta notizia.

Il redattore capo, che aveva ricevuto il telegramma, trovandolo inutile, lo distrusse; quindi nessuno avrebbe dovuto saperne nulla.

Come va invece che nel 5 novembre vien chiamato quell'ufficiale per avvertirlo che è iniziata una procedura penale in suo confronto per il telegramma suindicato?

E difatti la procedura era stata incoata, per ordine venuto da Roma, davanti al Tribunale militare di Venezia dove il tenente fu chiamato a rispondere, in base a quel telegramma, nientemeno che dei reati di insubordinazione e di diffamazione; reati portanti la pena da tre a sette anni di reclusione.

Come mai l'autorità militare era venuta a conoscenza di questo dispaccio?

Noi l'abbiamo saputo e il ministro della guerra certo non lo negherà. Il Commissario distrettuale spedì, per sua notizia, il telegramma al prefetto di Belluno e questi ebbe lo zelo di trasmetterlo al ministro della guerra che in base a quel dispaccio fece iniziare il processo.

Or bene, così facendo, quel prefetto commise due gravi colpe. Prima colpa quella di non arrestare quel telegramma, se avesse creduto che fosse illecito, delittuoso; commise poi la seconda colpa col mandare quel telegramma al ministro della guerra che è, per tale riguardo, un terzo qualunque. Così facendo, quel prefetto violò il segreto telegrafico.

Vi è, o non vi è, questa gelosa garanzia della corrispondenza telegrafica privata? Voi, onorevoli colleghi, non avrete certo dimenticato nella celebre seduta del dicembre 1877 in cui tale argomento si svolse in questa Camera, e ricorderete come fino da allora si lamentasse che non vi fossero norme sufficienti per tutelare siffatto preziosissimo diritto dei cittadini.

Il Governo prometteva allora di provvedere perchè non si ripetesse lo scandalo anche allora verificatosi di un telegramma privato reso pubblico e che la Camera così altamente ondanò da obbligare il ministro a dimettersi. In seguito fu nominata una Commissione presieduta dal senatore Borgatti, per studiare la cosa.

Nel 1882 fu presentato dagli onorevoli Accarini e Zanardelli un progetto, ma poi, passata la bufera, non se ne fece più nulla, come accadde per le modificazioni del nostro

regolamento. Anzi quel progetto non fu stampato e andò perduto.

Però mediante disposizioni interne furono emanati dei provvedimenti che almeno in parte disciplinano la così detta censura telegrafica.

Queste norme sono raccolte in un libro che si chiama la *Guida dell'impiegato telegrafico*.

In essa è stabilito che il segreto telegrafico deve esser rigorosamente rispettato. Guai a quell'impiegato che ne facesse trapelare sillaba!

Perfino agli stessi impiegati d'ufficio, non incaricati della accettazione e trasmissione di quel determinato telegramma, è vietato prenderne visione.

L'articolo primo di quelle istruzioni è così formulato: « Qualunque persona può corrispondere per mezzo del telegrafo ad uso del pubblico, tuttavia il Governo si riserva la facoltà di arrestare la trasmissione di qualsiasi telegramma che sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato, che sia contrario alle leggi del paese, all'ordine pubblico ed ai buoni costumi.

Quindi se il prefetto di Belluno avesse ritenuto che quel telegramma fosse pericoloso per la sicurezza dello Stato, o contrario alla legge od ai buoni costumi, avrebbe avuto solo il diritto di arrestarlo, mai quello di comunicarlo a chicchessia e tanto meno al ministro della guerra, come dimostrerò dopo. Infatti l'articolo 599 delle stesse istruzioni dispone:

« L'autorità politica locale (che, secondo l'articolo 56, è costituita dal prefetto, dal sotto prefetto o dal delegato di pubblica sicurezza) ha facoltà di prender visione dei telegrammi spediti e transitati già trasmessi; ed anche di quelli in arrivo già consegnati, se l'ufficio ne tiene copia. Qualora l'ufficio telegrafico sia incerto se debbasi o no rifiutare la trasmissione del telegramma, deve consultare questa autorità politica locale la quale decide se il telegramma debba venire o no trasmesso. In quest'ultimo caso l'ufficio telegrafico deve avvertire subito il mittente del rifiuto di trasmissione senza nemmeno potergli dire che ciò avviene per ordine dell'autorità politica e deve restituirgli l'importo pagato. » Ciò è in consonanza alle norme stabilite nella Convenzione internazionale di

Parigi del 1865, estesa per tal riguardo allo interno per legge del 17 maggio 1872.

Dunque chi ha diritto di visione dei telegrammi privati non è che l'autorità *locale*: prefetto, sottoprefetto, delegato di pubblica sicurezza. Se questa autorità *politica locale* interpellata dall'ufficio telegrafico riscontra che un dato dispaccio può esser pericoloso per la sicurezza dello Stato o è contrario alle leggi del paese, all'ordine pubblico o ai buoni costumi, essa non ha che una facoltà sola, quella cioè di ordinare all'ufficio telegrafico di trattenerlo e di chiamare il mittente per restituirgli la tassa pagata, a meno che non modifichi il telegramma. In ciò consiste il diritto della censura governativa.

Orbene, nel caso concreto chiunque comprende che, se il prefetto di Belluno ha permesso la trasmissione di quel dispaccio, significa che riconobbe che esso era lecito e non era punto contemplato fra quelli di cui il Governo si è riservato il diritto di *arrestare* la trasmissione.

Come mai ciò che il prefetto stesso reputò lecito, lecitissimo, viceversa diventa nientemeno che un doppio reato punibile con 7 anni di reclusione?

Quel prefetto, per ingraziarsi un membro del Governo, volle fargli questa rivelazione che, secondo lui, lo interessava personalmente.

Ora l'aver data questa notizia al ministro della guerra equivale all'averla data ad un terzo qualunque, perchè la visione dei telegrammi privati è eccezionalmente riservata alla autorità politica locale e cioè prefetto, sottoprefetto, delegato di pubblica sicurezza. Secondo la parola del Regolamento il prefetto non potrebbe nemmeno comunicare i dispacci al ministro dell'interno che è bensì autorità politica, ma *centrale* e non *locale*.

Il ministro della guerra, come qualunque altro ministro, ad eccezione del ministro delle poste e dei telegrafi, se si presentasse in un ufficio telegrafico per ispezionare i telegrammi privati dovrebbe essere messo alla porta perchè commetterebbe un abuso, un sopruso, una prepotenza, un reato.

Ora, il prefetto di Belluno con questo zelo eccessivo verso il ministro della guerra ha violato nel modo più palmare ed evidente il segreto telegrafico.

Si è commesso un delitto dal pubblico ufficiale per creare un delitto del privato.

Detto questo, vediamo come procedette il processo. Sono autorizzato a parlarne perchè la sentenza che dichiarò non luogo a procedimento per inesistenza di reato è passata in cosa giudicata e quindi *pro veritate habetur*.

Il processo, come ho detto, venne istruito sotto questa duplice imputazione: *insubordinazione e diffamazione*.

Dato pure che di quel dispaccio segreto si potesse far uso, dato anche che quel telegramma si avesse voluto interpretare, come pretende il ministro, nel senso di una censura a lui fatta di debolezza nel nominare il colonnello Di Boccard capo di Stato maggiore, è evidente come tal fatto sarebbe stato contemplato dall'articolo 7 del regolamento di disciplina, che qualifica mancanza disciplinare la censura o critica che un militare fa di un atto del suo superiore. Ma al ministro non basta il regolamento di disciplina, gli occorre la solennità del Codice penale. E qui sentite la nota comica.

Per quell'innocente telegramma, come vi dissi, si sottopose a processo l'ufficiale estensore sotto l'imputazione di diffamazione al Di Boccard, e insubordinazione al ministro.

Tutti sanno che per l'insubordinazione occorre la presenza del superiore.

L'avvocato generale militare, dimenticando tutta la costante giurisprudenza raccolta nei suoi atti, secondo la quale nell'insulto di un militare al Re, capo dell'esercito, non si ritenne mai esservi il reato grave di insubordinazione, ma di sola ingiuria, perchè il Re non è presente, questa volta invece è ricorso a siffatto ragionamento: siccome la censura governativa viene esercitata da un impiegato del Governo, siccome del Governo fa parte il ministro della guerra, così è come se il ministro della guerra fosse stato presente (*Si ride. — Commenti*).

In altri termini, si è applicata la teoria teologica della bestemmia, che Dio è presente in ogni luogo, al reato d'insubordinazione e così la censura di un atto del ministro di ventò molto più grave di un insulto al Re Andiamo avanti.

Un fatto gravissimo, che per caso ho scoperto, è il seguente. Insieme con un altro egregio collega difensore di quel tenente, ho esaminato il fascicolo del processo.

Nel 23 novembre, cioè alla vigilia del dibattimento e nelle ore pomeridiane, io m

recai alla Cancelleria del tribunale militare di Venezia per controllare una data che mi occorreva per le mie argomentazioni difensionali.

Andai quindi all'ultima ora, quando cioè si riteneva che i difensori non sarebbero più tornati ad esaminare il fascicolo. Ebbene, l'apuro e vi trovo unito, e messo in bella vista avanti di ogni altro un documento, che non v'era prima e che ai difensori era stato tenuto occulto.

Era questa la Nota, che l'avvocato militare generale di Roma, mandava all'avvocato fiscale di Venezia perchè iniziasse il procedimento, ma vi si aggiungevano tutte le argomentazioni in risposta alle eccezioni, che si sapeva sarebbero state sollevate dalla difesa, compresa la famosa teoria della presenza del ministro; sostenendosi che l'aver invitato un giornalista a trattare tale argomento equivale ad una ingiuria *atroce* al ministro, ed al colonnello Di Boccard.

Questo sarebbe il meno; ma, *in cauda venenum*. L'ultimo periodo della Nota suona così: « Prego la Signoria Vostra darmi ricevuta della presente (qui c'è un richiamo al margine) e tenermi poi al corrente di ciò, che si sarà fatto e del risultato ». La postilla in margine, corrispondente al richiamo, è scritta di mano dell'avvocato generale militare ed è così espressa: « La quale (cioè la Nota contenente le argomentazioni contro la difesa) deve far capo al processo da istruirsi. »

Deve far capo al processo da istruirsi? Non per i difensori, ai quali fu tenuta nascosta, ma per la Camera di Consiglio, perchè i giudici la vedessero quando si sarebbero riuniti per deliberare. Non è chiaro? (Senso).

Questi fatti mi sembrano di una gravità tale, che si commentano da sè. E procediamo: Si fa il dibattimento ed il tenente dichiara, come aveva dichiarato fin dal primo giorno quando fu interpellato a bruciapelo dall'avvocato fiscale: io non ho inteso d'ingiuriare in qualsiasi modo il mio superiore od i miei superiori; ho inteso solamente, per l'affetto rivivissimo che mi lega a quel giornale ed all'esercito, di richiamare l'attenzione di quel periodico sopra un argomento così importante: io eccitai cioè a fare un breve articolo su quel tema che formulai, riportando lo stesso titolo dell'articolo pubblicato dal giornale ministeriale di Venezia. Con ciò non intesi venir

meno ai miei doveri; tanto è vero che firmai col mio cognome il telegramma. Così feci subito dopo mandando per cartolina la notizia della inchiesta Baldissera che difendeva il ministro.

Le molteplici risultanze del dibattimento corroborarono l'asserto di quell'ufficiale che nei suoi undici anni di servizio mai commise la più lieve mancanza e che il suo colonnello dichiarò per iscritto nelle informative al tribunale essere fornito dei più elevati sentimenti.

Queste risultanze s'imposero alla coscienza del tribunale che riconobbe mancare assolutamente nel fatto concreto qualsiasi intenzione di diffamare, d'ingiuriare chicchessia, per cui esulava del tutto il dolo. Siccome il pubblico ministero non osò nemmeno sostenere l'accusa d'insubordinazione e si era limitato solo a quella di diffamazione per il ministro e di ingiuria al colonnello Di Boccard; il tribunale dichiarava che, mancando l'elemento soggettivo, cioè il dolo, l'intenzione ingiuriosa e diffamatoria, si doveva dichiarare, come dichiarò, non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato.

Lo stesso avvocato militare di Venezia, che pochi giorni prima del dibattimento era stato chiamato d'urgenza a Roma, (*Oh! oh!*) non si sentì in coscienza di poter muovere reclamo contro quella sentenza che corrispondeva alla verità morale dimostrata a luce meridiana al dibattimento.

Così la sentenza passò in giudicato. Ma il ministro non vi si acquietò ed a mezzo dell'avvocato generale, quello stesso che aveva mandato i motivi nella famosa nota, denunciò la sentenza al tribunale supremo *nell'interesse della legge*.

A questo provvedimento, che in ogni caso non può avere alcuna influenza sul tenente assolto, si può ricorrere per l'articolo 538 del Codice militare soltanto quando vi sia *aperta violazione di legge*; e ciò per impedire che una massima di diritto non possa creare un precedente nei casi futuri.

Ora come era possibile trovare una violazione di legge (e parlo qui ad uomini che fanno leggi ed a molti che sono chiamati ad interpretarle) come mai in un giudizio nel quale non si faceva altro che disputare in qual modo, dopo le risultanze del dibattimento, dovesse interpretarsi un telegramma, e stabilire quale fosse stata l'intenzione di chi

lo scrisse, come mai in tale questione eminentemente di fatto, come fu sempre riconosciuta da tutte le nostre Corti di Cassazione, si può ravvisare non solo una questione di diritto, cioè una *violazione di legge*, ma per di più una *aperta violazione di legge*?

Il Tribunale supremo credette potersela cavare col dire:

Quel telegramma per la disposizione grammaticale (e qui una lunga dissertazione sulla disposizione delle parole del dispaccio) è per sé stesso diffamatorio ed ingiurioso; il dolo è *in re ipsa*, quindi è inutile fare nessun'altra indagine.

Questo è il solo motivo che fu addotto per annullare la sentenza.

Esso, è evidente, si risolve in una semplice affermazione che è la negazione d'ogni motivazione ed argomentazione. È quanto dire: è ingiurioso perchè è ingiurioso; è diffamatorio perchè è diffamatorio.

Devo poi ricordare che la sentenza del tribunale supremo, quando è data nel solo interesse della legge, non viene emanata in contraddittorio, ma solo in Camera di Consiglio, senza alcuna contestazione, pubblicità od altra garanzia. È piuttosto un parere, che non è poi nemmeno definitivo, perocchè ai sensi dell'articolo 539 del Codice militare tanto il ministro della guerra che il guardasigilli potrebbero denunciarlo alla Cassazione che dovrebbe decidere a Sezioni riunite.

Ciò premesso, domando: come va che questa volta, mentre d'ordinario i processi, in contraddittorio davanti il Tribunale Supremo, nei quali v'è di mezzo la sorte di un imputato, richiegono un lasso di più mesi, questa volta invece per una semplice pronunzia giurisprudenziale, accademica, si ebbe molta fretta, la si volle a tamburo battente, cioè in pochissimi giorni?

Vi deve essere il suo perchè. Signori, mettete insieme le date: il 24 novembre fu pronunziata la sentenza di non luogo a procedere; il 7 dicembre fu cassata dal Tribunale supremo nell'interesse della legge... cioè della interrogazione sul caso Di Boccard che si dovea svolgere e fu svolta tre giorni dopo in questa Camera.

Ma v'ha di più. Il ministro ci ha oggi avvertiti che è in corso una procedura disciplinare.

Riconosco il diritto del ministro della guerra di sottoporre ad un Consiglio di di-

sciplina il militare anche quando una sentenza lo abbia assoluto, e ciò per esaminare se il fatto, pure non rivestendo la figura grave di reato, abbia i coefficienti più blandi di una semplice contravvenzione disciplinare. Onorevole ministro, Ella da prima ha mosso il dubbio se convenisse discutere questo argomento pendente il giudizio disciplinare.

Or bene: se davvero Ella volesse evitare tutto ciò che potesse esercitare un'influenza sul Consiglio di disciplina, mi pare che sarebbe stato suo obbligo di provocare quella sentenza del tribunale supremo dopo la deliberazione del Consiglio di disciplina, affinché i giudici non siano impressionati dalla sentenza di annullamento che modifica la situazione di fatto e di diritto creata dalla sentenza del tribunale di Venezia che passò in cosa giudicata, che devesi perciò ritenere come verità, e deve far sempre stato per il tenente assolto.

Si dirà che il Consiglio di disciplina non terrà conto di quella sentenza. Ma, onorevole ministro, siamo uomini, e tutti capiscono fin dove Ella intende arrivare.

A tutto ciò si devono aggiungere altri due fatti.

Recentemente è stata diramata una circolare ai comandanti di Corpo, dal ministro della guerra, nella quale essi vengono invitati a richiamare tutti coloro che saranno chiamati a far parte dei Consigli di disciplina perchè siano più severi in questo ufficio.

**Pelloux**, ministro della guerra. Dica la data.

**Cerutti**. La data apparente è il 9 novembre, ma la circolare fu diramata in questi giorni; in ogni modo essa è posteriore all'inizio della procedura penale a carico del tenente Macola.

La leggo, perchè voglio essere esatto:

« Nell'esaminare le risultanze e i verdetti dei Consigli di disciplina, questo Ministero in questi ultimi tempi ha dovuto constatare, concordando coi pareri espressi dalle autorità militari competenti, che tali verdetti non sono improntati a quella giusta severità, che il prestigio del grado di ufficiale e le esigenze della disciplina assolutamente richiegono. Difatti si è dovuto rilevare come taluni ufficiali sottoposti a procedimento disciplinare per mancanze di eccezionale gravità, lesive del decoro del grado e della disciplina militare, riportarono verdetto favorevole, quando

anche le mancanze da loro commesse fossero risultate dall'inchiesta chiaramente provate, o, quel che è peggio, dagli stessi ufficiali inquisiti confessate.

« Questo Ministero, conscio dell'obbligo che incombe agli ufficiali chiamati a far parte dei Consigli di disciplina, di esclusivamente trarre norma dalla loro coscienza e d'inspirarsi ai sentimenti dell'onore e del dovere nel pronunciare i loro verdetti, non intende affatto di esercitare alcuna pressione sugli ufficiali stessi menomando la loro libertà di apprezzamento, ovvero insinuando loro il modo di concepire e formulare i propri giudizi. Ma sorpreso dolorosamente dai risultati di taluni degli ultimi Consigli di disciplina e preoccupato delle funeste conseguenze dei verdetti in essi pronunciati, crede opportuno di richiamare la seria attenzione delle autorità militari in tale questione morale di così grande importanza. Siffatto deplorabile contegno degli ufficiali componenti i Consigli di disciplina dimostra che essi non hanno un esatto concetto del delicato ufficio loro demandato dalla legge, ovvero, *che domina negli ufficiali in generale una rilassatezza nei sentimenti dell'onore e della disciplina militare e nello spirito di solidarietà che deve animarli ed unirli tutti nel designare gli elementi non degni di rivestire il grado di ufficiale, ovvero di proseguire nel servizio effettivo, affinché possano essere eliminati dall'esercito.*

« Mancano pertanto all'alto loro compito gli ufficiali membri di un Consiglio di disciplina i quali nel pronunciare il proprio voto si lasciano guidare da sentimenti pietosi verso l'ufficiale inquisito, o tengono esclusivo conto delle conseguenze che per costui potrà avere il loro verdetto.

« Essi devono avere invece ben presenti le considerazioni esposte dall'atto 576 della raccolta, affine di poter corrispondere al loro ufficio.

« *Il ministro*  
« PELLOUX. »

Questa è, in certo qual modo, l'antifona.

Ma quasi questo non fosse bastato, proprio coll'ultimo postale vengo avvertito di un altro fatto gravissimo.

Mentre noi ci riunivamo oggi in quest'Aula, alla stessa ora a Verona per ordine del ministro della guerra erano chiamati avanti il comandante di quel Corpo d'armata tutti

gli ufficiali, che composero il tribunale militare di Venezia, *ad audiendum verbum*.

Vi vennero cioè chiamati il generale Bosselli che presiedeva il tribunale di Venezia, il tenente colonnello, il maggiore, i due capitani, che vi funzionarono da giudici.

Si vocifera finalmente che si voglia anche strappare quel tenente, perchè stimato dagli ufficiali del suo reggimento, ai suoi giudici naturali, sottoponendolo ad un consiglio divisionale anzichè reggimentale, il quale ha competenza disciplinare per gli ufficiali subalterni, mentre il primo giudica dal capitano in su.

È vero che per l'articolo 44 della legge 25 maggio 1852 anche gli ufficiali subalterni possono venir sottoposti al giudizio divisionale, ma ciò soltanto quando essi appartengano ad un corpo di stato maggiore, istituto militare, e generalmente ad un quadro qualunque dell'esercito il quale, o per la sua formazione o per altra circostanza, non possa somministrare il Consiglio reggimentale.

Nel caso concreto, il tenente appartiene al 7° reggimento alpini, il quale attualmente ha due battaglioni a Conegliano. Ora, siccome un Consiglio di disciplina è formato dall'ufficiale superiore che segue il comandante del reggimento, da un maggiore, un capitano e due tenenti, è chiaro che vi è tutta la facilità di poter là riunire non uno, ma due e più Consigli reggimentali.

Da tutte queste circostanze credo, onorevoli colleghi, che sarete compresi della gravità della cosa.

Avrete compreso come al Ministero della guerra si seguano sistemi contrari a quei principii di libertà e politica moralità che devono sempre esser rispettati, specialmente in argomenti così gelosi quali sono il segreto telegrafico e l'amministrazione della giustizia per quanto militare.

In altri tempi e sotto altri Governi si potevano anche concepire sistemi diversi, perchè almeno si aveva allora la franchezza di dire: voglio condannare, perchè voglio condannare; come il tribunale supremo che disse: quel dispaccio è ingiurioso perchè è ingiurioso, è diffamatorio perchè è diffamatorio. Ma allora vi era l'assolutismo, non si mascherava il sistema; oggi invece si proclama che la censura telegrafica deve essere usata senza offendere la libertà del pensiero e il segreto dell'individuo; si bandisce che il

giudizio dev'essere sereno, imparziale, ma in pratica non vi è che la vernice della giustizia, della serenità, dell'imparzialità, del liberalismo, mentre poi la sostanza è affatto diversa.

Aspetto adesso dall'onorevole ministro della guerra la sua risposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Pelloux, ministro della guerra** (*Segni di attenzione*). Prima di entrare nell'argomento del tribunale di Venezia risponderò alle tre ultime affermazioni dell'onorevole Cerutti.

Seguendo l'ordine inverso, la prima è questa. Si vocifera (e naturalmente l'onorevole Cerutti si dice bene informato) che si voglia sottrarre questo tenente ai suoi giudici naturali. Ebbene, ciò non è vero.

**Cerutti.** Bene!

**Pelloux, ministro della guerra.** Ma intanto Ella lo ha detto, aggiungendo marcatamente che si credeva ben informato. Io ho ordinato che il Consiglio di disciplina sia reggimentale. E una!

L'onorevole Cerutti ha soggiunto che si potrà ricorrere al pretesto che i membri del Consiglio di disciplina non possono essere tratti dal reggimento, perchè ci può essere qualche ufficiale che abbia avuto relazione col processo passato e che il Consiglio potrà diventare divisionale.

Può darsi che non si riesca a costituire il Consiglio reggimentale, ma non lo credo probabile.

Seconda asserzione: la misteriosa riunione di Verona! Ebbene, sapete di che si tratta? L'articolo 538 del Codice penale militare dice che, quando il Tribunale Supremo annulla una sentenza nell'interesse della legge, la sua decisione deve essere comunicata al tribunale, e deve essere annotata nella sentenza annullata.

Il Codice penale militare ha detto semplicemente « al tribunale » riferendosi ai tribunali ordinari permanenti: ora siccome il tribunale speciale non è quello ordinario ed una volta compiuta l'opera sua, non esiste più, così io ho considerato, d'accordo coll'avvocato generale, che non si poteva riunire nuovamente questo tribunale speciale; e per evitare appunto che si dicesse quello che ha precisamente detto l'onorevole Cerutti, non ho voluto dare a questa comunicazione una forma solenne; e perciò ho disposto che i

componenti il tribunale venissero semplicemente riuniti in qualunque altro luogo fuorchè a Venezia per informarli delle decisioni del Tribunale Supremo. (*Commenti*).

E due!

*Voci.* No, questa no.

**Pelloux, ministro della guerra.** E due, ripeto. Veniano alla terza affermazione: la circolare sui Consigli di disciplina. L'onorevole Cerutti legga la data di quella circolare...

**Cerutti.** Quando l'avete spedita?

**Pelloux, ministro della guerra.** ... e vedrà che non ha assolutamente nulla a che fare con questo processo; e le date al Ministero della guerra non si cambiano, onorevole Cerutti!

Dal momento che si porta alla Camera una discussione che interessa la disciplina dell'esercito, che mi sta tanto a cuore e di cui sono responsabile, dirò che trattasi di una circolare riservata, ma non importa. Per quanto sia deplorabile che un ufficiale abbia mancato ai suoi doveri, comunicando quel documento, e dimostrando appunto così come la disciplina lasci a desiderare, sono lieto che l'onorevole Cerutti l'abbia letta. È avvenuto purtroppo che alcuni Consigli di disciplina hanno dimostrato una indulgenza eccessiva; tale che le autorità militari (che non sono le Commissioni di cui ha parlato l'onorevole Cerutti), ma bensì il comandante di divisione, il comandante di brigata e di corpo d'armata, mandando il loro parere al Ministero della guerra su quelle decisioni dicevano che così non si poteva andare innanzi! Vi furono verdetti deplorabili; assoluzioni perfino quando le colpe erano confessate.

Per esempio vi fu un ufficiale, confesso di aver lasciato partire in congedo il suo attendente, a cui non aveva pagato molti e molti mesi del suo assegno, e fu assoluto!

Il lamento era generale e si disse: Bisogna provvedere. E se la circolare che ha letto l'onorevole Cerutti ha fatto a lui tanto cattiva impressione, io so che nei corpi militari ne ha fatta una assai diversa. (*Commenti*).

**Imbriani.** È deplorabile.

**Pelloux, ministro della guerra.** Sia pure deplorabile finchè si vuole, onorevole Imbriani ma è impossibile andare innanzi con una rissatezza che non lascia vedere dove si andrebbe a finire.

Ed ora vengo al fatto che ha costituito oggetto dell'interpellanza.

L'onorevole Cerutti ha narrato i fatti:

modo suo; io non entrerò sulla questione del segreto telegrafico che comprendo possa esser discutibile; dirò soltanto che un giorno ho ricevuto da chi era in dovere, anzi in stretto dovere di farlo, l'avviso ufficiale che era stato spedito il telegramma che sapete. Il fatto del resto era a piena conoscenza dei compagni di guarnigione del tenente che spedì il telegramma.

Ricevuto l'avviso, chiamo l'avvocato generale, che è il consulente legale del ministro della guerra in fatto di giustizia militare, e lo invito a leggerlo ed a manifestarmi il suo giudizio su di esso; ed egli mi risponde immediatamente che vi ravvisava i reati d'in-subordinazione e di diffamazione.

Allora io gli dico di fare quello che *le leggi consentono*. L'avvocato generale militare si è quindi rivolto all'avvocato fiscale di Venezia, dandogli, poichè era lui che iniziava il processo, le *direttive* di cui ha parlato l'onorevole Cerutti; quelle direttive che costituiscono il fatto gravissimo su cui si è intrattenuto l'onorevole Cerutti.

La Nota dell'avvocato generale conchiudeva: « Prego la S. V. di darmi ricevuta della presente, la quale deve far capo al processo da istruirsi e di tenermi poi al corrente di ciò che sarà risoluto. »

Il processo si è svolto come ha detto l'onorevole Cerutti. Ne è seguita un'assoluzione, ed io me ne compiaccio per l'imputato; ma essa significa per lo meno che il processo si è svolto senza ingerenze di alcuna specie per parte mia, come è stato insinuato fuori di quest'Aula.

La sentenza arriva all'avvocato generale, il quale domanda al Tribunale supremo di annullarla nell'interesse della legge; ed il Tribunale con una rapidità, dice l'onorevole Cerutti, di cui non ha mai dato prova, ha pronunciato l'annullamento con una sentenza in cui, dice sempre l'onorevole Cerutti, si è basato unicamente sulla struttura grammaticale del telegramma.

Ora io osservo che se la sentenza è stata annullata in breve tempo, ciò dimostra solo che il tribunale supremo non ha avuto da studiare molto sulla cosa.

Faccio notare per incidenza alla Camera che il tribunale supremo non è composto di soli militari, ma di magistrati, di consiglieri di Stato, di generali, di ammiragli, in ser-

vizio od a riposo, e che quindi è un ente ben al di sopra di ogni gratuito sospetto.

Per mostrare che non si tratta solo di struttura grammaticale, leggerò qualche brano della motivazione della sua sentenza.

« Considerando che è strano come il tribunale stesso per riuscire ad escludere il dolo, e conseguentemente il reato, abbia accolto, quasi validi argomenti, tutte le deduzioni dell'imputato anche quando questi affermò *di non aver egli mai avuto intenzione di censurare e di offendere l'autorità di Sua Eccellenza il ministro della guerra, e che la frase dolorosamente sentita si riferirebbe non al colonnello Di BOCARD, ma alla pubblicazione dell'articolo sull' « Adriatico »*.

« Che basta la semplice lettura del telegramma per convincersi della fallacia di tale affermazione; imperocchè, a prescindere dalla struttura grammaticale del periodo, se fosse vero che la frase, *dolorosamente sentita*, si fosse voluta riferire alla pubblicazione con cui il giornale *l'Adriatico* aveva stigmatizzato il provvedimento del ministro della guerra, il Macola per rendersi interprete del dolore inteso in questo senso, avrebbe dovuto consigliare la *Gazzetta di Venezia* a respingere o confutare i commenti fatti dal primo dei detti giornali, e non eccitare, come fece, la *Gazzetta* stessa, ecc. »

**Cerutti.** Continui.

**Pelloux, ministro della guerra.** Mi ero fermato per non tediare la Camera, ma, se lo desidera, continuerò: (*Sì! sì!*)

« a seguirne anch'essa l'esempio, e a dar così più estesa pubblicità, come difatti avvenne, alle critiche ed agli apprezzamenti contrari al ministro nell'*Adriatico* contenute, aggiungendovi i propri.

« Che, esclusa come illogica ed assurda quella pretesa spiegazione, e riconosciute inconcludenti le altre deduzioni ammesse a discarico dai giudici del merito, altro non resta che il fatto, ritenuto dal tribunale, del telegramma compilato nel su riferito tenore e spedito dal tenente Macola alla *Gazzetta di Venezia*, il fatto, cioè, di un ufficiale subalterno che lancia l'accusa di debolezza ad un generale nella sua qualità attuale di ministro della guerra.

« Che adunque il tribunale militare di Venezia ha potuto, nel caso in cui si tratta, eliminare il dolo, solo contorcendo e svisando il senso delle parole del telegramma: ma le

parole rimangono quelle che sono, e racchiudono in sé stesse il dolo, fatto palese dal loro semplice e naturale significato. »

**Luzzatto Attilio.** Questi sono apprezzamenti.

**Pelloux, ministro della guerra.** Sono apprezzamenti quelli che ha fatto l'onorevole Cerutti. Qui, invece, sono i *considerandi* di una sentenza della suprema magistratura militare.

**Luzzatto Attilio.** Questo è il male!

**Pelloux, ministro della guerra.** Del resto, signori miei, l'onorevole Cerutti è venuto a continuare qui la difesa del suo cliente, ed io non ho niente da dire; ma non comprendo come si voglia fare una questione di lealtà, di parzialità o di qualsiasi altro sentimento del ministro della guerra, di una questione in cui la persona del ministro sparisce, e resta invece qualche cosa di molto più alto. (*Bene!*)

Io ho spiegato le cose come sono: il Consiglio di disciplina è ora riunito, ed io mi attenderò la sua decisione su questo argomento.

Quello però che debbo dire alla Camera è questo: che quando a me risulta in modo ufficiale un fatto simile a quello di cui ora si tratta, crederei di essere indegno di restare a questo posto se lo lasciassi passare senza fare il mio dovere. (*Commenti in vario senso*).

**Imbriani.** Non si mantiene la disciplina così!

**Pelloux, ministro della guerra.** Io non posso consentire che un ufficiale compia atti di simil genere; e se lo ammettessi, certamente non tutelerei, com'è mio stretto dovere, la disciplina dell'esercito. (*Bene! — Commenti*).

**Voce.** E il segreto telegrafico?

**Pelloux, ministro della guerra.** Il segreto telegrafico non può servire a coprire reati. Del resto non ho altro a rispondere all'onorevole Cerutti. (*Commenti animatissimi*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerutti.

**Cerutti.** Onorevoli colleghi, poche parole di replica al discorso dell'onorevole ministro della guerra. Quanto al segreto telegrafico, egli non si peritò di esporre questa teoria: quando una notizia mi giunge in *modo ufficiale*, io me ne servo e non guardo ad altro. Ma che cosa vuol dire « *in modo ufficiale?* » Non tutto ciò che proviene da un pubblico ufficiale è ufficiale, ma soltanto ciò che per suo ufficio egli può fare. Non può esser fatto in

modo ufficiale ciò che la legge vieta, altrimenti si avrebbe il *delitto ufficiale*.

Il prefetto di Belluno, facendo quella rivelazione al ministro della guerra, violò il segreto telegrafico, commise un delitto.

**Imbriani.** Fu uno spionaggio... questa è proprio la parola.

**Cerutti.** È proprio così; ed il ministro della guerra non poteva sulla base di un *delitto ufficiale* instaurare un processo penale contro quel tenente.

Il servizio telegrafico è uno monopolio dello Stato. Lo Stato dice ai cittadini: dovete servirvi del mio mezzo per comunicare i vostri pensieri alle persone lontane e non dubitate che il segreto sarà rispettato nel modo più geloso. A tale scopo si emanò un volume di discipline le quali permettono soltanto all'impiegato che riceve o deve trasmettere il telegramma (e questi non può farne a meno) di prenderne visione.

Qualunque altro impiegato, sebbene dello stesso ufficio telegrafico, non può, non deve leggere i dispacci privati.

In altre parole, gli impiegati telegrafici sono considerati quasi un complemento dell'apparecchio elettrico, come dei veri automi. Solo l'autorità politica locale, per un alto principio che potrà essere più o meno discutibile, si è riservata il diritto d'ispezionare i telegrammi per arrestarli e restituirli al mittente quando siano pericolosi o contrari alle leggi od ai buoni costumi.

L'onorevole ministro non mi ha dimostrato, perchè quel prefetto, così sollecito verso di lui, e non verso il suo ministro diretto, quello dell'Interno, abbia trasmesso a lui quel telegramma di cui trovò di dover permettere la trasmissione.

Quel prefetto ha commesso un vero atto di spionaggio, ed Ella, onorevole ministro, si è servita di una notizia pervenutale in questo modo, che non è ufficiale, ma illegale, indecente e vergognoso, per tentare di mandar per parecchi anni alla reclusione quel tenente che, secondo Lei, aveva osato, nientemeno, qualificar debolmente un atto della sua amministrazione!

Qual procuratore del Re oserebbe iniziare un processo sulla sola delazione di un sacerdote che tradisse vilmente il segreto confessionale?

Io faccio appello al gentiluomo e le chieggo: come si comporterebbe Ella verso quel servo



che, per farsi bello al suo cospetto, venisse a riferirle un discorso intimo tenuto fra due amici in una stanza nella quale avevano diritto di ritenersi sicuri e che quel zelante servo fosse riuscito ad udire origliando dalla toppa della serratura?

Sono certo che Ella, onorevole ministro, da perfetto gentiluomo, respingerebbe quel servo nel modo più sdegnoso, disprezzando l'inverecondo suo zelo.

Così avrebbe dovuto fare anche come ministro, ed a quel prefetto doveva dare una risposta sola; invece di affidare quel telegramma all'avvocato generale militare mettendo agli arresti il suo estensore, doveva deferire al suo collega dell'interno quel funzionario che in modo così sconveniente violava la legge in argomento tanto delicato e geloso.

L'onorevole ministro ha riconosciuto che nel fascicolo del processo era stato introdotto quel famoso documento, che egli giustamente ha chiamato *direttiva*, termine tecnico del Governo austriaco. (*Ilarità*). Ed era appunto la direttiva, per i magistrati inferiori i quali dovevano aver presente il volere dei superiori! Chiamandola *direttiva*, l'onorevole ministro non poteva meglio battezzarla!

Però dimenticò il più, onorevole ministro! Io ho avvertito che questa *direttiva* fu tenuta nascosta sempre ai difensori e fu introdotta di contrabbando all'ultima ora (*Segni di diniego del ministro*) nel processo. Sissignore! Vi è inoltre quella famosa postilla in margine, dove si dice che quella *direttiva* doveva essere messa in capo al processo da istruirsi!

Dal momento che ai difensori fu tenuta occulta, restava inteso che dovevano vederla soltanto i giudici in Camera di Consiglio.

Aggiungerò anzi un particolare non solo sulla testimonianza mia, ma anche su quella dell'avvocato fiscale di Venezia e di tutti coloro che hanno preso parte a quel processo. Non mi è avuto nemmeno quella facile furberia poichè « il diavolo insegna a fare la penola, ma non il coperchio » di cambiare la numerazione degli atti del fascicolo!

Quel fascicolo ha l'elenco numerativo e quella *direttiva*, messa in capo, non porta alcun numero, ed è susseguita dal documento numero uno, il che basta a dimostrare che fu messa all'ultima ora.

In quanto alla sostanza di questa *diret-*

*tiva* voi avete già sentito qual sorte di concetti giuridici vi si contengano.

Disse l'onorevole ministro che il Consiglio di disciplina non sarà divisionale; ma reggimentale; però egli ha soggiunto: non nego che possa diventare divisionale. La voce dunque giunta a me era fondata.

In quanto alla chiamata a Verona dei giudici del tribunale, che dichiararono il non luogo a procedimento, avete sentito la curiosa risposta del ministro; egli ha detto che ha convocato quei giudici, perchè l'articolo 538 del Codice penale militare, prescrive che, quando viene annullata una sentenza dal tribunale supremo, nell'interesse della legge di questo annullamento, dev'essere fatto annotamento nella sentenza di merito.

Ma per fare questo annotamento, onorevole ministro, che bisogno c'era di chiamare a Verona da vari paesi un generale, un tenente colonnello, un maggiore e due capitani? Bastava soltanto mandare alla cancelleria del tribunale militare di Venezia, dove resta custodita la sentenza (che i giudici non si portano in saccoccia) la copia della sentenza del Tribunale supremo. Che se si temeva che quei giudici ancora non avessero avuto notizia dell'annullamento, si poteva benissimo mandare loro una circolare, nella quale fosse riportata in copia la sentenza del tribunale di Roma.

Si poteva fare anche questa volta, come si è sempre fatto in casi consimili, dando la notizia col tramite della cancelleria.

Finalmente l'onorevole ministro ha detto: La circolare porta la data del 9 novembre. L'ho detto anch'io; ma, onorevole ministro, Ella sa che, per le nostre leggi, la data certa è determinata soltanto dall'Ufficio del registro. Ella sa inoltre che una circolare può essere diramata anche più tardi.

Onorevole ministro, Ella si è permesso nell'ultimo istante di scagliarmi la frecciata del Parto, dicendo che io son venuto qui a continuare la difesa di quel tenente.

Ebbene, sappia che se quel tenente fosse stato condannato o fosse ancora aperto il processo, io non mi sarei permesso di dire una parola in quest'Aula.

Quella sentenza d'inesistenza di reato è passata in cosa giudicata e quindi tutti devono rispettarla come verità. Tanto più Lei, onorevole ministro, deve rispettarla perchè emanata da un tribunale presieduto da un

generale e composto di ufficiali superiori e capitani, del cui operato Ella dovrebbe essere il più strenuo difensore.

Se il tribunale ha dichiarato non esistere alcun reato in quel telegramma, non aver avuto il suo estensore qualsiasi intenzione d'ingiuriare i suoi superiori, tale dichiarazione corrisponde a quell'intimo convincimento di illibate coscienze costituitosi dopo aver udito tutte le risultanze del processo, convinzione di coscienza, che nè a Lei, nè al tribunale supremo, nè ad altri è lecito sindacare, e tanto meno biasimare.

Io non sono venuto qui pertanto a continuare la difesa, che è un fatto compiuto. A Venezia feci il difensore; qui sono soltanto il deputato. e come tale ho non solo l'ufficio di concorrere alla formazione delle leggi, ma ho anche il dovere di vigilare perchè le leggi siano rispettate, altrimenti tornerrebbe inutile di compilarle.

Onorevole ministro: permetta che invece io le esponga un'intima convinzione della quale Ella non avrà ragione d'offendersi. Quando in una questione entra la propria persona, è istintivo, è umano che ci si metta della passione, pur senza avvedersene. Perciò vado persuaso che se quel telegramma, invece di riferirsi al ministro della guerra, si fosse riferito ad altra persona, anche ad un altro ministro, Ella avrebbe modificate le sue teorie e la cosa non avrebbe avuto quel corso che io ho dovuto deplorare! E ho finito. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Pelloux, ministro della guerra.** L'onorevole Cerutti ha chiuso il suo discorso con parole che mi mettono nel caso di non avere più nulla a dirgli a proposito di una frase da me pronunziata, e di cui egli si era lagnato.

Io dichiaro all'onorevole Cerutti che il mio primo movente era stato proprio quello di lasciar correre, e di agire disciplinarmente; ma pensai tosto che non potevo riunire il Consiglio di disciplina, perchè appunto comprendevo che mi si sarebbe detto che, in una questione disciplinare, io non potevo in qualsiasi modo valermi di un telegramma segnalatomi. Io ho interpellato chi credeva potesse illuminarmi in questa circostanza; e mi fu detto che, nell'interesse della disciplina, non si poteva transigere su di una cosa simile, che reato vi era, e che si doveva procedere. La mia persona

non c'entra per niente, c'entra il ministro della guerra, e solamente il ministro della guerra.

Bisogna tener conto, o signori, anche del momento in cui siamo!

Ogni giorno si viene qui a parlare del morale e del prestigio dell'esercito, della disciplina che è rilassata; e come volete che si possa portarvi rimedio, quando poi vengono manifestazioni come quella di cui si tratta?

Perchè l'onorevole Cerutti mi obbliga a dire qualche cosa di più, che non avrei detta. (*Segni d'attenzione.*)

Quel telegramma era noto a Pieve di Cadore prima che fosse spedito.

**Cerutti.** Chiedo di parlare.

**Pelloux, ministro della guerra.** L'ha detto Ella stesso al principio del suo discorso che gli ufficiali avevano consigliato l'articolo!

**Cerutti.** Nossignore! L'articolo, non il telegramma!

**Pelloux, ministro della guerra.** E che cosa ho detto io? Me ne appello a tutti coloro che hanno sentito. Ho detto questo, onorevole Cerutti: che alcuni ufficiali, avendo letto l'articolo dell'*Adriatico* e della *Stampa*, si sono rivolti al loro compagno, dicendo: « Voi dovrete... »

**Cerutti.** Non è così.

**Pelloux, ministro della guerra.** ... È proprio così!... Del resto, la questione che io, ministro della guerra, faccio, è una sola: se fosse permesso ad un ufficiale di telegrafare: il mio colonnello è imbecille, il mio generale si fa menare per il naso dal tale, (*Commenti*), il ministro della guerra fa cose che sono a disdoro dell'esercito!... ma dove si andrebbe a finire! Non è dunque una questione ordinaria; è una questione specialissima: si tratta di una grande e delicata istituzione come quella dell'esercito. E se incominciamo noi a permettere che si demolisca, pur troppo sarebbe presto fatto.

Ripeto perciò che io non potevo agire diversamente, tenuto conto in particolar modo del momento che attraversiamo.

L'onorevole Cerutti è ritornato sulla circolare del 6 novembre. Ripeto che quella circolare partì il giorno stesso in cui fu emanata non si dica dunque che è stata diramata con altri scopi, che assolutamente rinnego; d'altra parte, non poteva influire in alcun modo su di un Consiglio che non era nemmeno prevedibile.

L'onorevole Cerutti ha soggiunto poi: il ministro ha detto che il Consiglio sarà reggimentale, ma poi ha ammesso che potrà essere divisionale. Ora, io ho dato l'ordine che il Consiglio di disciplina sia reggimentale: ma posso esser sicuro che se per disgrazia avvenisse di non potere mettere insieme i membri del Consiglio dal 7° reggimento alpini, non si debba ricorrere ad un Consiglio divisionale? E allora mi si sarebbe potuto osservare: voi ci avevate assicurato che il Consiglio sarebbe stato reggimentale, e poi l'avete fatto divisionale, per i vostri scopi. Sicuro! certamente mi si direbbe questo. Ecco perchè ho voluto prevenire questa osservazione, per eccesso di precauzione, vedete, perchè so troppo bene che così sarebbe avvenuto.

L'onorevole Cerutti, poi, è ritornato su quell'annotazione in fine di un documento pel processo, di cui ha parlato, e che a me non risulta... (*Interruzione*).

Ecco ciò che dice il documento:

« Prego la S. V. di darmi ricevuta della presente, la quale deve far capo al processo da istruirsi e tenermi poi al corrente di ciò che avrà fatto. »

Non so se nelle mie parole vi sia stato qualche cosa che possa aver toccato la suscettibilità dell'onorevole Cerutti. Io ho voluto dire soltanto che egli entrava in argomenti troppo sottili per essere discussi in quest'Aula; argomenti che, a mio avviso, si trattano meglio in altra sede; ma non ho inteso dire che egli seguitasse qui a fare la difesa del suo cliente; ho detto che trattava il soggetto cogli stessi argomenti.

L'onorevole Cerutti ha detto altresì che se l'ufficiale di cui si tratta fosse stato condannato, egli non sarebbe venuto qui a parlare; e che ne ha parlato perchè è stato assolto.

Ora anche qui mi pare che si voglia fare un giuoco di parole, perchè se egli è stato assoluto dal tribunale speciale, e se il fatto che l'avvocato fiscale militare non ha ricorso in nullità, ha permesso che egli non venisse condannato (del che io mi rallegro), è pur vero che se l'avvocato fiscale militare di Venezia avesse ricorso in nullità, il tribunale supremo avrebbe pur sempre cassato la sentenza, e l'imputato sarebbe stato colpito.

Imbriani. Ma i convincimenti sono insindacabili!

Pelloux, ministro della guerra. Ella non conosce bene la questione.

Imbriani. La conosco, la conosco.

Pelloux, ministro della guerra. Il tribunale supremo ha stabilito che vi fu reato. Del resto, non voglio tediare più a lungo la Camera.

Io, ripeto, ho creduto, nella mia posizione di ministro della guerra, di non lasciar passare un fatto simile, così esiziale per la disciplina, e in un momento in cui da tanti della disciplina si parla esortando a tenerla alta, mentre poi la si scalza. In caso simile rifarei lo stesso.

E se queste idee che ho esposto, non piacciono alla Camera, io sarò lietissimo di tornare al mio posto nell'esercito. (*Commenti in vario senso*).

Presidente. Con questo l'interpellanza Cerutti è esaurita.

Imbriani. Fanno le interpellanze e poi non presentano una mozione! (*Si ride*).

### Presentazione di una relazione.

Presidente. L'onorevole Vagliasindi ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Vagliasindi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge: Istituzione di un Corpo di guardie campestri in Sicilia.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti all'Impero Austro-Ungarico e alle Province Venete e di Mantova.

Assegno annuo a favore del Principe Ereditario.

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cav. Leopoldo Pasquali, morto in servizio.

Si faccia la chiama.

Ricci, segretario, fa la chiama

**Ceriana-Mayneri.** Domando di parlare per un appello al regolamento.

**Presidente.** Siamo in votazione; non posso darle facoltà di parlare.

*Prendono parte alla votazione:*

Aguglia — Ambrosoli — Anselmi — Anzani — Arcoleo — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Badini-Confalonieri — Balenzano — Baragiola — Barracco — Barzilai — Beltrami — Benedini — Bertolini — Bettolo — Biancheri — Biscaretti — Bombrini — Bonacci — Bonacossa — Bonajuto — Bonardi — Bonin — Borgatta — Boselli — Bovio — Branca — Brena — Brin — Buttini.

Cadolini — Caetani Onorato — Calleri — Calvanese — Cambray-Digny — Campi — Canegallo — Cantalamessa — Canzi — Cao-Pinna — Capaldo — Capozzi — Cappelli — Carezzi — Carmine — Casale — Casalini — Casana — Castoldi — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerutti — Chiappero — Chiapusso — Chiaradia — Cirmeni — Cocco-Ortu — Colajanni Napoleone — Colleoni — Colombo Giuseppe — Colombo-Quattrofatti — Colonna — Colosimo — Colpi — Comandù — Conti — Costa Andrea — Cottafavi — Cremonesi — Crispi — Cucchi.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo Giancarlo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Felice-Giuffrida — De Gaglia — Del Balzo — Della Rocca — De Marinis — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Frasso-Dentice — D'Ippolito — Di Lenna — Diligenti — Di Lorenzo — Di Rudini — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — Donati.

Elia.

Facheris — Falconi — Farinet — Fasce — Fazi — Ferracciù — Ferrero di Cambiano — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fisogni — Flaùti — Fortis — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Frascara — Freschi — Frola — Fulci Nicolò — Fusco Ludovico.

Galimberti — Galletti — Galli Roberto — Gallini — Gallo Niccolò — Garlanda — Gavazzi — Gemma — Ghigi — Giaccone — Giampietro — Giolitti — Gioppi — Gior-

dano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Grandi — Gualerzi.

Imbriani-Poerio.

Lausetti — Lazzaro — Leali — Lochis — Lojodice — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Manfredi — Marazio Annibale — Marcora — Marescalchi Alfonso — Marsengo-Bastia — Marzotto — Masci — Mazza — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Medici — Mel — Melli — Menafoglio — Menotti — Mercanti — Mestica — Merello — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Mirto-Seggio — Montagna — Morandi — Morelli-Gualtierotti — Moscioni — Mussi.

Nasi — Nocito.

Omodei — Ottavi.

Paganini — Palamenghi-Crispi — Panattoni — Pandolfi — Pantano — Papa — Papadopoli — Parpaglia — Pastore — Picardi — Piccolo-Cupani — Pipitone — Piovene — Placido — Poggi — Poli — Pozzi — Priario — Prihetti.

Radice — Randaccio — Rava — Ricci Paolo — Riola — Rizzetti — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rubini — Ruffo — Russitano.

Sacchetti — Salandra — Salaris — Sanguinetti — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Scalini — Schiratti — Scotti — Serena — Siliprandi — Silvestri — Soggi — Sola — Sonnino-Sidney — Sormani — Spirito Beniamino — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tecchio — Terasona — Tiepolo — Tinozzi — Tittoni — Toaldi — Tondi — Torielli — Torraca — Tozzi — Turbiglio Giorgio.

Valle Gregorio — Valli Eugenio — Verzillo — Vienna — Visocchi — Vollaro-De Lieto.

Weil-Weiss.

Zainy.

*Sono in congedo:*

Brunetti Gaetano.

Capoduro — Cappelleri — Civelli.

De Blasio Vincenzo — De Leo.

Fani.

Gianolio — Gianturco — Guicciardini.

Lorenzini.

Morpurgo.  
Pace — Penna — Pottino.  
Ricci Vincenzo — Rosano.  
Sanvitale — Sciacca della Scala.  
Torrighiani.

*Sono ammalati:*

Capilupi.  
Molmenti.  
Pignatelli — Pinchia.  
Sani Severino — Siccardi.  
Trompeo.  
Ungaro.  
Zabeo.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Borsarelli.  
Ferrucci.  
Marinelli.  
Peroni — Pompilj.  
Rossi Milano.

### Seguita la discussione del disegno di legge relativo all'imposta fondiaria.

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte e si proseguirà nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazione alla legge 1° marzo 1886 per il riordinamento dell'imposta fondiaria.

Come la Camera ricorda, fu chiusa ieri la discussione generale.

Si procederà ora alla discussione dell'articolo primo, separandola numero per numero in riferimento agli articoli della legge 1° marzo 1886 che sono riformati con questa legge.

« Art. 1. Agli articoli 5, 6, 7, 26, 28, 29, 41, 46, 47 e 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria sono sostituiti i seguenti:

« Art. 5. La delimitazione del territorio comunale e delle proprietà comprese nei singoli Comuni sarà eseguita per cura dell'Amministrazione del catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autentica dal sindaco; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso della operazione.

« Le controversie che insorgessero rispetto

alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolte dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

« I terreni contestati saranno intanto compresi nel Comune, al quale di fatto appartengono. »

Intorno a questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Menafoglio.

**Menafoglio.** Onorevoli colleghi! Credo che la Camera sia oramai satura dei discorsi circa al catasto, e alla perequazione fondiaria: mi limiterò quindi a dire poche parole per giustificare l'emendamento che ho presentato in unione a parecchi miei colleghi.

Premetto che non è certo con entusiasmo che voterò questa legge la quale ritarda e diminuisce sensibilmente i beneficî che eravamo in diritto di attenderci dall'applicazione integrale della legge del 1886.

L'accetto come un minor male, per amore di concordia, e perchè vedo in essa apertamente riaffermato il sano concetto di perequare in tutto il Regno l'imposta fondiaria.

Domando però che sia colmata una grave lacuna che con molta sorpresa ho riscontrato esistere nella elaborata relazione dell'onorevole Di Broglio.

Nel disegno di legge che ci sta dinanzi, non è detto quando dovranno essere ultimati i lavori catastali nel compartimento Modenese e quando dovrà applicarsi l'aliquota dell'8 per cento.

Domando per tanto che venga precisata tale data.

Non tedierò la Camera col ricordarle la storia lunga, dolorosa, della formazione del catasto nell'ex ducato di Modena.

Mi limito a rammentarle che nel 1864 quando si procedè al conguaglio dell'imposta fondiaria, fu commesso un grave errore a danno di tali Province addossando loro un contingente d'imposta superiore di annue lire 250 mila circa al dovuto.

Le lagnanze delle Province danneggiate trovarono un'eco alla Camera la quale nel 1868 approvò un ordine del giorno invitante il Governo a studiare la questione ed a proporre gli opportuni rimedi.

I ministri delle finanze che si succedettero dal 1868 in poi, confortati dal parere di un

autorevole Commissione che aveva riconosciuto sussistere il lamentato errore, presentarono al Parlamento varie proposte per porvi riparo. Ma disgraziatamente nessuno di quei progetti potè diventare legge, sebbene vi si affaticassero attorno uomini quali il Sella ed il Minghetti per tacere di altri.

Fu solo nel 1880 che i ministri Depretis e Magliani riuscirono a fare approvare dal Parlamento la legge del 4 gennaio 1880 che decretava per il Compartimento Modenese la formazione di un catasto a base di misura e di stima, e concedeva uno sgravio provvisorio di lire 176,400.49 invece delle lire 250 mila che sarebbero state dovute.

Tale somma venne ripartita a favore dei terreni del piano e del colle delle provincie di Modena e Reggio, fermo restando il contingente della provincia di Massa.

Le spese del nuovo catasto dovevano essere sostenute dal Governo ed in buona parte anche dalle Provincie e dai Comuni del Compartimento.

I lavori furono iniziati, ed era già inoltrata l'opera di aggiornamento delle vecchie mappe catastali quando fu decretata dal Parlamento la provvida legge del 1º marzo 1886 per la perequazione fondiaria in tutto il Regno.

In questa legge è detto all'articolo 54 che: compiuti i lavori del catasto nel Compartimento Modenese, sarà applicata alle Provincie che lo compongono l'aliquota del 7 per cento. È detto pure che: per le spese sostenute finora dalle Provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno, ma non verrà loro richiesta alcuna ulteriore anticipazione pel *sollecito* suo compimento.

Da quanto ho avuto l'onore di esporre alla Camera, risulta evidente la volontà del Parlamento di fare prontamente cessare con la formazione del nuovo catasto nel Compartimento Modenese tanto le sperequazioni riscontrate esistenti fra Comuni e Comuni dello stesso Compartimento, quanto l'ingiustizia di esigere un contingente d'imposta superiore di molte migliaia di lire al dovuto.

Purtroppo tali benevole disposizioni del Parlamento trovarono un ostacolo nella lentezza con la quale il Governo condusse i lavori catastali in dette Provincie, lavori che non sono ancora compiuti sebbene siano stati iniziati parecchi anni prima che in qualsiasi altra parte del Regno.

È quindi evidente la necessità che la Camera stabilisca l'epoca nella quale dovrà applicarsi l'aliquota dell'otto per cento e noi vi preghiamo di fissarla non oltre il 1900.

In tale anno saranno certamente compiute tutte le operazioni catastali nelle provincie di Reggio e di Modena e lo potranno essere anche nella provincia di Massa quando il Governo lo voglia fermamente.

Ad ogni modo, fermo restando che nelle provincie di Reggio e di Modena l'aliquota dell'8 per cento debba applicarsi appena ultimati i lavori, cioè nel 1900, potrebbe concedersi un termine più lungo alla provincia di Massa, che pare non abbia molta fretta di avere il nuovo catasto.

Noti la Camera, ed ho finito, che l'applicazione dell'otto per cento nel Compartimento modenese non arrecherà una perdita sensibile alle finanze dello Stato, tenendo conto dei terreni ora non censiti che verranno assoggettati all'imposta fondiaria.

Prego la Camera di volere approvare il nostro emendamento, al quale mi lusingo non sarà per venire meno l'appoggio della onorevole Commissione.

Spero che l'onorevole ministro Branca, ai cui sentimenti di equità rendo omaggio, vorrà comprendere la necessità di dare pronta soddisfazione alle legittime aspettative di nobili Provincie.

Non è solamente a difesa di onesti interessi locali che mi sono indotto a parlare, ma per un'alta questione di moralità e di giustizia intorno alla quale confido di non avere invano richiamata l'attenzione del Governo e del Parlamento (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo-Quattrofrati.

**Colombo Quattrofrati.** Io parlerò mezzo minuto per proporre una modificazione all'aggiunta svolta dall'onorevole Menafoglio e che, spero, sarà accettata dal Ministero e dalla Commissione.

Io credo che nella legge debba essere determinata l'epoca in cui deve andare in vigore la nuova aliquota del compartimento modenese; e in questo non ci può esser dubbio, perchè tutti siamo d'accordo. Resta soltanto a determinarsi quale debba essere questa data.

Ora noi abbiamo questa condizione di fatto: che nelle provincie di Modena e di Reggio i lavori sono molto avanzati, e pos-

sono essere compiuti in modo che l'aliquota potrà essere applicata col primo gennaio del 1900. Almeno, questa è la mia convinzione: e credo che anche la Commissione e l'onorevole ministro non avranno osservazioni in contrario.

A me pare che non ci possa essere alcuna difficoltà a separare la questione di Modena e di Reggio da quella di Massa: ed a stabilire l'epoca del primo gennaio 1900 per Modena e Reggio, ed un'altra epoca un po' più lontana per Massa. Facendo questo, la finanza non può avere alcun danno, o almeno ne avrà uno lievissimo; perchè, come credo sia il convincimento della Commissione e del ministro, lo sgravio che in complesso avranno le due Province suddette sarà minimo. L'interesse nostro, più che nello sgravio complessivo, sta nel porre riparo alla sperequazione interna ed alle ineguaglianze che si riscontrano fra contribuente e contribuente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Di Broglio, relatore.** Dirò rapidissimamente le ragioni per le quali, nella tabella A annessa alla legge, non è stata determinata, per le Province del Compartimento modenese, l'epoca precisa nella quale si deve attuare il nuovo catasto ed applicare l'aliquota nuova. Questa è una conseguenza della situazione analoga che riscontrasi nella legge del 1886. Questa, per le Province a catasto accelerato le quali anticiparono la metà della spesa aveva stabilito che l'attivazione del nuovo estimo dovesse aver luogo sette anni dopo la domanda. Invece per le Province modenesi, dove le spese sono sostenute dall'amministrazione governativa, questa facilitazione non era stata contemplata e si rimandò l'applicazione della nuova aliquota al termine dei lavori. Però, data la situazione nuova, dati i ritardi che sono sopravvenuti per la presentazione del disegno di legge di cui discutiamo, la Commissione non ha nulla da opporre alla domanda, che le sembra equa, e i rappresentanti di quel compartimento.

Questo in via di massima. In quanto poi a precisare l'epoca fissa nella quale, nelle singole Province, si possa applicare la nuova aliquota, la risposta non può darla la Commissione, ma deve darla il ministro, come ha fatto per le altre Province a catasto accelerato, poichè esso solo è in grado di conoscere lo stato dei lavori, e l'epoca nella quale

è permesso di sperare che sia finito il nuovo catasto nelle Province del compartimento.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Branca, ministro delle finanze.** Io non posso consentire a stabilire l'epoca al 1900, come propongono l'onorevole Menafoglio e l'onorevole Colombo-Quattrofati, perchè le Province che cominciano prima, cominciano proprio in quell'epoca, e sono quelle le cui tariffe sono già pubblicate. Però, per mostrarmi discendente, potrei consentire che, per Modena e Reggio, si stabilisse la data del 1902, rimandando la provincia di Massa al 1904; poichè lo stato dei lavori non permette di applicare a Modena e Reggio l'aliquota prima del 1902.

**Presidente.** L'onorevole Menafoglio ha facoltà di parlare.

**Menafoglio.** Non sono così ingenuo da insistere in un emendamento che, non accettato dal ministro, sarebbe certamente respinto dalla Commissione e dalla Camera. Quindi mi dichiaro pago della risposta del ministro, e mi rassegno alla data del 1902 da lui indicata, invece di quella del 1900 che avevamo domandato.

E d'accordo, spero, coi miei colleghi, ritiro la proposta.

**Colombo-Quattrofati.** No, no. Domando di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Colombo-Quattrofati ha facoltà di parlare.

**Colombo-Quattrofati.** Accettiamo la proposta del ministro; ma manteniamo l'emendamento con la correzione che nelle provincie di Modena e Reggio vada in vigore nel 1902.

**Branca, ministro delle finanze.** Va benissimo.

**Presidente.** Ma non c'è questo emendamento.

**Colombo-Quattrofati.** È stampato.

**Presidente.** Io la prego di prestare attenzione.

Si è detto che si discutono, articolo per articolo, quelli riformati della legge vecchia.

L'onorevole Colombo-Quattrofati ha presentato un emendamento all'articolo 47 della vecchia legge, ed egli potrà fare le sue proposte quando verrà in discussione l'articolo 47 medesimo. Ora invece siamo all'articolo quinto della vecchia legge.

Non essendovi proposte, pongo a partito l'articolo cinque. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 6. La determinazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle amministrazioni municipali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli Comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori. Col regolamento di cui all'articolo 2 si stabiliranno le norme opportune per dette operazioni.

« I termini saranno riferiti in mappa.

« L'omissione della terminazione non ritarderà le altre operazioni catastali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dal Verme.

**Dal Verme.** Quantunque io creda che con questo disegno di legge si sarebbe potuta migliorare molto di più la legge del 1886, debbo però con soddisfazione dire che qualche cosa, anche nel campo tecnico, si è fatto. Cito in proposito la disposizione con cui si sono esonerati i Comuni dalla compilazione dei verbali di delimitazione. Io ricordo che, cinque anni or sono, proposi in quest'Aula di non obbligare i Comuni a compilare quei verbali che erano inutili e sarebbero riusciti eccessivamente gravosi.

L'onorevole Colombo, allora ministro delle finanze, mi rispose che questi verbali erano invece utili, e non tanto costosi come io diceva; ma promise di studiare la cosa. Le vicende parlamentari fecero cadere il ministro, ed i suoi successori non fecero alcuno studio ulteriore della questione.

Ho quindi visto con soddisfazione che, non so se per iniziativa del ministro o per quella della Commissione o del relatore, si è fatto ciò che io aveva proposto cinque anni or sono. E chiunque sia che ha preso l'iniziativa, glie ne do lode.

Se ho preso a parlare su questo articolo, è solamente per pregare l'onorevole ministro di volermi dire se intende, come io spero, che questa provvida disposizione sia applicata, subito dopo la promulgazione della legge, anche alle Provincie a catasto accelerato. Perchè vi sono Comuni, specialmente in montagna, che hanno da poco cominciato queste operazioni, altri nei quali le medesime non sono molto inoltrate.

Ora se questa disposizione è realmente provvida e sollevierà da molti gravami le Provincie a catasto non accelerato, è giusto che ne abbiano vantaggio anche le Provincie a catasto accelerato, nelle quali non sia ancora compiuta la compilazione dei verbali di delimitazione. Comprendo che i Comuni

che stanno per finire i lavori, li finiscano come li hanno cominciati; ma quelli che li hanno appena incominciati e che dovrebbero spendere una somma ingente per condurli a termine, mi pare che dovrebbero essere messi in grado di fruire di questi vantaggi, ed essere così compensati delle molte spese che hanno sostenuto.

**Presidente.** Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Branca, ministro delle finanze.** Non ho alcuna difficoltà a dichiarare che, appena promulgata la legge, dove sarà possibile di applicare le nuove norme sulla delimitazione saranno applicate. Dico dove sarà possibile, perchè dove i verbali sono già iniziati e le operazioni sono in corso, non si potrebbe mutare sistema.

Quindi non soltanto per quei Comuni dove i verbali non siano iniziati, ma anche per le singole operazioni non cominciate la legge sarà certamente applicata.

**Dal Verme.** Ringrazio l'onorevole ministro della risposta che mi ha dato; ma intendevo appunto parlare di quei Comuni che avessero già iniziati i lavori, ma poco inoltrati.

**Branca, ministro delle finanze.** Anche per quelli.

**Dal Verme.** Si tratta di una compilazione costosissima, che nei Comuni di montagna, con molti appezzamenti, non si poteva fare nè in un anno nè in due. Alcuni l'hanno cominciata soltanto l'anno scorso; quindi è inutile che abbiano a continuarla, sostenendo spese per un lavoro che oggi dallo stesso ministro è dichiarato inutile.

Citerò un fatto solo di un Comune nel Circondario di Bobbio, il quale a quest'ora ha già fatto quarantaduemila verbali ed ha appena delimitato poco più della metà del territorio; quindi si può calcolare che, se si continua, dovrà fare settantamila verbali; e siccome sono in doppia copia, saranno cento e quarantamila: una vera montagna di carta che non servirà poi assolutamente a niente, come ha fatto comprendere nella sua elaborata relazione l'onorevole Di Broglio.

**Branca, ministro delle finanze.** Ho già dichiarato all'onorevole Dal Verme che dovunque sarà possibile, quelle norme saranno applicate.

**Dal Verme.** La ringrazio.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).



« Art. 7. Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll' intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll' intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

« L' assenza però dei rappresentanti dei Comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

« I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento, e con riserva di ogni diritto.

« I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al demanio dello Stato.

« Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificaione. »

A quest' articolo l'onorevole Dal Verme propone di aggiungere dopo il 3° comma :

« Allorquando non risulti chiaramente chi sia il possessore di fatto, l'intestazione avrà luogo ai contendenti congiuntamente, con annotazione di contestazione. »

L'onorevole Dal Verme ha facoltà di parlare.

**Dal Verme.** Ho proposto quest'aggiunta per un caso che si verifica molte volte nei terreni montuosi: che cioè il possessore di fatto non è conosciuto, perchè il terreno pel quale avvvi la contestazione, non è coltivato, ma incolto o pascolivo. In questo caso i due contendenti sono ambedue possessori di fatto, perchè esercitano ambedue il pascolo.

Il catasto belga (non l'ho inventata io questa aggiunta, perchè non mi credo competente in materia) dice precisamente così:

« Se non vi sono limiti apparenti, il geometra fa una sola particella di tutta la proprietà in contestazione; scrive però tanti numeri quanti sono i proprietari col loro nome, salvo a dividere la proprietà in seguito al giudizio sulla contestazione. »

Questo per la sostanza. La forma, poi, l'ho presa testualmente dal testo della Commissione parlamentare che esaminò il disegno di legge dell'onorevole Luzzati; Commissione, nella quale erano intervenuti due delegati del Ministero delle finanze, un egregio tecnico, ed un distinto legale. La Commissione tenne

molte adunanze per studiare il progetto dell'onorevole Luzzati, e mi ricordo che in questa questione si rimase tutti d'accordo, compresi i delegati del Ministero delle finanze.

Vorrei quindi pregare l'onorevole ministro di accettare l'aggiunta all'articolo per togliere una difficoltà, e per chiarire una situazione che non si saprebbe altrimenti come chiarire.

**Presidente.** L'onorevole Visocchi ha presentato la seguente aggiunta:

« Il Governo potrà infine determinare che le stime catastali sieno determinate sopra anni più prossimi, dei quali i ricolti, i prezzi delle derrate e lo stato dei terreni sieno noti meglio che negli anni indicati all'articolo 14 della legge 1° marzo 1886. »

L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare.

**Visocchi.** Io comincio come comincio l'onorevole Menafoglio, vale a dire, non dirò che voto con entusiasmo questo disegno di legge.

In verità, quando si metteva mano ad alcune riforme alla legge del 1° marzo 1886, certo io avrei desiderato che essa fosse migliorata d'assai, e non condotta innanzi al Parlamento nella forma con cui ci è menata oggi. Nondimeno io non lascio di cercare che la nuova legge che discutiamo ora, nelle sue applicazioni venga meno dannosa che sia possibile a tre quarti d'Italia che debbono ancora avere i lavori del loro catasto.

A me pare che una delle prime modificazioni a farsi sia quella che riguarda i dati che debbonsi prendere a base delle tariffe e della estimazione del reddito. E per essere più chiaro mi bisogna di richiamare alla memoria della Camera il concetto dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1886, nel quale è detto che la valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media del triennio di minimo prezzo compreso nel dodicennio 1874-1885.

Ora, o signori, questa disposizione poteva essere accettabile in quel tempo in cui si pensava che fra un decennio il catasto sarebbe già formato. Ma noi abbiamo veduto che in questo primo decennio non si è formato il catasto nemmeno di un quarto d'Italia e quindi abbiamo ragione di credere che a farlo per gli altri tre quarti bisogneranno altri trent'anni.

Ora, io domando, fra altri venti o trenta anni che cosa vi potrà essere di noto e di sicuro intorno alle notizie del minimo prezzo dei tre anni compresi nel dodicennio 1874-85?

Vi saranno dei Comuni e dei mercati importanti i quali serberanno le loro statistiche dei prezzi di quel tempo, ma vi sono moltissimi Comuni nei quali questi prezzi e queste statistiche non si serbano e queste notizie non si hanno.

Ed allora sopra quali basi si stabiliranno gli estimi dei terreni di quelle Provincie?

Inoltre nell'articolo 12 della medesima legge del 1886 è detto che i terreni saranno rilevati nello stato di coltura e di destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento ma non si avrà riguardo a quei miglioramenti che il proprietario dimostrasse di aver fatti posteriormente al 1° gennaio 1886.

Ora io domando, fra altri vent'anni quale sarà il proprietario il quale potrà dimostrare che i miglioramenti che ha fatti sono stati fatti avanti, o dopo del 1° gennaio 1886?

Io credo che ciò sia quasi impossibile.

Inoltre il citato articolo 14 dice che si dovranno detrarre le spese di produzione, di difesa, di bonifica, di amministrazione del fondo, di infortuni, ecc.

Ed io domando ancora: come si farà a raccogliere tutte queste notizie in una data così lontana?

Ecco la ragione per cui io mi sono indotto a proporre un'aggiunta all'articolo 7, la cui sostanza è quella di dare al Governo la facoltà di determinare una data più prossima di quella stabilita dalla legge del 1886, che serva di base a queste valutazioni.

Comprendo che sorgeranno delle difficoltà contro questa proposta. Mi si dirà per esempio: come volete dare al Governo una facoltà così ampia in materia tanto importante?

Io rispondo che certamente, se mi fossi trovato nella Commissione, avrei promosso in essa uno studio, in base al quale essa stessa avrebbe potuto proporre alla Camera la determinazione di questa data più prossima. Ma non essendosi ciò fatto, al momento attuale, io credo non sarebbe possibile alla Camera di venire alla determinazione precisa dell'anno. Ma d'altra parte il Governo non ha certamente interesse alcuno a stabilire un anno piuttosto che un altro, un anno più o meno utile; e quindi io non vedrei alcun pericolo neanche a lasciare ad esso Governo quella determinazione.

Ma un'altra obiezione forse si farà, dicendo: le 18 Provincie che, avendo già compiuto il lavoro catastale, hanno già il loro

estimo rilevato sugli anni designati dalla legge del 1886, come pareggeranno poi colle altre Provincie che faranno l'estimo su altre basi? Non mi pare invero difficile la risposta anche a questa obiezione, perchè se gli altri estimi fossero fatti secondo le regole e norme che io invoco, facilmente si potrebbe trovare una percentuale delle differenze fra le prime Provincie e le altre irrisolto. Ebbene con quella percentuale si potranno proporzionare i due estimi diversi.

D'altronde, o signori, io non domando che maggior luce negli estimi e di basarli su notizie veramente assodate e certe, non su notizie ormai storiche e direi quasi archeologiche come quelle del dodicennio 1874-1885.

Ora le notizie, le statistiche che abbiamo dei mercati e dei prezzi e sulla quantità dei raccolti ci mettono in condizione di porre molto meglio le basi dell'estimo. Lo stesso onorevole relatore, volendo fare delle dimostrazioni del diverso grado con cui si paga l'imposta fondiaria nelle diverse Provincie, è andato a ricercare delle statistiche. Ma egli ha portato dinanzi a noi le statistiche del 1890, e se ne avesse trovate di più antiche ci avrebbe portato quelle. Ora non vi è dubbio che le nostre statistiche vanno facendosi sempre più perfette, quindi il volersi servire di quelle vecchie, anzichè delle recenti non mi pare che possa condurre a buoni risultati per le stime da farsi pel nuovo catasto.

Così noterò che la Commissione ha avuto cura di introdurre alcuni miglioramenti nella legge nuova, come quelli contenuti nell'articolo 7, che sono la diminuzione del dispendio dei Comuni e delle Provincie, e la possibilità del Governo di servirsi del cottimo nei rilevamenti delle mappe. Mi pare pur che abbia dato alla Commissione centrale alcune facoltà che nella legge del 1886 non aveva. Infatti la Commissione centrale dalla legge del 1886 non aveva facoltà d'imporre una tariffa diversa da quella imposta dalle Commissioni provinciali; diguisachè avveniva che se le Commissioni provinciali adottavano un estimo, o prezzi troppo alti o troppo bassi, la Commissione centrale faceva bene delle osservazioni sugli inconvenienti che da tale irregolarità derivavano, ma non aveva facoltà di correggerli, doveva domandare la correzione alle Commissioni provinciali, se queste si ricusavano, le cose rimanevano allo stesso stato d'irregolarità.

Ora mi pare che la nuova legge provveda a questo, ed io me ne rallegro.

Ma, secondo me, si sarebbe dovuto fare anche qualche altra cosa. Notate, o signori, come procedono queste operazioni catastali. Dapprima vanno i periti e fanno il rilevamento delle mappe; poi le Giunte tecniche dispongono la qualificazione e la classificazione dei terreni e le tariffe di estimo. Bisogna dopo, che gli stessi periti catastali ritornino di nuovo sopra i terreni ed applichino a ciascuna particella quella classificazione che le Giunte tecniche hanno preparato. E così, per questi lavori da me accennati e per la pubblicazione di essi e pel tempo necessario ai reclami e via discorrendo, trascorrono mesi ed anni, e così si spiega il lunghissimo tempo e l'enorme spesa finora occorsa nella formazione del catasto in quelle Province, ove fu presto incominciato.

Ora la Commissione avrebbe dovuto trovare modo di facilitare ed abbreviare questi lavori, ed a me pare che non sarebbe stato difficile all'ultimo paragrafo, in cui si dà al Governo la facoltà di potersi servire del cotimo per i lavori di rilevamento, aggiungere questo: che potrà eziandio far precedere i lavori di classificazione e di classazione in modo che i periti potranno nel rilevamento delle mappe fare anche l'applicazione della qualità e classe. E questo fu un miglioramento suggerito anche dall'onorevole Colombo con una competenza molto maggiore della mia. Ed io sarei ben lieto se la Commissione volesse accettare anche quest'altra proposta, facendola sua secondo richiede il regolamento, ed in tal modo avremo nella nuova legge la possibilità di fare grandi abbreviazioni e miglioramenti nella esecuzione dei lavori che sono ancora a compiersi.

Raccomando dunque l'aggiunta all'articolo 7 all'onorevole ministro ed alla Commissione, sperando che vorranno accettarla. Che mi renderà meno restio e meno contrario a votare questa legge, e credo che contribuirà a rendere meno contrari anche molti altri colleghi della Camera.

**Presidente dichiara chiusa la votazione segreta.**

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(I segretari numerano i voti).*

**Osservazioni del deputato Ceriana-Mayneri sull'ordine del giorno.**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti Adolfo.

**Sanguinetti.** Cedo la facoltà di parlare all'onorevole Ceriana-Mayneri.

**Presidente.** L'onorevole Ceriana-Mayneri ha facoltà di parlare.

**Ceriana-Mayneri.** Stamane chi presiedeva, l'onorevole Bonacci, nel chiudere la seduta dichiarava che i due disegni di legge approvati stamattina per alzata e seduta sarebbero stati poi votati a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Presidente.** Onorevole Ceriana-Mayneri, ne parleremo più tardi.

Le ho dato facoltà di parlare sull'articolo ed Ella parla delle votazioni. *(Si ride).*

**Ceriana-Mayneri.** Avevo domandato di parlare; dovevo pur dirne la ragione.

**Presidente.** Ho già dichiarato che un'altra votazione si sarebbe fatta più tardi su quei disegni di legge che sono stati discussi questa mattina; ma bisogna dar tempo al tempo.

Lasci ora che si proceda alla numerazione dei voti delle votazioni già fatte. Quando sarà il momento procederemo alle altre votazioni.

**Ceriana-Mayneri.** Prendo atto di quanto Ella ha detto e mi dichiaro soddisfatto.

**Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria.**

**Presidente.** L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**Di Broglio, relatore.** L'onorevole Dal Verme evidentemente è stato mosso a presentare quest'aggiunta al terzo capoverso dell'articolo 7, perchè, nel pensiero suo, la disposizione della legge del 1886, relativa alla intestazione in mappa dei beni, il cui possesso è contestato, non gli sembra abbastanza chiara.

A dir vero alla Commissione tale dubbio non è venuto, in quanto che pare invece a noi che la dizione della legge sia chiara e sufficiente. Difatti, o si tratta di possesso esercitato ed allora la legge stabilisce che coloro i quali esercitano questo possesso siano iscritti provvisoriamente siano uno o più; o il possesso non è esercitato, ed allora per vedere

se vi sia contestazione sul possesso, non pare alla Commissione che la persona più competente possa essere il geometra o l'ingegnere che eseguisce il rilevamento.

Ad ogni modo credo che con apposite dichiarazioni nel regolamento che sarà compilato per l'esecuzione di questa legge, e soprattutto studiando maturamente l'aggiunta anche per renderla meno soggetta a censure nei riguardi giuridici, si potrà appagare il desiderio dell'onorevole Dal Verme.

Quindi raccomando all'onorevole ministro delle finanze di fare studiare l'aggiunta proposta dall'onorevole Dal Verme quando si compilerà il regolamento per la esecuzione della legge e di tenerne poi nota nel progetto pel catasto probatorio che la Camera ha invitato il Governo a presentare con la massima sollecitudine.

L'onorevole Visocchi fa due domande. Egli vorrebbe che invece di servirsi per la formazione delle tariffe della media dei tre anni di minimo prezzo del dodicennio previsto dalla legge, il Governo potesse scegliere fra gli anni più prossimi alle operazioni, di mano in mano che si andranno eseguendo, ritenendo che si possa per tal modo ottenere maggior garanzia di verità per i prezzi dei prodotti.

Questa domanda la Commissione è dolente di non poter accettare. La ragione fu già accennata dallo stesso onorevole Visocchi svolgendo la sua proposta. Con tale sistema si renderebbe necessario rifare tutto il lavoro di stima già fatto nelle diciotto Provincie che hanno chiesto l'acceleramento; e si correrebbe l'alea troppo pericolosa di avere continue e sensibili diversità nei prezzi dei raccolti. Infatti per alcune Provincie la scelta dei tre anni potrebbe venir fatta dal Governo in un periodo di tre o quattro anni, in altre entro un periodo di dieci o dodici, ed in altre entro un periodo ancor più lontano. Data la facoltà al Governo di far la scelta in questo modo, esso potrebbe scegliere per ogni Provincia il tempo che meglio gli piacesse, e così la media dei prezzi per la stima sarebbe lasciata interamente al beneplacito del Governo stesso. È inutile spendere parole per dimostrare come in tal guisa le tariffe avrebbero una base diversa, e quanto inopportuno sia adunque un tale procedimento.

L'onorevole Visocchi chiede pure che lo stato dei terreni possa essere rilevato rife-

rendolo ad un tempo diverso da quello stabilito dalla legge, vale a dire, non già riferendosi al 1° gennaio 1886, ma considerando lo stato di fatto al momento che si rilevano.

Da parte di un deputato questa proposta mi ha meravigliato assai. Capisco che il più fiscale dei ministri delle finanze presenti una tale proposta, ma che sia fatta da un deputato, assolutamente non l'intendo. La disposizione del 1886 è la più benefica per coloro che dovranno essere censiti in epoca lontana e per coloro che eseguiranno miglioni e fondi, perchè tutti i capitali spesi nel migliorare i terreni, nelle piantagioni, nelle bonifiche, tutto questo deve essere esente da imposte. Accogliendo la proposta Visocchi succederebbe del nuovo catasto quello che ne dicono gli oppositori, quello che è successo per il catasto francese.

In questo si procedette col sistema preferito dall'onorevole Visocchi, e appunto per tale ragione bisognò rivederlo appena finito.

Dice l'onorevole Visocchi: come volete sapere se ho introdotto miglioni nei miei fondi?

Ma mio Dio! I possessori abbiano un po' d'intelligenza, un po' di diligenza per i loro interessi, e prima di fare le miglioni vadano al municipio e facciano quell'atto di notorietà voluto dalla legge, per il quale bastano tre persone e nel quale si indicano le miglioni da eseguirsi, ed ogni inconveniente sarà con tutta facilità tolto di mezzo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

**Casana.** Ho domandato di parlare per appoggiare l'emendamento dell'onorevole Dal Verme; e secondo me era opportuno che io prendessi a parlare, perchè non è solo nelle condizioni di fatti da lui citati che l'emendamento suo sarebbe molto utile.

L'onorevole Dal Verme ha parlato dei casi in cui la proprietà è mal definita, ma oltre a questo caso ve ne sono molti altri come quelli dei fabbricati contermini, intercape-dini, siti comuni; può avvenire che il possessore di fatto non risulti in modo apparente, ed allora sarebbe grave il danno, per colui che possa avere diritti da invocare, quando il geometra che fa il rilievo indicasse erroneamente il possessore di fatto. Quindi più che mai è opportuno l'emendamento proposto dall'onorevole Dal Verme, il quale fa

mettere in evidenza le due individualità che aspirano al diritto su quella proprietà.

Quindi mi associo all'onorevole Dal Verme col raccomandare che ove l'emendamento non sia accolto, si tenga conto di questo concetto sulle disposizioni regolamentari per tutti i casi indicati da lui e da me.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Dal Verme.

**Dal Verme.** Ringrazio il mio amico Casana di avermi così efficacemente appoggiato.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Branca, ministro delle finanze.** Non posso che ripeterò agli onorevoli Dal Verme e Casana, quello che ha già detto l'onorevole relatore, cioè, che nel regolamento si terrà conto di quanto è detto in questo emendamento nei limiti del possibile. Vi sono altre questioni che riguardano piuttosto il catasto probatorio; ma poichè anche su questo si è preso impegno dal Governo di presentare un disegno di legge, quella parte che non potrà esser risolta dal regolamento, verrebbe risolta coll'altro disegno di legge.

All'onorevole Visocchi io non avrei nulla da aggiungere oltre quanto ha detto l'onorevole relatore; perchè, se i punti di partenza fossero assolutamente diversi, allora una perequazione sarebbe assolutamente impossibile.

Quando si verrà a fare il nuovo catasto, molte terre non si troveranno più nella condizione in cui erano nel 1886. Alcune forse si troveranno anche in condizioni peggiori: terreni che prima erano vigne o agrumeti, non saranno più nè vigne, nè agrumenti.

Ora, quando per le ultime Provincie si faranno le operazioni, l'operatore dovrà riferirsi alla base della legge del 1886, ma dovrà anche trovare dei criteri di reintegrazione.

Però il volerli determinare *a priori* non farebbe altro che complicare sempre più la legge, e bandire in qualunque modo ogni concetto di perequazione, per quanto imperfetta una perequazione possa riuscire in sé stessa.

Ma io ho già avuto l'onore di dichiarare che ho nominato una Commissione presieduta dal commendator Martuscelli, consigliere della Corte dei conti, in seno della quale ho fatto intervenire dei tecnici, compreso un maggiore di stato maggiore, che appartiene al-

L'Istituto geografico di Firenze. Ebbene, questa Commissione ha già stabilito molte norme intese a facilitare le operazioni nel senso desiderato dall'onorevole Visocchi.

Quindi, appena questa legge sarà approvata, queste norme saranno sancite ed applicate.

Però queste norme, pur semplificando, non debbono attenuare i diritti dei contribuenti, perchè altrimenti sarebbe strano che per talune Provincie si fossero seguiti dei criteri, per cui i contribuenti han fatto valere tutti i loro diritti, e per le altre no.

Quindi, come vede l'onorevole Visocchi, io accetto soltanto lo spirito del suo emendamento, dichiarando che, per quanto concerne l'Amministrazione, del suo concetto sarà attuato quel tanto, che sarà possibile attuare.

#### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Onorevole Saporito la prego di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Saporito.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Ecedenze d'impegni su alcuni capitoli del bilancio di previsione 1895-96.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alla imposta fondiaria.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**Di Broglio, relatore.** Domando venia all'onorevole Visocchi ed alla Camera se non ho risposto all'ultima parte della sua proposta, a quella cioè per la quale egli vorrebbe che il Governo avesse facoltà di anticipare i lavori di classificazione, affinchè i periti incaricati del rilievo dei terreni possano compiere nello stesso momento le due operazioni di rilevamento e di classamento.

Ora la Commissione ha bene esaminato questo punto che era stato anche oggetto di proposte da parte dell'amministrazione.

Ma anche questa è una proposta che apparisce utile alla esecuzione della legge ed all'interesse dei contribuenti; invece è l'op-

posto. Invero quale sarebbe la conseguenza logica del dare facoltà al Governo di far precedere i lavori di classificazione? Che il Governo dovrebbe far stabilire la classificazione dai periti catastali; il che vuol dire che si metterebbe nelle mani del fisco senza controllo un'operazione principalissima per la formazione dell'estimo. (*Dineghi dell'onorevole Visocchi*).

Ma se non fa questo, onorevole Visocchi, poichè il lavoro di classificazione deve esser fatto dalle Giunte tecniche in concorso delle Commissioni censuarie comunali, evidentemente daremmo al Governo una facoltà della quale non può servirsi perchè l'opera sua resta subordinata alla diligenza delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie locali.

**Fracassi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fracassi.

**Fracassi.** Io avevo presentato un'aggiunta all'articolo 1° che credo trovi forse posto più opportuno dopo questo comma, che dà facoltà al Governo di far eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una speciale sorveglianza. Ora io proponevo che potesse il Governo affidare alle Provincie di eseguire a cottimo addirittura il catasto geometrico particellare. Mi pare che sarebbe una misura, la quale avrebbe il vantaggio di essere...

**Presidente.** Ma, onorevole Fracassi, questa sua proposta sarebbe un'aggiunta a questo articolo 7 che si discute ora? Perchè mi pareva che la sua fosse una proposta aggiuntiva da discutersi in fine della legge.

**Fracassi.** No, no. È un'aggiunta a questo articolo 7.

**Presidente.** Sta bene.

**Fracassi.** Dicevo dunque che il Governo dovrebbe affidare a cottimo alle Provincie la formazione del catasto geometrico particellare. Le Provincie dispongono già di personale tecnico al quale il Governo potrebbe aggiungere qualcuno dei funzionari suoi, che eserciterebbero appunto quella sorveglianza che il Governo intende sia esercitata. Son certo che in questo modo il catasto potrà eseguirsi più celeremente e in modo più economico.

Perciò spero che il Governo, nella forma che crederà migliore, vorrà accettare la mia proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Branca, ministro delle finanze.** Debbo ripe-

tere all'onorevole Fracassi quel che ho già detto all'onorevole Visocchi. Non possiamo stabilire criteri assolutamente nuovi, anche circa l'esecuzione del momento che già il lavoro è iniziato e in gran parte compiuto per oltre il quarto della superficie. Come vuole che procediamo per mezzo dei tecnici delle Provincie? Ci vuole l'unità. Io non posso accettare la proposta dell'onorevole Fracassi; perchè si ha un bel dire che essa facilita le operazioni, il fatto è che la perequazione, come la discussione ha dimostrato, è cosa molto difficile e se alle difficoltà intrinseche ne aggiungiamo ancora altre, non so come potremo venirne fuori; tanto più, che, come più volte ho dichiarato, se la perequazione è andata a rilento, e se le spese sono state molto gravi, ciò si deve alla mancanza di unità di direzione, e al fatto che finora si è proceduto con una Giunta la quale non aveva consistenza di vera amministrazione di Stato, e non poteva direttamente influire sugli elementi provinciali.

È quindi con grande rincrescimento che dichiaro di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Fracassi.

**Presidente.** Gli onorevoli Dal Verme, Visocchi e Fracassi insistono nelle loro proposte, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze?

**Dal Verme.** Prendo atto di queste dichiarazioni e spero che della mia proposta potrà tenersi conto nel regolamento.

**Presidente.** Onorevole Visocchi?...

**Visocchi.** Dal momento che l'onorevole ministro delle finanze assicura che egli prepara già altre modificazioni alla legge...

**Branca, ministro delle finanze.** No, no, alla legge.

**Visocchi.** ... non insisto a che le mie proposte sieno iscritte in questo disegno di legge.

Mi preme però di dichiarare all'onorevole relatore che a mio avviso nulla tanto giova all'interesse dei proprietari quanto la luce nella formazione del catasto.

Il buio mi spaventa più di ogni altra cosa, specialmente quando si sta in contrasto cogli agenti della finanza.

Ecco perchè io domandava una data più recente di quella stabilita dalla legge 1886. Coll'altra aggiunta poi non certo si escludeva la classificazione dalla giurisdizione delle Giunte tecniche, ma solamente il lavoro

di classificazione si voleva che fosse condotto in modo e con tale precedenza che quando i periti vanno sui fondi a fare i rilievi, essi possano fare anche l'applicazione delle classifiche e delle tariffe come è prescritto dall'articolo 21 della legge che rimane intatto.

**Presidente.** Essendo state ritirate tutte le aggiunte proposte, pongo a partito l'articolo 7 che rileggo:

« Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll' intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll' intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

« L'assenza però dei rappresentanti dei Comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

« I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annottamento, e con riserva di ogni diritto.

« I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al demanio dello Stato.

« Il Governo potrà fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificaione. »

(È approvato).

**Presidente.** Articolo 17...

**Di Broglio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ho capito, ho capito, onorevole relatore, l'ho qui la proposta, abbia pazienza un momento.

### Risultamento della votazione segreta.

**Presidente.** Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Assegno annuo a favore del Principe Ereditario.

Presenti e votanti . . . . . 260  
Maggioranza . . . . . 131  
Voti favorevoli . . . . . 212  
Voti contrari . . . . . 48

(La Camera approva).

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza cav. Leopoldo Pasquali, morto in servizio.

Presenti e votanti . . . . . 261  
Maggioranza . . . . . 131  
Voti favorevoli . . . . . 217  
Voti contrari . . . . . 44

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, firmata a Vienna il 25 giugno 1896, relativa all'assistenza gratuita reciproca dei malati poveri appartenenti allo Impero Austro-Ungarico e alle Provincie Venete e di Mantova.

Presenti e votanti . . . . . 260  
Maggioranza . . . . . 131  
Voti favorevoli . . . . . 217  
Voti contrari . . . . . 43

(La Camera approva).

### Votazione a scrutinio segreto dei disegni e proposte di legge discusse nella seduta mattutina.

**Presidente.** Ora, se la Camera lo consente, a seconda della deliberazione presa in seduta mattutina, sospendendo un momento la discussione del disegno di legge relativo alla imposta fondiaria, passeremo alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge approvati stamane per alzata e seduta. (*Benissimo!*)

Procederemo dunque alla votazione segreta sui seguenti disegni e proposte di legge:

Assegno ai veterani contemplati dalla legge 28 giugno 1891.

Tombola a favore dell'Opera pia detta del « Protettorato di San Giuseppe. »

Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula.

**Di Broglio.** Onorevole presidente, si potrebbe finire anche la discussione sul riordinamento della imposta fondiaria e votare tutto insieme.

**Presidente.** No, no; lasceremo piuttosto le urne aperte.

Si proceda alla chiama.

**Suardo, segretario, fa la chiama.**

*Prendono parte alla votazione:*

Adamoli — Aguglia — Amadei — Ambrosoli — Anselmi — Anzani — Aprile — Arcoleo — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Badini-Confalonieri — Balenzano — Baragiola — Barzilai — Basetti — Beltrami — Benedini — Bettolo Giovanni — Biancheri — Biscaretti — Bombrini — Bonacci — Bonacossa — Bonardi — Bonin — Borgatta — Bovio — Branca — Brena — Brin — Buttini.

Caetani Onorato — Calleri — Calpini — Calvanese — Cambray-Digny — Campi — Canzi — Cao-Pinna — Capozzi — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Carenzi — Carmine — Casalini — Casana — Castoldi — Cavagnari — Cavallotti — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerutti — Chiappero — Chiapusso — Chiaradia — Cirmeni — Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colajanni Napoleone — Colleoni — Colombo Giuseppe — Colombo-Quattrofrati — Colosimo — Colpi — Comandù — Conti — Coppino — Costa Andrea — Cottafavi — Cremonese — Crispi — Cucchi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo Giancarlo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Felice-Giuffrida — De Gaglia — Del Balzo — Della Rocca — De Marinis — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Broglio — Di Frasso-Dentice — D'Ippolito — Di Lenna — Diligenti — Di Lorenzo — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — Donati.

Elia.

Facheris — Falconi — Farinet — Fasce — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fisogni — Fortunato — Fracassi — Frascara — Freschi — Frola — Fulci Nicolò — Fusco Ludovico — Fusinato.

Galimberti — Galletti — Galli Roberto — Gallini — Gallotti — Gamba — Garavetti — Gavazzi — Gemma — Ghigi — Giaccone — Giolitti — Gioppi — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Grandi — Gualerzi.

Imbriani-Poerio.

Lauseti — Lazzaro — Lochis — Lojodice — Lucifero — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi.

Manfredi — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marcora — Marescalchi Alfonso — Marsengo-Bastia — Marzotto — Masci — Materi — Mazza — Meardi — Mecacci — Medici — Mel — Melli — Menafoglio — Mercanti — Merello — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Mirto-Seggio —

Montagna — Morandi — Morelli-Gualtierotti — Moscioni — Mussi.

Nocito.

Omodei.

Paganini — Pais-Serra — Palizzolo — Pantano — Papa — Papadopoli — Parpaglia — Pastore — Pavoncelli — Pennati — Piccolo-Cupani — Pini — Pipitone — Piovene — Placido — Poggi — Pozzi — Priario — Prinetti.

Quintieri.

Randaccio — Reale — Riola — Rizzetti — Rizzo — Ruffo — Russitano.

Sacchetti — Salandra — Salaris — Sanguinetti — Sani Giacomo — Santini — Saporo — Scalini — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Serena — Silvestri — Sineo — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Sormani — Spirito Beniamino — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tecchio — Terasona — Testa-secca — Tiepolo — Tittoni — Tondi — Torrielli — Torraca — Tozzi — Turbiglio Giorgio.

Vagliasindi — Valle Gregorio — Verzillo — Vienna — Visocchi.

Weil-Weiss.

Zainy — Zuccari

*Sono in congedo:*

Brunetti Gaetano.

Capoduro — Cappelleri.

De Blasio Vincenzo — De Leo.

Fani.

Gianolio.

Lorenzini.

Morpurgo.

Pace — Penna — Pottino.

Ricci Vincenzo — Rosano.

Sanvitale.

*Sono ammalati:*

Capilupi.

Molmenti.

Pignatelli — Pinchia.

Sani Severino — Siccardi.

Trompeo.

Ungaro.

Zabeo.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Borsarelli.

Fazi — Ferrucci

Marinelli.

Peroni — Pompilj.

Rossi Milano.

Toaldi.



## Proposte sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Lasciemo le urne aperte.

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Profitto di questo intermezzo per invitare la Camera a deliberare l'ora in cui deve incominciare la seduta di domani. Ieri fu già stabilito che domani si sarebbe fatto un sedutone.

Ora, o si comincia alle 10 interrompendo a mezzogiorno e ripigliando la seduta alle due, oppure si comincia al tocco per continuare sino alla fine.

S'intende che le interrogazioni sono sospese.

**Sonnino-Sidney.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà, onorevole Sonnino.

**Sonnino-Sidney.** Perchè la discussione possa procedere sollecita e pronta, proporrei di accettare il secondo dei due sistemi proposti dall'onorevole presidente del Consiglio, cioè, di cominciare la seduta al tocco.

Così i deputati avranno modo domani mattina di rendersi conto della relazione della Commissione, la quale per necessità delle cose non è stata distribuita presto. Altrimenti non si potrebbe discutere sui punti in cui la Commissione si fosse trovata d'accordo col Governo ed avesse eliminate le difficoltà della legge.

Quindi nell'interesse stesso della discussione e perchè si possa procedere più sollecitamente possibile, proporrei che la seduta di domani cominciasse al tocco e che si andasse avanti fino a che si potrà andare.

**Presidente.** Dunque la proposta fatta dall'onorevole presidente del Consiglio e dall'onorevole Sonnino è che la seduta di domani cominci al tocco.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Allora nell'ordine del giorno di domani sarà iscritto il disegno di legge sulla situazione bancaria.

Ma io credo che sia bene includere anche in questo ordine del giorno il disegno di legge sull'autorizzazione di una lotteria a favore delle Opere pie di Torino.

Faccio poi notare alla Camera che è in corso di discussione il disegno di legge sui

provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Ho chiesto di parlare per rammentare precisamente quello che ha detto il presidente. Quindi se la discussione sospesa questa mattina si può continuare e finire questa sera, tanto meglio; altrimenti chiederei, che fosse messa all'ordine del giorno di domani, subito dopo la legge bancaria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

**Salaris.** Pregherei il presidente di inscrivere nell'ordine del giorno la legge relativa alla convenzione col comune di Cagliari.

Non si tratta di un interesse locale, ma di un interesse delle finanze dello Stato, il quale deve pagare oltre tre milioni al comune di Cagliari, ed è intervenuta al riguardo una convenzione per dividere in tante rate il pagamento di questa somma. Questa convenzione scade il 31 di questo mese. Bisogna dunque che sia votata, altrimenti il Governo si troverebbe nella necessità di pagare la somma tutta in una volta.

La legge sarà approvata senza difficoltà e senza dar luogo a discussione. Perciò prego il presidente di inscrivere per la prima nell'ordine del giorno di domani.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

**Carmine.** Non mi oppongo a nessuna delle proposte che sono state fatte, relative all'ordine del giorno. Ma faccio osservare che la discussione del disegno di legge sull'imposta fondiaria è stata interrotta molte volte.

Quindi propongo formalmente che nel caso in cui questa discussione non venga esaurita nella seduta d'oggi, la continuazione abbia il primo posto nella seduta di domani. *(Benissimo!)*

**Presidente.** Ciò mi pare quasi inteso.

**Carmine.** Ma è meglio affermarlo.

**Presidente.** Qualora la discussione di questo disegno di legge non possa esser portata a compimento questa sera, si farà una seduta mattutina domani per ultimarla.

*Voci. Sì! sì!*

**Presidente.** Così resta inteso. Dunque il Governo accetta che il disegno di legge indicato dall'onorevole Salaris e quello per

l'autorizzazione di una lotteria a favore delle Opere pie di Torino, il quale è raccomandato da un gran numero di deputati, siano posti nell'ordine del giorno di domani?

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Accettiamo.

**Presidente.** Allora così rimane inteso.

I due disegni di legge, che ho accennato, si discuteranno in principio di seduta.

Non si faranno le interrogazioni, s'intende; ed io anzi proporrei che nella seduta di domattina (se si farà) si discutano tutti questi disegni di legge che ho indicati.

**Schiratti.** Ed anche quello « pel rilascio dei beni immobili » che era nell'ordine del giorno di stamattina, si potrebbe discutere domani mattina, lasciandolo allo stesso posto in cui era oggi.

**Presidente.** Sta bene.

### Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo all'imposta fondiaria.

**Presidente.** Riprendiamo ora la discussione della legge sull'imposta fondiaria.

La Commissione ed il Governo propongono d'accordo che all'articolo 17 della legge 1<sup>o</sup> marzo 1886 dopo l'alinea C) se ne aggiunga un altro del seguente tenore:

« All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tranvie in sede propria con le rispettive dipendenze del piano stradale sarà applicata una tariffa unica per ogni Comune, eguale alla tariffa media, del Comune medesimo. »

Non essendovi alcuno che chieda di parlare, metto a partito questa aggiunta da farsi all'articolo 17 della legge 1<sup>o</sup> marzo del 1886.

(È approvata).

« Art. 26. I prospetti di qualificazione, classificazione e tariffa dei Comuni saranno comunicati dalla Giunta tecnica alla Commissione provinciale e saranno notificati a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo Comune e dei Comuni limitrofi.

« Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del Comune. »

(È approvato).

« Art. 28. La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, trasmetterà gli atti all'ufficio generale del catasto per le

sue eventuali osservazioni e proposte, e successivamente stabilirà le tariffe di tutti i Comuni censuari, le pubblicherà e comunicherà a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua Provincia e delle Provincie finitime.

« Contro le tariffe così proposte dalla Commissione centrale, le Commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparativa, nell'interesse dell'intera Provincia o di alcun Comune di essa, alla Commissione medesima.

« Questa, sentito, sui reclami ricevuti, il voto dell'Ufficio generale del catasto e fatte le opportune verificazioni e rettifiche approverà in via definitiva le tariffe di tutti i Comuni censuari. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

**Stelluti-Scala.** I miei colleghi hanno visto ieri sera che non sono abituato ad approfittare a lungo della loro pazienza. Però è necessario che io faccia una brevissima considerazione, direi quasi di ordine transitorio, per rispetto a quelle Provincie le quali si trovano ad avere compiuti totalmente i loro lavori, e sono due: la provincia di Mantova e quella di Ancona, nel nome e nell'interesse delle quali parlo, che sono quelle Provincie le quali hanno veduto approvate le tariffe, ma non le hanno viste pubblicate.

Io non voglio entrare qui in una censura che sarebbe legittima, e che non riguarda soltanto il presente Ministero, cioè l'arbitrio di sospendere di fatto la legge del 1886, perchè già da un anno le tariffe delle nostre Provincie avrebbero dovuto essere approvate e pubblicate. Quello che m'impensierisce ed intorno a cui chiedo una manifestazione di buona fede, dirò così, tanto da parte del Governo, quanto della Camera, è questo: La legge presente, che modifica quella del 1886, ha introdotto alcune variazioni rispetto alla Giunta centrale del catasto, cioè rispetto ai poteri per la pubblicazione delle tariffe.

Ora io non vorrei che lo spirito fiscale, che si è introdotto nel regolare questa disgraziata materia della perequazione fondiaria, non finisca per turbare quello che è stato il risultato, che io credo assolutamente giusto, finora ottenuto; e ciò perchè a me risulta, come risulta al Governo, dalla relazione della Giunta superiore del catasto, presentata al Ministero delle finanze il 18 aprile 1895, che

la Commissione centrale ha dichiarato non esservi ragioni speciali per modificare i prezzi dei prodotti a norma dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1896 e del regolamento 1° agosto 1897.

Ora questo giudizio che virtualmente è l'approvazione della tariffa medesima deve essere perfezionato a senso di legge, inquantochè non si sono ancora approvate le quantità di produzione. E io domando che si proceda in buona fede, nel senso cioè che, se per effetto della sospensione non legittima della legge del 1886 si è indugiato a fare quello che a quest'ora si sarebbe dovuto fare, si voglia tener conto di quelle giuste norme, (perchè la giustizia non la temo) e non si voglia venir poi ad introdurre modificazioni tali le quali condurrebbero a questo: che nè noi avremmo accettato quelle eque transazioni che sono il compendio di questa legge, nè le due Province (perchè mi arrogo il diritto di parlare a nome anche della Provincia di Mantova, perchè identiche sono le condizioni) avrebbero potuto accontentarsi di quelle Convenzioni che sono argomento di questa legge.

E ciò dico con tanta maggior ragione, imperocchè in queste transazioni di interessi sono state le Province che noi rappresentiamo, quelle maggiormente danneggiate.

Dai banchi del Governo da alcuni nostri colleghi ed anche fuori di quest'ambiente gravi accuse sono state fatte al lavoro delle Giunte tecniche. Io credo che le difese non siano state proporzionate come è di diritto. Io non mi arrogo il potere di difendere paesi e persone, che non conosco, però ho il diritto di parlare e di difendere paesi e persone, che conosco; e tanto maggiore è in me questo diritto perchè rappresento un collegio, che è notevolmente danneggiato dalla applicazione della perequazione fondiaria, perchè le parti montane hanno notevole danno dalla applicazione della legge del 1886.

Io quindi non posso essere sospetto. Io dico che i risultati della stima nella nostra Provincia non meritavano quelle aspre censure, a cui sono stati fatti cenno e che han ferito la suscettibilità e le rispettabilità di persone, che sono al disopra di ogni sospetto.

Io fra le altre cose non conosco che di nome i componenti della Giunta, ma conosco il commendatore Moroder, un uomo beneme-

rito di tante istituzioni, alle quali è stato preposto.

Ora non è giusta questa censura perchè i risultati della stima nella mia Provincia sono stati quelli che l'esperienza ha dimostrato essere i giusti, i veri risultati.

Ciò si può argomentare da un fatto che la stima, secondo la nuova perequazione, dà un valore superiore di tre milioni al valore triplicato della stima pontificia. C'è di più che il senatore Messedaglia nella sua indiscutibile competenza ha giudicato « che le risultanze fatte dal Governo pontificio nel biennio 1856-58 sulla media delle compre e vendite dei terreni della nostra Provincia non sono variate da allora ad adesso come prezzo elementare. »

Questa è la prova la più manifesta che i risultati della stima corrispondono alla più manifesta verità.

Ripeto, io non ho il diritto di giustificare uomini che hanno dedicata tutta la loro opera e la loro intelligenza in questi studi ed in questi lavori.

Ripeto, tanto più volentieri parlo, perchè io sono rappresentante di paesi che ricevono danno, e non vantaggio dalla perequazione fondiaria.

Mi duole non sia qui presente l'onorevole Colajanni anche per liquidare con lui un fatto personale.

Ieri egli diceva, riferendosi ad una mia interruzione, che non è quasi degno del legislatore italiano difendere interessi privati.

Ebbene io rispondo all'onorevole Colajanni, che mi duole sia assente, che questa sua sentenza è ingiusta, perchè niente v'è di più logico, niente di più giusto che la difesa d'un principio statutario, come quello di farsi che ogni cittadino paghi l'imposta in ragione di quello che ha.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Branca, ministro delle finanze.** Io non posso entrare nei particolari esposti dall'onorevole Stelluti-Scala circa la Giunta tecnica di Ancona; saranno eccellenti persone, alle quali, però non ho avuto occasione di dare gli attestati che dà l'onorevole Stelluti-Scala. Quello che gli posso dichiarare è questo, che appunto perchè i lavori nelle provincie di Mantova e di Ancona sono molto inoltrati, queste due provincie stanno per prime nella tabella A.

Quanto al resto, può esserne sicuro, sarà applicata la legge.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito quest'articolo 28.

(È approvato).

« Articolo 29. Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale, ed ostensibili.

« I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

« In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

« La Commissione comunale trasmetterà i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale, la quale, sentite le osservazioni del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, deciderà in via definitiva.

« Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Però l'Amministrazione del catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nell'applicazione delle qualità e classi.

« Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe per gli effetti della legge di cui all'articolo 8. »

A questo articolo l'onorevole Dal Verme ha presentato la seguente aggiunta:

« Potrà pure essere attivato il catasto nei singoli Comuni allo scopo di ripartire il tributo attuale, senza attendere che sia formato il catasto nell'intera Provincia. »

Egli ha facoltà di svolgerla.

**Dal Verme.** Io mi sono indotto a proporre quest'aggiunta nella considerazione che senza di essa l'attuazione delle mappe in qualche Provincia non potrebbe aver luogo se non quando fosse finita tutta la serie delle operazioni e fossero compiuti i così detti incompleti in tutti i Comuni.

Ciò potrebbe far ritardare il beneficio del nuovo catasto in quei Comuni, in cui fosse già compiuto tutto e che dovrebbero, malgrado

ciò, aspettare l'attuazione del catasto stesso non solo dei mesi ma anche degli anni; poichè si sa quanto si facciano attendere le risoluzioni dei reclami in sedi diverse.

Non è proposta nuova la mia, poichè tuttocì si è fatto e si fa nel compartimento ligure-piemontese, prescindendo anche dalla legge del 1886, in forza della « Legge sul riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento piemontese-figure, 29 giugno 1882. »

L'articolo 2° di questa legge dice: « quei Comuni che in dipendenza dell'art. 16 della legge 26 luglio 1868 fecero e faranno rilevare le mappe del proprio territorio, sono autorizzati ad applicare alle mappe stesse, debitamente aggiornate, un nuovo estimo, da servire per base di riparto del rispettivo contingente d'imposta. »

L'esperienza ha dimostrato che, quando si vuole, si può dai Comuni addivenire, e con lievissima spesa, alla ripartizione interna, in modo da potere ottenere la perequazione interna che è la più necessaria perchè la più stridente; in attesa di quella fra Comuni della stessa Provincia e fra le diverse Provincie che non potrà ottenersi che col sistema così opportunamente ed autorevolmente accennato dall'onorevole Colombo avantieri, con quello cioè dei campioni interprovinciali, che egli ha chiamato con frase tecnica molto felice: la *triangolazione dell'estimo*. Io confido che, trattandosi non di una disposizione tassativa, non di un obbligo, ma di una facoltà concessa ai Comuni, confido che Governo e Commissione non avranno difficoltà ad accettare questa proposta molto vantaggiosa per i Comuni, perchè li pone in grado di poter profittare del nuovo catasto subito dopo la pubblicazione delle mappe.

**Meardi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Meardi.** Due sole parole dirò per associarmi alla proposta dell'onorevole Dal Verme. Io posso al riguardo citare dei fatti importanti relativi specialmente alla mia Provincia che naturalmente conosco di più.

Il desiderato, lo scopo essenziale di questa legge non è tanto la perequazione fra Provincia e Provincia, fra una parte e l'altra dello Stato, quanto la perequazione interna di ogni singolo Comune e fra gli stessi contribuenti di ciascun territorio comunale. Ora vi sono Provincie i cui Comuni si trovano

per questo riguardo in una posizione, non dirò difficile, ma odiosa.

Noi abbiamo, ad esempio, nella maggior parte dei Comuni dell'oltre Po pavese ancora il catasto di Maria Teresa che rimonta ad un secolo e mezzo fa; e quindi pagano quei contribuenti la imposta anche oggi sopra l'estimo d'allora. Ebbene nella parte sulla destra del Po e più elevata appunto di questo oltre Po pavese i terreni che erano una volta gerbidi o boschi sulle falde delle migliori posizioni di collina divennero ora i più ubertosi vigneti.

Nella parte invece bassa ed irrigua, sulla sinistra del Po tutti quei terreni che per la mancanza di acqua e per la loro qualità silicea non erano quasi suscettibili di produzione alcuna, e sui quali non nascevano che la gramigna e gli sterpi, ora sono risaje o marcite, vale a dire terreni che danno il massimo prodotto possibile. Questo solo fatto basti a dimostrarvi come sia estremamente urgente e giusto per questi Comuni di ottenere al più presto almeno la perequazione interna la quale farà scomparire la nota più dolorosa e stridente che oggi esiste fra quei contribuenti. Quindi il concetto espresso dall'onorevole Dal Verme, e l'emendamento da lui proposto è non solo lodevole, ma è ispirato ai sensi della più elementare e rigorosa giustizia. Non si fa danno alcuno al Governo nè alla Provincia, perchè questo emendamento limita la facoltà nei Comuni di ripartire il nuovo estimo, tenendo fermo il contingente che loro spetta, e si rende una grande giustizia al contribuente che otterrebbe questa perequazione interna.

Dunque io finisco dicendo che l'emendamento dell'onorevole Dal Verme, non violando gli interessi di nessuno, essendo di facile applicazione e facoltativo, non turbando i principi informativi della presente legge e rendendo giustizia a quelle popolazioni, le quali avrebbero gratissime di questo atto, merita di essere accettato dalla Camera.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Aprile a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Aprile.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Mo-

dificazioni alla legge 11 luglio 1877 n. 3940, sulla circoscrizione territoriale della Sicilia.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Continua la discussione sul disegno di legge per il riordinamento dell'imposta fondiaria.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Di Broglio, relatore.** La Commissione non disconosce una certa opportunità nell'aggiunta fatta dall'onorevole Dal Verme. Semplicemente io vorrei pregare il proponente a volere convertire l'aggiunta in un ordine del giorno. Io credo che l'onorevole ministro lo accetterà con impegno di presentare in brevissimo tempo un disegno di legge al riguardo. E spiego le ragioni perchè muovo questa preghiera all'onorevole proponente.

È necessario completare la sua proposta; vale a dire che bisognerà dire in qual maniera diventa facoltativa l'applicazione del nuovo catasto in un solo Comune: cioè se per domanda della maggioranza del Consiglio comunale o se per domanda dei contribuenti e di quanti, e di quali.

Ora queste modalità mi pare che non si possano decidere così all'improvviso. Quindi io pregherei l'onorevole Dal Verme di non insistere sulla sua proposta e di accontentarsi delle promesse, che credo gli farà l'onorevole ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Branca, ministro delle finanze.** Come ha già detto il relatore, non si può disciplinare una facoltà di questo genere, senza studiare prima le modalità necessarie.

Quindi io spero di poter provvedere a ciò, presentando un disegno di legge, od altre disposizioni, se questo disegno non fosse necessario. Ma non potrei così all'improvviso accettare un'aggiunta, la quale potrebbe turbare l'economia della legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Dal Verme.

**Dal Verme.** Le difficoltà accennate dall'onorevole relatore mi pare che non esistano, perchè nella legge da me accennata, la legge cioè di riordinamento delle basi di riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese del 1882, è stabilito il procedimento; vale a dire: la domanda del Consiglio comunale, l'approvazione dell'autorità

tutoria, l'approvazione del Ministero, ecc. Non so quindi, perchè sia necessaria la presentazione di un altro disegno di legge.

Però non vedendo probabilità di fare accettare la mia proposta, poichè nè l'onorevole ministro, nè la Commissione la vogliono accogliere nella sua forma di aggiunta ad un articolo di legge, dovrò contentarmi di un ordine del giorno.

**Presidente.** Sta bene.

Dunque l'aggiunta proposta è ritirata.

Non essendovi altri oratori iscritti, metto a partito l'articolo 29.

(È approvato).

« Art. 41. Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

« I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'articolo 6 della presente legge allo scopo riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bolle da centesimi 50.

« Inoltre le relative tasse di archivio, di iscrizione nei repertori notarili, e delle volture catastali, non che quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

« Queste disposizioni resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto. »

(È approvato).

« Art. 46. Compite tutte le operazioni catastali si provvederà per legge alla applicazione del nuovo estimo.

« In base all'aliquota dell'otto per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del Regno.

« Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota.

« Gli aumenti e le diminuzioni che si ve-

rificassero giusta l'articolo 35 nei redditi catastali, le quote non percepite per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.

« Pei comuni nei quali l'imposta, per effetto dell'applicazione della nuova aliquota supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni. »

(È approvato).

« Art. 47. Le operazioni del catasto saranno intraprese e condotte a termine per ogni singola Provincia, e dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di Provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato.

« Se alcuna Provincia chiederà, per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e se obbligherà di anticipare la metà della spesa la domanda sarà accolta in relazione ai fondi stanziati in bilancio, e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre Provincie del Regno.

« Ove la Provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

« Per le Provincie suddette si farà luogo all'applicazione dell'aliquota provvisoria dell'otto per cento, come al paragrafo primo dell'articolo 47 *ter*.

« Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzati Ippolito.

**Luzzati Ippolito.** Io desidero di provocare soltanto una dichiarazione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

L'articolo 47 nella sua forma presente sotto apparenze modeste, sconvolge la base della legge, perchè mentre nella forma attuale esso commisurava gli stanziamenti ai lavori stabiliti nella legge stessa, poichè diceva che i lavori dovevano cominciare e continuare in tutti i compartimenti, nella forma nuova esso subordina i lavori agli stanziamenti. D'or

in poi non ci sarà più una disposizione che dica; « i lavori si faranno e si continueranno in tutto lo Stato, » ed invece essi si cominceranno e continueranno dove sarà stabilito in ragione degli stanziamenti annuali. Di guisa che se ad un ministro piacesse un anno di non stanziare nessuna somma per i lavori catastali, l'opera catastale rimarrebbe interamente sospesa.

Io aveva pensato a proporre qualche emendamento, ma non ne ho trovato alcuno abbastanza pratico; quello apparentemente più pratico avrebbe dovuto fissare fino da ora gli stanziamenti annuali, ma ho subito compresa la fallacia di una simile disposizione, che l'arbitrio di un ministro qualunque avrebbe potuto far variare. Preferisco quindi di provocare dall'onorevole ministro e dalla Commissione, una dichiarazione che rimanga negli atti Parlamentari, la quale ben chiarisca che al principio della perequazione generale non si vuole, con questa novità, apportare alcun cambiamento, e che i lavori della catastazione avranno luogo in tutto lo Stato nella misura che verrà annualmente stabilita in modo continuo e non interrotto. Attendendo dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore questa dichiarazione la quale reterà così fra i lavori preparatori di questa legge, e servirà ad interpretarla.

**Branca, ministro delle finanze.** Debbo dichiarare all'onorevole Luzzati Ippolito, che quello che egli chiede non potrebbe in alcun modo essere attuato. Si può pretendere che si faccia la catastazione contemporaneamente nelle 69 Provincie? Ci vorrebbero non solo degli stanziamenti favolosi, ma anche un personale immenso che non è facile trovare e disciplinare; e poi di questo immenso personale diseminato nelle 69 Provincie, in capo a breve tempo che cosa se ne farebbe? Io debbo dunque escludere nel modo più assoluto la dichiarazione che egli vorrebbe.

La dichiarazione invece dell'articolo 47 è una dichiarazione d'ordine. Perchè i lavori costino il meno possibile, e diano i più precui risultati, occorre che siano concentrati nella loro distribuzione, e che ogni dipartimento ne abbia la sua parte.

Dunque prego l'onorevole Luzzati Ippolito di non insistere, perchè una mia dichiarazione non potrebbe essere che diversa da quella che egli vuole. È meglio lasciare la questione impregiudicata; cioè gli stanziamenti

saranno quelli che le condizioni delle finanze e la volontà dei futuri Parlamenti determineranno.

Resta inteso che la perequazione si deve fare in tutte le Provincie del Regno, ma successivamente, procedendo per gruppo.

**Luzzati Ippolito.** Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni che erano appunto conformi alle mie idee.

**Presidente.** Ma, onorevole Luzzati, non spetta a Lei la facoltà di parlare.

All'articolo 47 ha presentato la seguente aggiunta l'onorevole Papa:

*Dopo il primo paragrafo, aggiungere la seguente disposizione:*

« In ogni Provincia le operazioni dovranno a preferenza essere cominciate e proseguite sopra i terreni non censiti, e appena compiute verrà sui medesimi applicata mediante Decreto Reale l'aliquota dell'otto per cento. »

**Papa.** Non ho bisogno di svolgere questa aggiunta perchè l'ho già svolta. Starò a sentire se il ministro l'accetta.

**Presidente.** Un altro emendamento è stato presentato dall'onorevole Diligenti, del seguente tenore:

*Aggiungere in fine dell'articolo 47:*

« Le Provincie che ancora non chiesero l'acceleramento del catasto potranno chiederlo utilmente dentro un triennio assoggettandosi alle condizioni stabilite dalla legge 1° marzo 1886 e dalla presente.

L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare.

**Diligenti.** Si dice che la facoltà richiesta con questo emendamento c'è già nella legge, anzi, che la mia proposta è piuttosto restrittiva, ed io non ne disconvengo. Ma d'altra parte ho creduto opportuno di accennare a questo argomento per provocare qualche chiarimento; e poi crederei anche opportuno che si adottasse la mia proposta, perchè servisse quasi di stimolo a quelle Provincie, che ancora non si sono decise o che non hanno accettato l'acceleramento per ragioni d'interessi parziali.

Ricordo di esser stato contrario a questo articolo 47 quando fu votata la legge del marzo 1886, ed allora, come ora, non ero avverso alla perequazione fondiaria. Invero non sono punto dell'avviso del mio amico Colajanni, e credo anzi che questa perequazione sia un'assoluta necessità per l'Italia.

Imperocchè a me piace essere amico della finanza ma mi piace anche più esserlo della giustizia e credo che non vi sia un altro paese come il nostro che abbia a deplorare le maggiori sperequazioni catastali. Si tratta che abbiamo 22 catasti diversi; vi sono delle regioni che hanno un catasto recente; ve ne sono altre il cui catasto rimonta a 150 anni indietro come rammentava l'onorevole Meardi.

Dunque la perequazione è un'assoluta necessità, è una ragione suprema di giustizia, ma l'articolo 47 è stato molto pericoloso pel nostro paese e produrrà grandi ingiustizie, perchè non penso che si possa affermare, come è stato purtroppo affermato in questa Camera, che le Province le quali non hanno chiesto l'acceleramento, sono quelle che possono dirsi soddisfatte e che stanno bene col catasto attuale.

No, o signori. Vi sono delle Province, le quali non hanno chiesto l'acceleramento non già perchè non abbiano sperequazioni come le altre, e specie nell'interno, ma perchè si sono spaventate della spesa ed han creduto di trovare il denaro ad un prezzo troppo elevato, ve ne sono altre che non hanno avuto fiducia che il catasto si facesse, e quindi han voluto aspettare.

Finalmente poi, trattandosi di un ente come la Provincia, che credo sia uno degli organismi peggiori del Regno d'Italia, e dove si formano facilmente delle coalizioni di interessi senza freno, può essere avvenuto, come ritengo che sia avvenuto nella mia Provincia, che si siano trovati i rappresentanti dei Comuni meno aggravati in maggioranza, ed abbiano impedito che si chiedesse l'acceleramento.

Ed a questo proposito io anzi ho a deplorare che non sia stato pubblicato dalla egregia Commissione un ricorso, che fu mandato dal mio Comune, nel quale si rilevano delle cose assolutamente straordinarie in fatto di sperequazione catastale.

Quel Comune ed un altro, mi pare, della provincia d'Arezzo offrono differenze veramente enormi con altri Comuni della Provincia stessa. V'è un fatto solo che mi piace di citare, perchè è veramente caratteristico e che era contenuto nel ricorso che ho accennato. È stato venduto un podere piuttosto esteso dei beni ecclesiastici al pubblico incanto, il quale era stimato 56,000 lire ed aveva una stima catastale di 3,200 lire di

reddito assolutamente sproporzionato al reddito vero del fondo. Il podere è stato aggiudicato finalmente per 10,000 lire. Ora, con 3,200 lire di rendita catastale codesto podere, pagato con la più libera concorrenza lire 10000 viene a pagare d'imposta fondiaria circa 1,500 lire fra imposta e sovrimposta, vale a dire che paga due volte e mezzo la rendita che si dovrebbe attribuire a quel fondo in base alla stima reale. Orbene, nonostante la esposizione di questi fatti, nonostante le lagnanze di questo Comune che rappresenta una sesta parte della Provincia, essendosi raccapezzata nel Consiglio provinciale una maggioranza contraria non hanno voluto in nessuna maniera chiedere l'acceleramento. E questo ha portato conseguenze veramente ingiuste pel comune di Cortona il quale si trova sinisuratamente gravato e mentre tutti gli altri possono farsi rendere giustizia, esso non può, perchè la maggioranza dei soddisfatti della Provincia lo impedisce.

Ora, io ho sentito la proposta dell'onorevole Dal Verme e, a dire il vero, non ho bene inteso se quella proposta si riferiva anche ai semplici Comuni di quelle Province, le quali non avessero chiesto l'acceleramento.

Se così fosse, siccome mi pare che l'onorevole ministro abbia detto che avrebbe esaminata attentamente questa questione e occorrendo avrebbe anche presentato un disegno di legge, così io lo pregherei vivamente di portare su questa proposta tutta la sua attenzione, perchè essa sarebbe una vera liberazione, una vera giustizia riparatrice per molti Comuni che si trovano in così sfavorevole compagnia, e perchè la perequazione interna come dissero molti oratori e ultimo l'onorevole Meardi, è la suprema necessità del nostro paese.

Ai contribuenti poco importa che l'ente Provincia paghi più o meno; invece preme a ciascuno di essi di non pagare più del giusto.

E questo deve cercare lo Stato italiano se vuol conformarsi ai principî di equità e di giustizia.

Se cotesta proposta dell'onorevole Dal Verme non fosse accettata, io pregherei il Governo di volere spingere a chiedere l'acceleramento quelle Province le quali si rifiutano a questo atto di giustizia per una sequela di interessi parziali.

Il Governo certamente deve avere qualche influenza sulle deliberazioni delle Province,



che sono enti artificiali molto soggetti alla autorità sua.

Il Governo poi può trovare, per indurle a fare la domanda d'acceleramento, mezzi particolarmente efficaci come l'agevolare le operazioni finanziarie indispensabili per procedere all'estimo. Il ministro del tesoro ci ha abituati oggi a facilitazioni in questo senso, e mi pare che potrebbe occuparsi anche di questa.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Di Broglio, relatore.** La proposta dell'onorevole Papa per la quale « in ogni Provincia le operazioni dovranno a preferenza essere cominciate e proseguite sopra i terreni non censiti » è certamente una proposta utilissima in sè, ma è di una attuazione pratica quasi impossibile. Io non posso consigliare la Camera ad accoglierla, almeno fino a che non sia completata colla indicazione dei beni censibili e non censiti. Di questi manca notizia alla stessa Amministrazione chè altrimenti essa medesima li avrebbe censiti già da un pezzo. Quindi noi possiamo accettar la proposta soltanto come raccomandazione all'Amministrazione delle finanze. Che se effettivamente si verificasse in qualche Provincia una quantità considerevole di terreni censibili e non censiti, si comincino pure le operazioni da quelli.

In quanto alla proposta dell'onorevole Diligenti, io credo che egli voglia soprattutto sentire oralmente riaffermata una disposizione che già trovasi nella legge e che noi conserviamo, per la quale a tutte le Provincie è concessa ancora la facoltà di chiedere l'acceleramento del catasto. Ma a me sembra assai inopportuno limitare quel tempo a tre anni e quindi pregherei l'onorevole Diligenti di accettare quanto assai di più noi gli offriamo, cioè la facoltà indeterminata come l'abbiamo scritta nella legge.

**Presidente.** Onorevole Papa, insiste ancora?

**Papa.** Io non insisto nell'emendamento ma non per le ragioni addotte dal relatore, perchè, se il tempo lo consentisse, potrei benissimo spiegare in qual modo e con quanta facilità potrebbe attuarsi la disposizione da me proposta. Ad ogni modo si accetti pure come raccomandazione, ma ognuno comprenderà che il respingere una proposta così ragionevole, non dimostra nel Governo la migliore volontà di eseguire seriamente il catasto.

**Presidente.** L'onorevole Diligenti mantiene o ritira il suo emendamento?

**Diligenti.** Il relatore si è spiegato e lo ringrazio, ma desidererei anche una dichiarazione del ministro favorevole all'emendamento dell'onorevole Dal Verme, e ciò mi basterebbe per non insistere più a lungo. *(Bravo!)*

**Branca, ministro delle finanze.** Io posso dire all'onorevole Diligenti, che l'onorevole Dal Verme ha già formulato un ordine del giorno che conferma le sue idee. Io l'accetto, e così il desiderio dell'onorevole Diligenti è già soddisfatto.

**Presidente.** Essendo state ritirate le aggiunte proposte, pongo a partito l'articolo 47.

*(È approvato).*

« Art. 47 bis. Nelle Provincie che hanno già chiesto l'acceleramento del catasto e nelle tre Provincie del compartimento modenese, i lavori saranno proseguiti senza interruzione.

« Le Provincie che hanno già chiesto lo acceleramento non potranno essere obbligate ad anticipazioni di spese allo Stato superiori a quelle risultanti dalla tabella A annessa alla presente legge, ed il nuovo censimento dovrà essere compiuto ed attivato nelle epoche risultanti dalla tabella stessa. »

Si dia lettura della tabella A.

PROVINCIE		Anticipazioni dovute dalle Provincie	Termine per l'esecuzione dei lavori	Decorrenza della applicazione della aliquota dell'8 %.	Termine per la restituzione alle Provincie delle anticipazioni fatte allo Stato
1	Mantova . . . . .	477,000	1° semestre 1899	1° luglio 1899	1° luglio 1900
2	Ancona . . . . .	557,000	2° » 1899	» » 1900	» » 1901
3	Cremona . . . . .	550,000	2° » 1899	» » 1900	» » 1901
4	Milano . . . . .	800,000	2° » 1899	» » 1900	» » 1901
5	Bergamo . . . . .	850,000	1° » 1900	» » 1900	» » 1901
6	Treviso . . . . .	1,025,000	1° » 1900	» » 1900	» » 1901
7	Como . . . . .	1,195,000	2° » 1900	» » 1901	» » 1902
8	Padova . . . . .	800,000	2° » 1900	» » 1901	» » 1902
9	Brescia . . . . .	1,277,000	1° » 1902	» » 1902	» » 1903
10	Napoli . . . . .	700,000	2° » 1901	» » 1902	» » 1903
11	Pavia . . . . .	1,276,500	2° » 1901	» » 1902	» » 1903
12	Verona . . . . .	1,275,000	2° » 1901	» » 1902	» » 1903
13	Torino . . . . .	3,485,000	2° » 1902	» » 1903	» » 1904
14	Vicenza . . . . .	1,250,000	2° » 1902	» » 1903	» » 1904
15	Cunco . . . . .	3,215,000	2° » 1903	» » 1904	» » 1905

**Presidente.** L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

**Di San Donato.** Siccome ho il rimorso di aver consigliato il Consiglio provinciale di Napoli, lusingato da questo preteso acceleramento, di pagare l'enorme somma di 700,000 lire, prego il mio amico il ministro delle finanze di darmi uno schiarimento in proposito, perchè non vorrei aver rovinata la provincia di Napoli più di quello che l'ho rovinata. (*Ilarià*).

**Branca, ministro delle finanze.** Sia tranquillo l'onorevole mio amico il duca Di San Donato. Debbo dichiarargli che gli ultimi preventivi sui quali si dovevano domandare alle Provincie altre anticipazioni, li abbiamo eliminati, perchè si è detto che dovendo lo Stato restituire valeva lo stesso il non esigere. Ora la situazione della provincia di Napoli è la seguente. Sulle 700,000 lire consentite se ne sono pagate 645,000. Dovrebbe darne altre 55,000. Poi nel 1903 avrà la restituzione di tutto quello che ha pagato.

Così per le altre Provincie, perchè non è un trattamento speciale.

Quindi l'onorevole Di San Donato, se ha dato impulso al Consiglio provinciale a domandare l'acceleramento non avrà a dolersene.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

**Di San Donato.** Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e faccio notare, che, se io indussi il Consiglio provinciale ad acconsentire a questo, si fu perchè mi si disse che la spesa non era al di là di 700 mila lire. Dopo poco tempo si disse, che dovevano pagarsi altre 600 mila lire.

**Presidente.** Viene ora il seguente emendamento:

*Al primo alinea sostituire il seguente:*

« Le Provincie che hanno già chiesto l'acceleramento non potranno essere obbligate ad anticipazioni di spese allo Stato, superiori a quelle richieste rispettivamente a ciascuna di esse, fino a tutto dicembre 1895 e per la somma complessiva di lire 14,142,000.

« Papa. »

Onorevole Papa, vuol svolgere il suo emendamento?

**Papa.** L'ho già svolto! (*Bravo!*)

**Presidente.** Allora veniamo all'altro emendamento:

*Al 1° capoverso (tabella A) sostituire alle parole:*

14 | Vicenza | 1,250,000 | 2° semestre 1902 | 1° luglio 1903 | 1° luglio 1904.

*le altre:*

14 | Vicenza | 1,250,000 | 2° semestre 1900 | 1° luglio 1901 | 1° luglio 1902.

Donati, Marzotto, Toaldi, Colleoni, Piovene.

L'onorevole Donati ha facoltà di parlare.

**Donati.** Il motivo dell'emendamento da me presentato insieme coi colleghi della provincia di Vicenza è il seguente;

« Delle quindici Provincie a catasto accelerato, quella dove l'aliquota d'imposta sul valore è più alta, è la provincia di Vicenza, fatta eccezione per quella di Torino, dov'è presso a poco uguale, e per quella di Napoli dov'è molto superiore. »

Parrebbe dunque ragionevole, che lo sgravio, il beneficio che si crede di ottenere, dovesse cominciare da quelle Provincie, nelle quali l'aggravio attuale è maggiore. Invece dalla tabella A, allegata a questo articolo 47, si rileva che la provincia di Vicenza viene penultima nell'ordine dei lavori catastali e della conseguente applicazione della nuova aliquota.

L'esecuzione dei lavori dovrebbe finire nel secondo semestre del 1902, la decorrenza dell'applicazione della nuova aliquota, dalla quale ci ripromettiamo qualche beneficio, comincierebbe col 1° luglio 1903, e la restituzione alla Provincia delle anticipazioni allo Stato dovrebbe avvenire nel 1904.

L'onorevole ministro mi risponderà: noi non possiamo promettervi di eseguire prima i lavori, perchè questi lavori sono più in ritardo di quelli di altre Provincie. Ma non sarebbe difficile, ove non incalzasse il tempo, dimostrare, con dati tecnici, al ministro e alla Camera, che questa asserzione non è esatta.

I lavori della provincia di Vicenza sono, su per giù, allo stesso livello di quelli delle altre Provincie, specialmente di quelle del Veneto.

Ma c'è una considerazione, che deve farsi *a priori*, ed è questa. La provincia di Vicenza

ha sborsato tutte le somme che furono richieste in anticipazione, e precisamente lire 1,250,000.

Con queste somme si dovevano compiere i lavori, stando anche agli ultimi calcoli della Giunta Superiore del catasto, entro l'anno venturo. A che, ora, prorogare il termine fino al 1904?

Perciò io credo che l'onorevole ministro sarà d'accordo con la Commissione nell'accettare l'emendamento che io propongo.

Mi permetto poi di osservare, che nessun danno potrebbe venirne, perchè, ove, per forza maggiore, i lavori nel nuovo termine da me proposto non fossero compiuti, c'è sempre l'articolo 47 *ter* della legge, che prevede il caso, e stabilisce che, se all'epoca stabilita i lavori non sono terminati, l'aliquota dell'8 per cento avrà ugualmente applicazione.

Confido, per queste ragioni, che mi sembrano così ovvie, che l'onorevole ministro vorrà accettare il nostro emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Branca, ministro delle finanze.** Questa tabella A è stata concordata tenendo conto del tempo probabile in cui i lavori possono aver termine.

E questa probabilità è stata calcolata in modo che non possa dar luogo ad ulteriori delusioni. Se si toccasse per una Provincia, vedremmo sorgere altre domande.

**Donati.** Non ce n'è stata alcun'altra!

**Branca, ministro delle finanze.** Io non so se, accettando la proposta dell'onorevole Donati, non sorgerebbero altre domande. Ma non è questa sola la ragione per la quale non possiamo accogliere la detta proposta, perchè anche prima abbiamo avuto un'altra domanda, che è stata accolta in massima, quella per Modena e Reggio.

Ed ora le dico le ragioni specifiche per cui non si può accogliere il suo emendamento.

Come Ella sa, noi abbiamo abbandonato l'ultimo preventivo. Ora siccome in questo la provincia di Vicenza figurava per 562,000 lire, ossia per la somma più grossa, è evidente che essa con tale abbandono ha avuto il maggiore beneficio. D'altronde questo preventivo più grosso che era assegnato alla provincia di Vicenza, dimostra appunto quanto i lavori in quella Provincia siano indietro; cosa che è confermata dal fatto che, come

l'onorevole Donati sa, la Giunta tecnica della provincia di Vicenza non ha potuto essere conservata a causa di dissidi che erano sorti nel suo seno, e che quella che le è succeduta non potrà neanche essere conservata perchè non funziona bene.

Non posso quindi accettare l'emendamento dell'onorevole Donati, e me ne dispiace anche perchè dopo tutto non ne verrebbe danno, come egli ha detto, nè al Governo, nè alle altre Provincie.

Gli prometto però che i lavori saranno spinti con la maggiore alacrità, per modo che, se al 1903 essi saranno compiuti, quegli che sarà il mio successore potrà provvedere; ed io fin da ora auguro che egli possa accettare il desiderio dell'onorevole Donati.

**Presidente.** Onorevole relatore, la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Papa?

**Di Broglio, relatore.** Siccome questa tabella ha ingenerato molte interrogazioni e molti dubbi, sarà bene che io dia uno schiarimento generale, ripetendo a un dipresso quello che ha detto l'onorevole ministro parlando della provincia di Napoli.

Alle Provincie furono fatte od in una od in più volte partecipazioni di preventivi diversi relativi alla spesa occorrente per il catasto. Di queste domande, alcune furono accettate dalle Provincie, e deliberate regolarmente dai Consigli provinciali; altre, e sono le ultime, non furono accettate. Questa è la prima distinzione che bisogna fare. Delle domande accettate, una parte, anzi quasi la totalità dell'importo fu pagata, una parte assai minore non fu ancora pagata da alcune Provincie, però in misura assai diversa. Le somme relative agli ultimi preventivi non ancora accettati dalle Provincie sono assolutamente abbandonate, e invece si mantiene la facoltà nel Governo di richiedere il pagamento del resto delle somme accettate e votate dai Consigli provinciali. Se l'onorevole ministro delle finanze mi permette una confidenza... (*Cenno di assentimento del ministro*). Approfitto del suo cenno affermativo, e dirò che egli mi ha in certa guisa autorizzato ad affidare la Camera, che nella riscossione di queste ulteriori somme, che in complesso non sono di grande entità, l'Amministrazione delle finanze procederà con molta tolleranza, avuto riguardo alle condizioni speciali delle varie

Provincie, che sapranno con questa dichiarazione come dovranno regolarsi per l'avvenire.

Pregherei quindi l'onorevole Papa, in seguito a questa dichiarazione, di non insistere nel suo emendamento.

**Presidente.** Onorevole Papa, insiste?

**Papa.** Non insisto.

**Presidente.** L'onorevole Donati insiste?

**Donati.** Chiedo di fare una dichiarazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

**Donati.** Farò una dichiarazione brevissima. Io sono ben lieto di accettare senz'altro le promesse dell'onorevole ministro; cioè, che se i lavori saranno finiti, come io spero, prima del termine indicato dalla tabella, comincerà da quel momento l'applicazione della nuova aliquota.

Accetto questa promessa; ma allora bisogna modificare l'articolo 47 *ter* perchè, per questo articolo, l'applicazione della nuova aliquota comincia dalle epoche fissate dalla tabella.

Ma, intendiamoci bene: l'onorevole ministro mi deve dire, fino da ora, che consente a questa modificazione dell'articolo, se no, sono promesse che rimangono campate in aria, e delle quali non potrei dichiararmi soddisfatto in alcun modo.

**Branca, ministro delle finanze.** Ho già detto che non intendevo modificare l'articolo.

**Donati.** Ma io parlo dell'articolo 47 *ter*, che bisogna modificare in seguito alle sue dichiarazioni.

**Branca, ministro delle finanze.** No; perchè si potrà modificare con una proposta di legge speciale, quando fosse il caso, ma io non posso modificare questo articolo 47 *ter*, perchè la tabella è un tutto armonico, e se si incominciassero ad infirmarla, non so quante altre domande potrebbero venire in seguito.

La mia promessa è stata questa: ho detto che sarà il mio successore, perchè non sarò io a questo posto nel 1903, che potrà forse provvedere...

**Voci.** E chi lo sa?

**Branca, ministro delle finanze.** Quindi io faceva un'ipotesi.

... Del resto ho dimostrato che la Provincia di Vicenza sta nella tabella in quel grado, perchè non può stare più avanti.

Se l'onorevole Donati si accontenta di questa spiegazione, sta bene, altrimenti debbo

dichiarargli che non posso in alcun modo accettare la modificazione dell'articolo.

**Presidente.** Onorevole Donati...?

**Donati.** Di fronte a queste dichiarazioni del ministro debbo dichiarare che ritiro il mio emendamento, perchè saremmo in troppo pochi a votarlo; ma che non posso assolutamente dirmi soddisfatto di una promessa che il ministro prima mi ha fatta, e poi ha ritirata, in seguito al modo da me offertogli per tradurla subito in atto!

**Presidente.** L'onorevole Papa ha facoltà di parlare.

**Papa.** Io ho udito le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole relatore in merito al mio emendamento e le spiegazioni colle quali le ha accompagnate. Egli ha asserito che il ministro delle finanze ha dato affidamento che non sarà molto rigoroso nell'esigere il pagamento di queste somme in più, secondo me, che dovrebbero pagare le Provincie.

Però prima di ritirare il mio emendamento, prima di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, desidero che l'onorevole ministro, colle sue parole autorevoli, consenta a quanto ha affermato l'onorevole relatore.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Branca, ministro delle finanze.** Dichiaro all'onorevole Papa che l'amministrazione userà larga tolleranza fino a che si tratta di somme non ancora spese; quindi si esigerà a misura che le spese diventino effettive. Del resto siccome nella tabella sono indicate le epoche della restituzione, così è facile vedere che la differenza è piccola, perchè si riduce a qualche interesse sul tempo in cui il denaro è restituito.

Vi sono Provincie, come quella di Napoli, la quale deve soltanto 55 mila lire, che devono delle piccole somme; ma ve ne sono di quelle per le quali si ha già un arretrato di 1,600,000 lire.

Io andrò molto adagio, ma spingerò la richiesta dei fondi a misura che i lavori saranno sviluppati

**Presidente.** Essendo stati ritirati gli emendamenti, pongo a partito l'articolo 47 bis, insieme con la tabella A annessa alla legge.

(È approvato).

« Art. 47 ter. Per effetto della presente legge alle epoche precise fissate dalla tabella

suddetta, sarà applicata al nuovo estimo accertato nelle 15 Provincie a lavori accelerati, l'aliquota dell'otto per cento, in via provvisoria, e salva l'applicazione senza effetto retroattivo dell'estimo definitivo e dell'aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il Regno.

« Se alle epoche indicate i lavori del catasto non fossero terminati, l'aliquota dell'otto per cento avrà egualmente applicazione, per ogni singola Provincia, dalle date stabilite nella surriferita tabella all'effetto dei conseguenti sgravi e rimborsi.

« Le anticipazioni fatte dalle Provincie saranno ad esse rimborsate dal Governo alle date determinate dalla tabella stessa. »

L'onorevole Gemma ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo paragrafo dopo le parole: « tabella suddetta » aggiungere le seguenti: « sarà applicata mediante Decreto Reale al nuovo estimo accertato nelle 15 Provincie a lavori accelerati l'aliquota del sette per cento » ecc.

Onorevole Gemma, ha facoltà di parlare.

**Gemma.** Le ragioni, che suffragano la proposta di emendamento, sono le medesime, che sono state prima di me svolte con tanta chiarezza e competenza dall'onorevole collega ed amico Danieli.

Potrei aggiungerne molte altre, ma, considerando quale sia lo stato della questione, per non abusare della tolleranza della Camera, vi rinunzio, insistendo però che il mio emendamento sia messo a partito.

Approfittando della facoltà di parlare concedutami, (*Oh! oh!*) debbo rilevare un'affermazione, che ieri udii non so se con maggiore mia sorpresa, o dolore.

Vi è poi chi ha asserito che le Provincie a catasto accelerato hanno ingannato il Governo.

Contro questa affermazione, che io reputo ingiusta, mi ribello ed energicamente protesto. (*Bravo!*)

**Presidente.** Onorevole Papa, Ella ha presentato tre emendamenti. Intende di svolgerli?

**Papa.** L'ho già svolti nella discussione generale.

**Presidente.** Onorevole Menafoglio, anch'Ella ha già svolto il suo emendamento, non è vero?

**Menafoglio.** Non ho che una semplice dichiarazione da fare.

D'accordo coll'onorevole ministro ed autorizzato dai miei colleghi che hanno sottoscritto con me l'emendamento, lo avrei così modificato.

**Branca, ministro delle finanze.** Accetto.

**Presidente.** L'onorevole Fracassi ha presentato il seguente emendamento:

« L'aliquota dell'8 per cento sarà applicata in tutte le Provincie a catasto accelerato non appena ultimati i lavori e ad ogni modo non più tardi del 1° luglio 1900. »

Ha facoltà di svolgerlo, onorevole Fracassi.

**Fracassi.** Il mio emendamento non ha bisogno di essere motivato, perchè trova la sua motivazione nella relazione della Commissione, la quale dice con quanto dispiacere abbia dovuto consentire la dilazione dei termini di questa legge. Ora, io non so se il ministro vorrà accettarlo in via di transazione.

**Branca, ministro delle finanze.** Dichiaro che non posso accettare quest'emendamento perchè è contrario a tutta l'economia della legge.

**Presidente.** Onorevole Papa, Ella insiste nei suoi emendamenti?

**Papa.** Le proposte che io ho fatto alla Camera sono due; il mio primo emendamento dice che a cominciare dal 1° luglio 1897, e fino al giorno in cui non venga applicata la nuova aliquota 8.80, sarà concesso alle Provincie a catasto accelerato lo sgravio sulla imposta attuale del 15 per cento. Credo che questo emendamento non sarà accettato, lo avete già detto, è partito preso di non accogliere nessuna proposta per quanto essa sia giusta. In previsione di ciò ho quindi presentato un secondo emendamento, il quale contiene una sanzione conforme allo spirito della legge che ci sta dinanzi.

L'ho proposto insieme a parecchi colleghi, l'ho proposto appunto con l'intendimento che il disegno di legge che ci sta dinanzi, e nel quale ho pochissima fiducia, possa almeno avere qualche sanzione efficace. Con esso si stabilisce che, qualora al tempo stabilito nella tabella A l'aliquota nuova dell'8.80 non fosse applicata, invece di fare quel conteggio pei futuri rimborsi, come si dispone nell'articolo 47 *ter* del progetto, rimborsi a cui nessun contribuente può credere, si faccia senz'altro lo sgravio del 15 per cento. È questa, a mio avviso, una disposizione che dà efficacia alla legge, una sanzione che il Governo non può

respingere, poichè farebbe credere che non ci fosse da parte sua la decisa volontà di applicare la legge con lealtà e con efficacia. Ora il Governo ci pensi, noi non siamo contrari alla legge, desideriamo soltanto ch'essa sia seria e tale da ispirare fiducia nella sua attuazione.

**Di Broglio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Di Broglio, relatore.** Mi duole di dover ripetere di nuovo all'onorevole Papa e agli altri colleghi, i quali cercano di introdurre miglioramenti nella legge a vantaggio delle Provincie, che i nostri desiderî sarebbero conformi ai loro, e che abbiamo dovuto addivenire a malincuore a questa transazione la quale il Governo ci ha risolutamente dichiarato che rappresenta tutto quello che esso poteva accordare a favore delle Provincie.

Il Governo giustifica la sua risoluzione colle necessità della finanza e coi criteri politici già manifestati dal ministro delle finanze: la Commissione crede pertanto operava le ulteriori insistenze, e non può accettare nè l'emendamento dell'onorevole Papa, nè altri consimili. La parte che i richiedenti si sono assunta è certo assai più facile, e più popolare della nostra (*Si ride*); ma noi sappiamo che non può produrre effetti utili, e per questa sola ragione non possiamo imitarli. Non posso accettare nemmeno la seconda proposta dell'onorevole Papa, la quale muove da uno spirito di sospetto.

Ora io credo, onorevole Papa, che se dobbiamo scendere sul terreno dei sospetti ci troveremmo assai più a disagio dopo accolta la sua proposta. Essa può nascondere una nuova insidia nella quale sarebbero avvolte assai facilmente le Provincie. Io lascio alla mente acuta dei miei colleghi di comprendere questa mia osservazione, e senza alcun'altra spiegazione passo oltre. (*Si ride*).

**Presidente.** L'onorevole Fracassi, insiste?

**Fracassi.** Ritiro l'emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Papa insiste ancora?

**Papa.** Insisto!

**Presidente.** Allora pongo a partito il seguente emendamento dell'onorevole Papa all'articolo 47 *ter*, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione:

« Al § 2° sostituire il seguente:

« Qualora nei termini prefissi dalla tabella A, non fossero in qualche Provincia ultimate le operazioni catastali, si applicherà

immediatamente a favore dei contribuenti della stessa Provincia, e finchè i lavori sieno compiuti, la riduzione di un decimo e mezzo sull'imposta attuale. »

(Non è approvato).

Ora passeremo alla votazione di un'aggiunta proposta dagli onorevoli Menafoglio, Colombo ed altri, che è stata accettata dal Governo e dalla Commissione:

« Nelle provincie di Modena e Reggio-Emilia, l'aliquota dell'otto per cento sarà applicata appena ultimati i lavori catastali e ad ogni modo non più tardi del 1° gennaio 1902.

« Nella provincia di Massa l'aliquota suddetta sarà applicata col 1° giugno 1904. »

Pongo a partito quest'aggiunta.

(È approvata).

Pongo a partito l'intero articolo coll'aggiunta testè approvata.

(È approvato).

**Gemma.** Scusi, signor presidente, io volevo domandare che fosse messo a partito anche il mio emendamento; ma ora non posso più insistere, perchè l'articolo è stato votato. Perciò non mi resta che ritirare il mio emendamento. (*Viva ilarità*).

**Presidente.** Onorevole Gemma, mi duole di non aver inteso che Ella insistesse; e mi duole che Ella mi abbia fatto questo richiamo quando non si è era più in tempo. Se lo avesse fatto un momento prima avrei posto a partito anche il suo emendamento.

« Art. 47 *quater*. Le Provincie nelle quali sono in corso i lavori del catasto accelerato, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge potranno recedere dalla domanda dell'acceleramento.

« In tal caso le somme da esse anticipate saranno restituite entro un anno dalla data della dichiarazione di recesso. »

A questo articolo è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Edoardo Daneo, Badini e Biscaretti.

È presente l'onorevole Edoardo Daneo?

(Non è presente).

È presente l'onorevole Badini?

(Non è presente).

È presente l'onorevole Biscaretti?

(Non è presente).

Non essendo presente alcuno dei proponenti, l'emendamento s'intende ritirato.

Pongo a partito l'articolo 47 *quater*.

(È approvato).

« Art. 49. All'aliquota provvisoria dell'otto per cento di cui agli articoli 46 e 47 *bis* sarà aggiunto il decimo di guerra del quale fu sospesa l'abolizione con la legge 10 luglio 1887, n. 4665. »

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 1° del disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Viene ora un ordine del giorno degli onorevoli Dal Verme e Meardi così concepito:

« La Camera, riconoscendo che la perequazione interna dei Comuni costituisce uno degli scopi importanti della legge e che all'uopo sarebbe equo concedere ai medesimi la facoltà di ripartire l'attuale tributo in base alla nuova cadastrazione anche senza attendere che tutte le operazioni cadastrali sieno compiute nell'intera Provincia, invita il ministro a provvedere perchè detta autorizzazione possa accordarsi. »

Quest'ordine del giorno è accettato dal Governo e dalla Commissione. Quindi lo metto a partito.

(È approvato).

« Art. 2. Il Governo del Re provvederà con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, all'esecuzione della presente legge e della precedente sul riordinamento dell'imposta fondiaria, valendosi di tutte le facoltà accordategli dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682. »

(È approvato).

Domani in principio della seduta pomeridiana si passerà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Sull'ordine dei lavori parlamentari.

**Fulci Nicolò.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Fulci Nicolò.** Vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole presidente.

Da parecchi mesi vi è una Commissione parlamentare, alla quale furono trasmesse le

proposte di legge d'iniziativa parlamentare riguardanti modificazioni alla legge elettorale politica.

Di questa Commissione non sappiamo nulla; credo che la maggior parte dei colleghi non sappia neppure che esiste.

Per quanto mi consta, questa Commissione non ha tenuto nessuna riunione. Vorrei dunque pregare l'onorevole presidente di invitarla a sollecitare i suoi lavori.

**Presidente.** Onorevole Fulci, i lavori della Commissione, a cui Ella ha alluso, saranno sollecitati; ed Ella sarà informata più tardi meglio di quello che possa informarla io in questo momento.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Di Rudini, presidente del Consiglio.** Posso dare all'onorevole Fulci qualche informazione, perchè la Commissione ha sicuramente lavorato e mi ha anche interpellato sopra alcune questioni fino dal maggio o giugno scorso.

Perchè non abbia presentato la relazione non so; ma posso assicurare che la Commissione si è occupata dell'argomento.

Del rimanente mi propongo quanto prima di presentare un disegno di legge per la riforma della procedura elettorale, e credo che questo disegno di legge comprenderà tutte le proposte di iniziativa parlamentare fin qui fatte, o almeno scioglierà tutte le questioni con esse messe innanzi.

**Fulci Nicolò.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci Nicolò,

**Fulci Nicolò.** Appunto questa preghiera volevo rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio, di sollecitare, cioè, la presentazione di questo disegno di legge. Spero quindi che alla riapertura del Parlamento questo desiderio mio e di altri colleghi sarà soddisfatto.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario.

**Presidente.** Procediamo nell'ordine del giorno. Si deve continuare la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario.

Come la Camera sa, stamane è stata chiusa la discussione generale di questo disegno di

legge: impareremo quindi la discussione degli articoli.

« Art. 1. Le funzioni delle attuali Casse pensioni e di soccorso saranno limitate al personale assunto regolarmente in servizio a tutto il 31 dicembre 1896.

« Ciascuna delle Amministrazioni esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula dovrà creare, non più tardi del 1° luglio 1897, un Istituto di previdenza, al quale sarà iscritto il personale rispettivamente assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897.

« Alla formazione dei capitali occorrenti al funzionamento del nuovo Istituto concorreranno le Società e gli agenti ferroviari nel modo, nella misura e con le garanzie e condizioni che verranno stabilite con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

(È approvato).

« Art. 2. Per agevolare alle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale appartenente alle reti ferroviarie del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, il conseguimento del fine per il quale furono istituite, in aggiunta ai versamenti dei quali si parla nel quarto comma dell'articolo 30 del capitolato di esercizio mediterraneo ed adriatico, e 31 siculo, saranno versati a favore delle Casse anzidette i proventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge. »

(È approvato).

« Art. 3. A partire dal 1° gennaio 1897 per ogni trasporto di persone e di cose che si effettuerà sulle strade ferrate delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, verrà corrisposta una tassa fissa di centesimi 5 per ogni 5 lire di spesa di trasporto.

« Nell'applicare la tassa saranno trascurate le frazioni di spesa fino a lire 2.50; le frazioni superiori a lire 2.50 saranno arrotondate a lire 5.

« Per i trasporti, però, dei viaggiatori di prima classe la tassa sarà duplicata, riscuotendosi sempre un minimo di cinque centesimi per i trasporti di spesa inferiore a lire 2.50; e per i trasporti delle cose la cui spesa sia inferiore a lire 2.50 si applicherà pure la tassa minima di 5 centesimi.

« Saranno esenti da tassa i trasporti dei viaggiatori di quarta classe. »

(È approvato).



« Art. 4. Parimenti dal 1° gennaio 1897, nei casi previsti al comma quarto dell'articolo ed all'avvertenza *c*) dell'articolo 63 delle Tariffe dei trasporti (allegato *D* ai Capitolati di esercizio delle Reti suddette), sarà prelevato sul prezzo di ogni operazione di carico o di scarico l'importo di centesimi *dieci* per ogni tonnellata di merce, in diminuzione della quota di *diritto fisso* da rimborsarsi alle parti qualora queste eseguiscano la manipolazione delle merci, ovvero in diminuzione della stessa quota che l'Amministrazione esercente trattiene quando essa si sostituisce alle parti nella manipolazione anzidetta. »

(È approvato).

« Art. 5. Con decreto del ministro dei lavori pubblici, previi gli opportuni concerti coi Comitati amministratori delle Casse, sarà stabilita per ciascuna delle tre reti ferroviarie la percentuale di reparto dei proventi, di cui ai precedenti articoli, fra la Cassa pensioni e quella di soccorso. »

(È approvato).

Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Io vorrei pregare la Commissione di consentire che venga mantenuto l'articolo 5 del disegno ministeriale che la Commissione ha soppresso. A mio avviso l'articolo 5 deve dichiarare in modo affermativo ciò che risulta dal contesto stesso della legge, che cioè questa legge non intende mutare i rapporti di diritto e di responsabilità fra le Società e lo Stato. Se non ci fosse stato nel disegno ministeriale, la questione non sarebbe sorta; ma poichè nel progetto presentato dal mio predecessore l'articolo c'era, chiedo che sia mantenuto, perchè la sua soppressione non assuma un significato diverso da quello che certo è nel pensiero della Commissione e del Governo; il quale pensiero è che con questa legge non sono in alcun modo mutati i rapporti di diritto e di responsabilità, fra le Società e lo Stato, derivanti dalle Convenzioni e dalle leggi precedenti.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Sanguinetti, relatore.** La Commissione deve far conoscere alla Camera le ragioni per cui ha proposto la soppressione dell'articolo 5° del disegno ministeriale. Quest'articolo così come è concepito non può avere altro significato che quello di lasciare impregiudicati tutti i

diritti come tutti i doveri, ma nella relazione ministeriale che precede il disegno di legge c'è una dichiarazione di tale gravità che avrebbe pregiudicato gravemente i diritti del Governo come quelli dei contribuenti.

A questa dichiarazione la Commissione ha dovuto apertamente contraddire. Essa si riassume nei seguenti termini; che da parte del Governo, come da parte delle Società ferroviarie, si era fatto tutto quello che occorreva per ricondurre le Casse di previdenza in condizioni normali.

La Commissione non poteva accettare questa dichiarazione e l'ha negata affermando che da parte delle Società ferroviarie non solo non era stato fatto tutto quello che i patti contrattuali imponevano loro, ma che invece, e per quello che non fecero e per quello che malamente fecero, avevano fatto crescere enormemente il disavanzo.

Ma vi ha di più. Nella relazione ministeriale vi è una speciale dichiarazione sull'articolo 5, assai più grave della precedente. Debbo premettere che non intendo nè posso far risalire all'onorevole Colombo la responsabilità di quella dichiarazione: noi conosciamo la sua rigidità in fatto di finanza, la sua austerità; non è quindi possibile che egli, come ministro del tesoro, quale fiero custode di esso, abbia potuto acconsentire in una dichiarazione che è in aperta contraddizione coi patti contrattuali.

Evidentemente la dichiarazione, che si trova nella relazione, venne fuori inscienti i ministri, che han presentato questo disegno di legge. Sappiamo del resto tutti che i presentatori di questo disegno di legge non sono che i padri putativi, perchè la responsabilità vera deve risalire ai predecessori loro.

Ed ora vediamo in che consista la imprudente dichiarazione.

Il Capitolato colla Società delle ferrovie adriatiche, ha, nell'articolo 35, un inciso che suona così:

« La Società delle Meridionali per la sua parte rimborserà annualmente e direttamente allo Stato una quota proporzionale del suddetto versamento, che corrisponda alla insufficienza della Cassa pensioni e di soccorso da essa istituita per la Rete di sua proprietà, al principio del contratto. »

Questa disposizione è chiara, netta, precisa; non può dar luogo a dubbi di sorta, a contestazioni. La antica Società delle Meridionali deve, anno per anno, versare allo

Stato la quota di disavanzo di sua competenza; la quota, cioè, del disavanzo relativo alla rete ferroviaria di sua proprietà.

Ora, nella relazione ministeriale si leggono queste parole: « Resterà poi a definire la situazione della Società delle Meridionali di fronte alle Casse della Rete di sua proprietà; ed a ciò sarà dal Governo provveduto d'intelligenza colla Società, prima che si compia il ventennio corrente dei contratti di esercizio in vigore. »

Nella relazione abbiamo detto che questo sarebbe stato enorme; perchè, ripeto, il disavanzo di competenza della antica Società delle Meridionali, deve essere sopportato da quella Società, e la quota relativa deve versarsi anno per anno nelle Casse dello Stato.

Invece, pare che, finora, il patto suaccennato sia rimasto insoddisfatto; e per l'opinione del Ministero, avrebbe dovuto restare inadempito fino alla fine del contratto. Come, o signori? Noi avremmo dovuto acconsentire tasse speciali per far fronte al disavanzo di competenza dello Stato, ed avremmo dovuto lasciar passare dichiarazioni compromettenti come quella suaccennata? Avremmo dovuto tollerare che solo alla fine del ventennio, e probabilmente anche alla fine del sessantennio, perchè le Convenzioni ferroviarie possono durare anche sessanta anni, si regolassero i conti con la Società delle Meridionali, per quanto riguarda il disavanzo relativo alla Rete sua?

Per tali ragioni, e per evitare che all'articolo 5 del disegno ministeriale si potesse dare una interpretazione che non può avere, abbiamo creduto opportuno di proporvene la soppressione; dicendo chiaro e netto che deroghe ai patti contrattuali non intendiamo ammetterne; che dichiarazioni compromettenti, che possano dar presa a possibili contestazioni giudiziarie, non dobbiamo lasciarne passare.

Ma poichè il ministro dei lavori pubblici ha dichiarato che l'articolo 5 deve dire ciò che dice: che, cioè, nessun diritto deve intendersi pregiudicato dall'attuale disegno di legge; poichè egli, al pari di noi, respinge qualsiasi interpretazione che valga ad infirmare i patti contrattuali, la Commissione, prendendo atto delle formali dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, acconsente alla risurrezione di questo articolo.

Io ho creduto doveroso di fare questa dichiarazione, perchè pur troppo sappiamo quale sia, dirò, la prepotenza di certe Società e come un ministro dei lavori pubblici che voglia tutelare gli interessi dello Stato debba sostenere lotte aspre e continue. Sappiamo pur troppo come il Governo di fronte alle pretese di queste Società, anche quando si debba ricorrere a giudizi arbitrali, si trovi facilmente soccombente. Quindi abbiamo voluto questo dichiarare, affinchè riguardo al patto contrattuale di cui all'articolo 35 del capitolato nulla possa eccepirsi in contrario.

Non si comprende come tutti i valentuomini che si succedono al Ministero dei lavori pubblici abbiano tollerato che l'articolo 35 del capitolato fosse considerato come lettera morta; come abbiano tollerato che, ciò che riguarda la Società delle Meridionali, che non può dar luogo a contestazioni, non sia stato eseguito; che, abbiano, insomma, tollerato l'inadempienza, da parte di quella Società, degli obblighi suoi. Dirò una parola dura, ma è d'uopo dirla; è uno scandalo che patti chiari, patti sui quali non può cader contestazione, è uno scandalo dico che il Governo si sia acquietato alla loro inosservanza. Noi abbiamo provveduto coll'articolo 6 alla liquidazione, entro due anni, di tutte le responsabilità. Sopporterà lo Stato il disavanzo che sarà di sua competenza, come dovrà la Società delle Meridionali sopportare il disavanzo che a Lei compete; come dovranno le tre Società ferroviarie far fronte al disavanzo che risulti dovuto al fatto, od al mal fatto loro.

« Ciò premesso, ripeto, noi accettiamo la risurrezione dell'articolo 5.

**Presidente.** Come la Camera ha inteso, ministro ha chiesto che venga ripristinato l'articolo 5. La Commissione non si oppone.

Do quindi lettura dell'articolo 5 ora 6.

« Art. 6. I provvedimenti contemplati nel presente legge non avranno per effetto di variare in alcun modo la situazione della Società Italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica in tutto ciò che si riferisce ai diritti ed ai doveri dei contraenti, sancite dall'articolo 35 del Capitolato d'esercizio, che restano perciò imprudicati. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 6, ora 7. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Governo accerterà:

a) il fabbisogno delle Casse di previdenza al 31 dicembre 1896, tenendo distinta la parte relativa al periodo anteriore al 1° luglio 1885, da quella relativa al periodo posteriore;

b) le cause che concorsero a determinare e ad aggravare i detti disavanzi e le responsabilità derivanti sia dall'attuazione dei nuovi organici, sia dall'eccesso dei collocamenti a riposo, sia dall'entità delle pensioni;

c) la quota dei disavanzi da portarsi a carico della Società delle ferrovie meridionali. »

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Debbo chiedere alla Commissione di voler consentire a questo articolo alcuni ritocchi, coll'intendimento, non di modificare il significato dell'articolo stesso, ma di meglio chiarirlo.

Io chiederei, che dove si dice: *il Governo accerterà* si sostituisse questa dizione: *il Governo presenterà al Parlamento una relazione dalla quale resulti ecc.*

Poi al paragrafo b) dove si dice: *sia dall'eccesso dei collocamenti a riposo*, si dicesse: *sia dall'eccesso eventuale dei collocamenti a riposo*; infine al paragrafo c) invece di dire, *le quote dei disavanzi da portarsi a carico* si dica *se e quale quota dei disavanzi si sia ecc.*

La ragione di queste tre modificazioni, che sono molto lievi è questa, che, volendo rimanere fedeli alla divisa che ci siamo fatta, di voler essere sempre giusti e moderati nella difesa dei nostri diritti, non possa nascere dubbio che si pretenda di risollevarlo con un atto di imperio, questioni che hanno carattere di gestione.

Con questo intendimento propongo le modificazioni che ho dette. Ben inteso che esse non mutano in alcun modo i rapporti di diritto esistenti fra Stato e Società.

**Presidente.** La Commissione accetta queste modificazioni?

**Sanguinetti, relatore.** Noi accettiamo incondizionatamente le prime due modificazioni proposte dall'onorevole ministro al capoverso dell'articolo 6 ed alla lettera b; siamo però alquanto indecisi ad accettare la terza, con-

sistente nelle parole: *se e quale quota*. Perché non vorremmo che colla particella condizionale e dubitativa *se* venisse infirmato il disposto chiaro e preciso dell'articolo 35 del capitolato di cui ho data lettura. Se il Governo crede che con quella forma non si pregiudichino i diritti dello Stato e non si alterino i patti contrattuali (vedo l'onorevole ministro di grazia e giustizia, assai competente nella materia, che fa cenni di consenso e ne sono lieto) ed allora noi accettiamo anche la terza modifica proposta dal Governo. Io non voglio fare la storia della società delle Meridionali...

*Voci.* Oh no! oh no!

**Sanguinetti, relatore.** No, no, state tranquilli... non è in questo momento nè a quest'ora, che tutti sospinge, che io possa riassumere la storia della Società delle ferrovie meridionali, a cominciare dalla inchiesta parlamentare del 1862, alla scomparsa a Roma degli atti dell'inchiesta medesima e a ciò che avvenne posteriormente.

Dirò una cosa soltanto: che colui che scriverà la storia delle finanze italiane in quest'ultimo trentennio, dovrà consacrare un capitolo speciale alla Società delle meridionali, per aver essa maggiormente pesato, assai più di qualsiasi altra Società, sui contribuenti italiani; per le sue audaci prepotenze, per le sue pretese sconfinite, per la sua poco corretta attitudine verso lo Stato. Non aggiungo altro. Ad illustrare il mio concetto ripeterò una terzina dell'Altissimo poeta:

Maledetta sei tu, o antica lupa  
Che più di tutte le altre bestie hai preda,  
Per la tua fame senza fine cupa.

*(Bene! Bravo!)*

**Presidente.** Sicchè la Giunta accetta le tre modifiche.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Sì, ed io credo proprio di poter distruggere il dubbio della Commissione, di cui si è fatto interprete l'onorevole Sanguinetti. Perché ho io proposta la modifica « *se e quale quota?* ». Onorevole Sanguinetti, Ella stesso lo ha detto nel suo discorso.

Esiste una controversia, nella quale noi reputiamo di avere taluni diritti, che l'altra parte ci nega, e alla sua volta ne accampi altri, che noi naturalmente, non riconosciamo.

Ora perchè io propongo la dizione « *se e quale?* »? Unicamente perchè, volendo rima-

nere fedeli alla divisa di essere energici senza essere violenti, non vogliamo parere di risolvere con una legge ciò che ha carattere contrattuale. Se io potessi supporre che questa modificazione venisse a cambiare la situazione dei contratti esistenti io certo non la proporrei.

**Sanguinetti, relatore.** Desideriamo d'andare d'accordo anche su questo coll'onorevole ministro. Perciò la Commissione propone che si dica: « La quota dei disavanzi che sia da portarsi, ecc. »

È questa una forma dubitativa, che corrisponde a quella proposta dal ministro.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Fosse, non sia.

**Sanguinetti, relatore.** No, col fosse si dubita troppo.

**Buttini, presidente della Commissione.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Mi pare che se c'era un dubbio questa discussione lo abbia tolto. Io pregherei poi la Commissione di accettare il « se e quale » che è proprio la frase tecnica giuridica. Infatti a che è chiamato il Governo? A presentare una relazione dalla quale risulti se e quale sia la quota dei disavanzi. Così dicendo non compromettiamo dei nostri diritti; stia pure tranquilla la Commissione.

**Buttini, presidente della Commissione.** Domando di parlare.

**Presidente.** Nè ha facoltà.

**Buttini, presidente della Commissione.** Siamo perfettamente d'accordo sul concetto, e non è questo il momento di fare questione di una formula piuttosto che di un'altra, quindi accettiamo l'emendamento proposto dal ministro.

**Presidente.** Allora dò lettura dell'articolo così com'è stato modificato di accordo tra la Commissione e Ministero:

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Governo presenterà al Parlamento una relazione dalla quale risulti:

a) il fabbisogno delle Casse di previdenza al 31 dicembre 1896, tenendo distinta la parte relativa al periodo anteriore al 1° luglio 1885, da quella relativa al periodo posteriore;

b) le cause che concorsero a determinare e ad aggravare i detti disavanzi e le

responsabilità derivanti sia dall'attuazione dei nuovi organici, sia dall'eccesso eventuale dei collocamenti a riposo, sia dall'entità delle pensioni;

c) se e quale quota dei disavanzi vi sia da portarsi a carico della Società delle ferrovie meridionali. »

Pongo a partito quest'articolo 7° così emendato.

(È approvato).

« Articolo 7, ora 8. Non più tardi del 1° luglio 1898, il Governo del Re presenterà uno speciale disegno di legge per provvedere al regolare funzionamento delle Casse di previdenza ferroviarie, al reparto definitivo dei patrimoni rispettivi ed alla assegnazione alle Casse pensioni ed a quelle di soccorso dei nuovi proventi. »

**Sanguinetti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha la facoltà.

**Sanguinetti.** Il modo affrettato con cui la Commissione ha dovuto procedere, premurata anche dal Ministero, ha fatto sì che nella stampa dell'articolo 7° fu dimenticato un inciso, che è spiegato nella relazione e che suona così:

« Le imposte di cui agli articoli 3 e 4 avranno vigore solo fino a tutto il 31 dicembre 1898. »

La ragione di questa limitazione non fa bisogno di spiegarla, perchè, come ho detto, è ampiamente dichiarata nella relazione della Commissione.

**Presidente.** L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

**Prinetti, ministro dei lavori pubblici.** Accetto quest'aggiunta, ma intendiamoci bene sul significato di essa.

L'aggiunta è logica, perchè, siccome nella legge è detto che per il 1° luglio 1898 si dovrà presentare un nuovo disegno di legge, che sistemi tutta questa faccenda, è naturale che si fissi come termine di queste imposte, il 31 dicembre 1898. Ma non vorrei che la Camera e il paese si illudessero circa la sufficienza di due anni d'imposta per sanare il disavanzo, perchè purtroppo siamo ad una cifra di disavanzo molto maggiore.

**Sanguinetti.** Siamo d'accordo perfettamente onorevole Prinetti; abbiamo accennato nella relazione che il disavanzo che potrà andare a carico dello Stato non sarà inferiore a 32 milioni.

**Prinetti**, ministro dei lavori pubblici. Fatta questa dichiarazione, non ho altro da dire.

**Presidente.** Metto a partito questo articolo con l'aggiunta proposta dalla Commissione ed accettata dal ministro.

(È approvato).

Domani nella seduta pomeridiana, si procederà alla votazione segreta su questo disegno di legge.

### Risultamento di votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni e prego i segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Do comunicazione alla Camera del risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Assegno dei veterani contemplati dalla legge 29 giugno 1891.

Presenti e votanti . . . . .	247
Maggioranza . . . . .	124
Voti favorevoli . . . . .	215
Voti contrari . . . . .	32

(La Camera approva).

Tombola a favore dell'Opera pia detta del « Protettorato di San Giuseppe. »

Presenti e votanti . . . . .	247
Maggioranza . . . . .	124
Voti favorevoli . . . . .	197
Voti contrari . . . . .	50

(La Camera approva).

Provvedimenti per le Casse patrimoniali delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Presenti e votanti . . . . .	247
Maggioranza . . . . .	124
Voti favorevoli . . . . .	206
Voti contrari . . . . .	41

(La Camera approva).

### Interrogazioni.

**Presidente.** Si dà lettura delle interrogazioni.

**Miniscalchi**, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sulla nuova

aggressione dei chioggiotti ad opera degli slavi. »

« Barzilai, Imbriani-Poerio. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sugli orrori della rinnovata inquisizione di Spagna a danno di un italiano reputato innocente. »

« Barzilai, Mazza. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla ragione della soppressione di due treni importanti sulla linea Spinazzola-Barletta, frustrando lo scopo di quella ferrovia, che tanto ha costato allo Stato ed ai contribuenti. »

« Bovio. »

**Presidente.** Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

**Presidente.** Domani si terranno due sedute, una alle 10, per discutere i seguenti disegni di legge:

« Sulle licenze per rilascio di beni immobili. »

« Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette. »

« Autorizzazione di una lotteria a favore delle Opere pie di Torino. »

« Spesa straordinaria di lire 3,371,346.43 da corrisondersi al comune di Cagliari per annualità arretrate di una quota di canone dovutagli dal Demanio. »

Ed una alle 13 per la discussione del disegno di legge:

« Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria. »

Resta inteso che, qualora la discussione dei disegni di legge iscritti per la seduta mattutina non potesse in questa essere esaurita, continuerà nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 20.10.

*Ordine del giorno per le tornate di domani.*

Seduta antimeridiana.

*Discussione dei disegni di legge:*

1. Sulle licenze per rilascio di beni immobili. (171-E)

2. Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette. (286)

3. Autorizzazione di una lotteria a favore delle Opere pie di Torino. (113)

4. Spesa straordinaria di lire 3,371,346. 43 da corrisondersi al Comune di Cagliari per annualità arretrate di una quota di canone dovutagli dal Demanio. (265)

Seduta pomeridiana.

1. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modificazione alla legge 1° marzo 1836 per il riordinamento della imposta fondiaria. (166)

Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario. (220)

*Discussione dei disegni di legge:*

2. Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria. (345)

3. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

4. Requisizioni militari e somministrazioni dei Comuni alle truppe. (54)

5. Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168, sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del Regio Esercito. (272) (*Urgenza*) (*Approvato dal Senato*).

6. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

7. Avanzamento nei corpi militari della Regia Marina. (80)

8. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle Scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*).

9. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privata. (172)

10. Riscatto della ferrovia Acqui-Alessandria. (76)

11. Disposizioni contro l'adulterazione e sofisticazione dei vini. (249)

12. Aggregazione del comune di Villasor alla Pretura di Serramanna. (91)

13. Aggregazione del Comune di Escalaplano alla pretura di S. Niccolò Gerrei. (241)

14. Facoltà al Governo di aumentare da lire 3000 a lire 4000 il massimo della sovvenzione governativa alle ferrovie concesse all'industria privata. (258)

15. Seguito della discussione sulla proposta di legge: Disposizione transitoria per l'applicazione dell'articolo 2, n. 5, della legge

24 settembre 1882 circa la iscrizione nelle liste elettorali. (279)

16. Sulle tare doganali. (218)

17. Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito. Conversione in legge dei Regi Decreti 6 novembre 1894, numeri 505 e 507 per modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito e per gli assegni degli impiegati dell'Amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità. (293) (*Urgenza*).

18. Modificazione del riparto stabilito da precedenti leggi delle somme autorizzate per opere pubbliche straordinarie. (331)

19. Modificazioni al ruolo organico degli Ufficiali dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e conseguente aumento di lire 60,000 al capitolo n. 62 contro eguale diminuzione sul capitolo n. 60 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1896-97. (329)

20. Autorizzazioni delle maggiori assegnazioni sui capitoli n. 80 e 81 per la complessiva somma di lire 300,000 e di un equivalente diminuzione sul capitolo n. 93 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97. (330)

21. Provvedimenti per la esecuzione anticipata dei lavori straordinari autorizzati dalla legge 6 agosto 1893, n. 455 e conseguente trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1896-97. (332)

22. Autorizzazione di maggiore assegnazione nella somma di lire 60,000 sul capitolo n. 255, e di diminuzione di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1896-97. (333)

23. Approvazione della spesa straordinaria di lire 327,500 per opere di miglioramento di strade e ponti nazionali, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1897-98. (334)

24. Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98. (347)

25. Approvazione della maggiore assegnazione di lire 27,185.96, per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al ca-

pitolo 139 *bis* del conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1895-96. (312)

26. Approvazione della maggiore assegnazione di lire 51.75, per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1895-96. (313)

27. Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 275,020.76, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1895-96. (314)

28. Approvazione di maggiori assegna-

zioni per lire 10,446.22, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96. (315)

Aggregazione del comune di Guiglia al circondario di Modena. (288)

---

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**

*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.

